



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Idoneità al lavoro
minori e apprendisti



Welfare
Retribuzioni
e calcolo pensione



**Sicurezza sul
lavoro
e ambiente**
Riforma delle norme
in materia ambientale




Formazione
Apprendistato
ok ai progetti



Tributario
Tassazione
rifiuti urbani



Economico
Distribuzione
intermedia/2



**Commercio
estero**
Origine merci e
dichiarazione su fattura



**Bandi e
finanziamenti**
Lombardia: risorse
per il commercio



Legale
Prodotti alimentari
piani di controllo



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 165 - Giugno 2006 - Anno L Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Idoneità al lavoro per minori e apprendisti **Pag. 1**
- ▶ Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e indennità di maternità. . . **Pag. 6**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Permesso di soggiorno e rilascio documenti **Pag. 6**
- ▶ Agenti e rappresentanti. Validità degli accordi economici collettivi **Pag. 7**

GIURISPRUDENZA

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Subordinazione annullata e restituzione delle somme pagate al lavoratore **Pag. 11**
- ▶ Licenziamento illegittimo e successiva domanda di reintegrazione. **Pag. 11**

cui all'art. 8 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 – Parere del Consiglio di Stato n. 3208 del 9 novembre 2005.

La legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), così come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, emanato in attuazione della direttiva 94/33/Ce del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e dal decreto legislativo n. 262 del 18 agosto 2000, prevede all'art. 8 che i minori possono essere ammessi al lavoro se riconosciuti idonei, a seguito di visita medica, all'attività lavorativa cui saranno adibiti e che tale idoneità debba essere successivamente accertata mediante visite periodiche almeno annuali; le suddette visite mediche, a norma dell'art. 8 citato, sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio sanitario nazionale e il loro esito "deve essere comprovato da apposito certificato".

Ai sensi del protocollo d'intesa sul lavoro minorile, siglato in data 7 novembre 2000 tra la Regione Lombardia e la Direzione regionale del lavoro competente, per medici del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 citato, si intendono i medici delle aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale, nonché i medici appartenenti alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

La legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) ha previsto, all'art. 2, una serie di casi in cui le Asl della Regione non richiedono né rilasciano più alcuni certificati sanitari: tra questi quelli di idoneità al lavoro per i minori.

Con una circolare esplicativa del 17 novembre 2003 la Regione Lombardia, pur riconoscendo che la normativa statale in materia di vigilanza sanitaria per i minori prevede la competenza delle Asl per il rilascio di tali certificazioni, ha sostenuto che l'abrogazione di cui trattasi risponde alla finalità di ridurre e limitare le attività (certificazioni di idoneità fisica) per le quali non vi sono evidenze di utilità e che comportano un notevole impiego di risorse, sostenendo una coerenza con la direttiva 94/33/Ce, che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio.

Su tale legge il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, affermando in particolare che l'art. 2, poiché esclude dalle competenze delle Asl il rilascio di alcuni certificati sanitari, sarebbe lesivo dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in quanto le prestazioni di cui trattasi costituirebbero, ai sensi dell'art. 14, lettera q) della legge 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), conseguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle Asl.

La Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 26 maggio - 1 giugno 2004 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, dal momento che diverse leggi statali, successive alla legge 833/78, da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi, dall'altra hanno esplicitamente riconosciuto al legislatore regionale poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali.

Su tale presupposto la Regione Lombardia - Direzione generale sanità ha emanato, nel settembre 2004 una direttiva, con la quale ha sostenuto l'abolizione del certificato di idoneità

IN PRIMO PIANO

Idoneità al lavoro per minori e apprendisti

RAPPORTI DI LAVORO

La legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 ha previsto una serie di casi in cui le Asl non sono più tenute a richiedere né a rilasciare alcuni certificati sanitari: tra questi quelli di idoneità al lavoro per i minori assunti e per gli apprendistati a prescindere dall'età. Il ministero del Lavoro, non condividendo tale disposizione, ha ritenuto necessario acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha dichiarato l'inidoneità dello strumento giuridico usato per modificare o innovare l'ordinamento nazionale esistente in materia di idoneità e sorveglianza sanitaria. ▼

- ▶ CIRCOLARE B/2006 ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2006. **Visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti. Presunta abrogazione, nella Regione Lombardia, dell'obbligo di visite presuntive e periodiche di**



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

fisica per l'assunzione di minori ed apprendisti non esposti a rischio specifico. La direttiva regionale, ribadendo quanto già argomentato con la circolare sopra citata, ha infatti sostenuto che la legge n. 12/03 ha abolito il certificato in questione a prescindere dal medico certificatore (Asl, medico di base, altra figura medica del servizio sanitario nazionale), in quanto ritenuto privo di qualsiasi efficacia ed utilità dal punto di vista sanitario. L'entrata in vigore del Dlgs 626/94 avrebbe modificato profondamente l'istituto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, individuando nel medico competente il soggetto deputato alla formulazione di protocolli sanitari ed alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, a prescindere dall'età e dal rapporto di lavoro con il quale sono stati assunti.

Tale interpretazione non è stata condivisa da questo ministero, il quale ha ritenuto che la Corte costituzionale, riconoscendo infondata la questione di legittimità della legge regionale n. 12/2003 in relazione all'art. 117 comma 3 della Costituzione, non si è pronunciata sull'abrogazione o meno dell'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, avvenuta ad opera dell'art. 2 della legge regionale, ma ha ritenuto legittima tale legge nella parte in cui la stessa si limita a porre in essere sulla materia una disposizione di carattere organizzativo, secondo la quale le certificazioni previste dall'art. 8 della L. 977/1967 non possono più essere rilasciate dalla Asl, lasciando impregiudicato l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche da parte di medici del Servizio sanitario nazionale ancorché diversi da quelli delle Asl, così come peraltro individuati dal Protocollo d'intesa citato. Lo stesso dato letterale della norma in questione, d'altronde, fa riferimento unicamente alle certificazioni emesse dalle Asl, mentre la norma dettata dall'art. 8 della L. 977/67, così come modificata, sul punto, dal decreto legislativo n. 262/00, attribuisce tali compiti ai medici del Ssn; l'estensione della norma regionale anche a tali medici è stata quindi operata in via interpretativa con la circolare e le direttive operative citate, le quali tuttavia sono strumenti privi della forza giuridica necessaria ad innovare l'ordinamento giuridico.

Atteso, quindi, il persistere di un contrasto interpretativo fra il ministero e la Regione Lombardia, la scrivente Direzione generale, d'intesa con la Direzione generale per l'attività ispettiva, ha ritenuto necessario acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato.

Il predetto consenso si è espresso con il parere n. 3208/2005, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005, il quale ha condiviso le argomentazioni del ministero del Lavoro.

In particolare, il Consiglio di Stato ha condiviso l'impostazione ermeneutica del ministero circa l'inidoneità dello strumento giuridico usato per modificare o innovare l'ordinamento giuridico, nonché l'impossibilità di far discendere dalla riconosciuta legittimità costituzionale di una norma regionale meramente organizzativa - riguardante la competenza delle Asl a rilasciare determinate certificazioni - l'abrogazione, in ambito regionale, della norma sostanziale che impone l'obbligo di visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma, evi-

denziando che il parere suddetto è stato pubblicato sul sito internet di questo ministero nella sezione "Tutela e sicurezza sul lavoro" della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.

► **PARERE** reso dal Consiglio di Stato - Adunanza della sezione seconda del 9 novembre 2005. **Visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti.**

Con ampia e dettagliata relazione il ministero del Lavoro ha posto a questo Consiglio un quesito in ordine alla normativa regionale indicata in oggetto, con la quale la Regione Lombardia ha profondamente innovato alla materia delle certificazioni sanitarie.

Al riguardo, la suddetta relazione evidenzia, conclusivamente, un persistente contrasto interpretativo fra il ministro e la Regione Lombardia, pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1 giugno 2004, circa la presunta abrogazione, nella Regione Lombardia, degli obblighi di cui all'art. 8 della legge 977/67 e sue modifiche e integrazioni ad opera della legge regionale n. 12/03, nonché un'obiettivo incertezza circa la competenza o meno in materia dei medici del Ssn a rilasciare le certificazioni in questione. In ordine a tali contrasti ed incertezze l'amministrazione ritiene necessario acquisire, in proposito, il parere di questo Consiglio.

Per rispondere al quesito dell'amministrazione occorre premettere, come pure ricordato dall'amministrazione stessa, che la legge statale 17 ottobre 1967, n. 977, riguardante specificamente la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, emanato in attuazione della direttiva 94/33/Ce del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonché dal successivo decreto legislativo integrativo e modificativo n. 262 del 18 agosto 2000, contiene, all'art. 8, una dettagliata disciplina in tema di visita medica preventiva e periodica dei minori in età lavorativa.

In base a tale disciplina i bambini (nei limitatissimi casi in cui essi possono essere adibiti ad attività lavorative particolari, come quelle culturali e spettacolari) e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

Accanto a questo accertamento sanitario preventivo, il comma 2 ne prevede uno di natura successiva e a carattere periodico, per il quale l'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono stati addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

Il comma 3 dell'articolo in esame precisa e stabilisce, ulteriormente, che le suddette visite mediche, da svolgersi a cura e spese del datore di lavoro, "sono effettuate presso un medico del Servizio sanitario nazionale" ed il relativo esito deve essere comprovato da apposito certificato (comma 4).

Inoltre, ove il medico ritenga che il minore non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori nocivi o pericolosi, come indicati nell'allegato alla legge stessa, richiamato all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

stesso non può essere adibito ed il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità al lavoro parziale o temporanea o totale del minore deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, i quali a loro volta hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria (cfr. commi 5 e 6).

Lo stesso articolo, dopo avere previsto che (comma 7) i minori risultati non idonei, a seguito di visita medica, ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso, aggiunge che (comma 8) agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori contenute nel Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 (artt. 16 e seguenti), non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

Dispone ulteriormente il comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 977 che il controllo sanitario dell'esposizione quotidiana personale al rumore, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale. Inoltre, secondo quanto prevede il comma 10, in deroga all'articolo 44, comma 3 (secondo cui la frequenza delle visite successive a quella iniziale è stabilita dal medico competente, salva comunque la cadenza predeterminata biennale o annuale nelle ipotesi indicate dalla stessa disposizione), del citato decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.

In attuazione del sopra citato articolo 8, comma 3, della legge statale n. 977 nel novembre del 2000 venne stipulato un apposito protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Direzione regionale del lavoro competente, in virtù della quale (punto b.2, terzo capoverso) per medici del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 citato, si dovevano intendere non soltanto i medici delle Aziende sanitarie locali, ma anche i medici di medicina generale, nonché i medici appartenenti alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Su questo tessuto normativo ed amministrativo si è innestata la ricordata legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) la quale ha previsto, all'art. 2, una serie di casi in cui le Asl della Regione non richiedono né rilasciano più alcuni certificati sanitari: tra questi quelli di idoneità al lavoro per i minori.

Più in dettaglio, il menzionato articolo 2 della legge regionale ha stabilito che "non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (Asl) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari: a) il certificato di sana e robusta costituzione; b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego; c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti; d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori; e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

Con circolare esplicativa del 14 (indicata con il giorno 17 nella relazione ministeriale) novembre 2003, emanata in pen-

denza del giudizio innanzi alla Corte costituzionale di cui più avanti si dirà, la Regione Lombardia, pur riconoscendo che la normativa statale in materia di vigilanza sanitaria per i minori prevede la competenza anche delle Asl per il rilascio di tali certificazioni, ha implicitamente ritenuto che la legge regionale abbia sostanzialmente abrogato la legge statale, sulla base del dichiarato presupposto che l'abrogazione degli stessi risponde alla finalità di ridurre e limitare "le attività per le quali non vi sono evidenze di utilità e che comportano un notevole impiego di risorse". La scelta del legislatore regionale di abolire "la funzione certificatoria delle Asl" in tema di idoneità fisica per l'assunzione di minori, sarebbe oltretutto coerente, secondo la stessa circolare, con la direttiva 94/33/Ce, che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio.

È subito da rilevare che la predetta circolare, nella sua non perspicua formulazione, non sembrava avere dichiarato espressamente e nettamente l'avvenuta abrogazione dell'articolo 8 della legge statale, essendosi limitata ad affermare con chiarezza l'avvenuto venir meno della sola funzione certificatoria da parte delle Asl e non pure del suo oggetto.

Un simile atteggiamento interpretativo è da ricollegarsi, verosimilmente, alla pendenza del giudizio di costituzionalità della legge regionale n. 12 del 2003.

Su tale legge, infatti, il Governo, censurando pressoché contestualmente analoghe leggi regionali di altre tre regioni, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo, in particolare, che l'art. 2, escludendo dalle competenze delle Asl il rilascio di alcuni certificati sanitari, avrebbe dovuto considerarsi lesivo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le prestazioni in questione costituirebbero, ai sensi dell'art. 14, lettera q), della legge 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), conseguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle Asl.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 162 del 1 giugno 2004, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, dal momento che diverse leggi statali successive alla legge 833/78, da una parte, hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi, e dall'altra, hanno esplicitamente riconosciuto al legislatore regionale poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali.

A seguito dell'emanazione della citata sentenza della Corte e su presupposti interpretativi della motivazione della stessa, la Regione Lombardia - Direzione generale sanità - ha emanato l'ulteriore direttiva del 7 settembre 2004, con la quale si sostiene, questa volta in modo chiaro e tassativo, l'abolizione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori ed apprendisti non esposti a rischio specifico.

La citata direttiva regionale, riprendendo e sviluppando quanto già sostenuto con la ricordata circolare n. 33/San del 14 novembre 2001, sopra citata, ha infatti sostenuto che la legge regionale n. 12/2003 "ha abolito il certificato in questione a prescindere dal medico certificatore (Asl, medico di base, altra figura medica del servizio sanitario regionale), in quanto ritenuto privo di qualsiasi efficacia ed utilità dal punto di vista sanitario". L'abrogazione disposta dalla legge regionale



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

sarebbe l'effetto, sempre secondo la predetta direttiva, dell'entrata in vigore dei Dlgs 626/94 e 25/02, i quali avrebbero modificato profondamente l'istituto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, individuando nel medico competente il soggetto esclusivamente deputato alla formulazione di protocolli sanitari e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio a prescindere dall'età e dal rapporto di lavoro con il quale sono stati assunti.

L'interpretazione fornita dalla Regione Lombardia non è condivisa dal ministero, il quale ritiene che la Corte costituzionale, riconoscendo infondata la questione di legittimità della legge regionale n. 12/2003 in relazione all'art. 117 comma 3 Costituzione, non si è pronunciata sulla abrogazione o meno dell'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, ad opera dell'art. 2 della legge regionale, ma ha ritenuto legittima tale legge nella parte in cui la stessa si limita a porre in essere sulla materia una disposizione di carattere organizzativo, secondo la quale le certificazioni previste dall'art. 8 della citata legge n. 977/1967 non possono più essere rilasciate dalla Asl, lasciando impregiudicato l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche da parte di medici del Servizio sanitario nazionale, ancorché diversi da quelli dipendenti dalle Asl, così come peraltro individuati dal Protocollo di intesa sopra citato.

Invero, lo stesso dato letterale della norma regionale in questione, d'altronde, fa riferimento unicamente alle certificazioni emesse dalle Asl, mentre la norma dettata dall'art. 8 della legge statale n. 977/67, così come modificato, sul punto, dal decreto n. 262/2000, attribuisce tali compiti ai medici del Ssn. L'estensione della norma regionale anche a tali medici sarebbe stata, quindi, operata in via meramente interpretativa con la circolare e le direttive assunte a livello amministrativo, le quali, tuttavia, sono, secondo le prospettazioni del ministero, strumenti privi della forza giuridica necessaria ad innovare o modificare l'ordinamento giuridico.

All'amministrazione referente sembra, pertanto, impropria la tesi della Regione che, dalla riconosciuta legittimità costituzionale di una norma meramente organizzativa, riguardante la competenza delle Asl a rilasciare determinate certificazioni, fa discendere l'abrogazione, nell'ambito regionale, della norma sostanziale, che impone l'obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale ed il rilascio della relativa certificazione.

La Sezione ritiene di condividere l'impostazione ermeneutica assunta dal ministero del Lavoro, la quale non appare smentita dalla pronuncia della Corte.

Vale, al riguardo, precisare, come pure osservato dal ministero, che l'art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003, venne portato all'esame della Corte dal Governo, il quale osservava, in particolare, che la censurata norma, "escludendo dalle competenze delle Ausl della Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari", violerebbe un principio fondamentale della materia, risultando in tal modo lesivo dell'art. 117, terzo comma, Cost." Ciò perché le prestazioni in questione costituirebbero, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), "conseguenza diretta dell'at-

tività di controllo attribuita istituzionalmente alle Ausl".

Sul punto, la Corte ritenne di non condividere la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo la quale, in forza dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, spetterebbe solo alle Ausl il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al Servizio sanitario nazionale, dal momento che non poche leggi statali successive (anche prima della stessa riforma del Titolo V della Costituzione) da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi e, dall'altra, hanno esplicitamente riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali, con particolare riferimento, in proposito, all'art. 2, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Come si vede, il percorso argomentativo della Corte non tocca il punto sostanziale della permanenza o meno della certificazione sanitaria relativa alla condizione di idoneità al lavoro, ma solo quello funzionale della spettanza del potere accertativo e certificatorio, che la Corte afferma non competere più, in via esclusiva, alle strutture pubbliche delle aziende sanitarie locali.

Abbandonata, dunque, la via del supporto giurisprudenziale, occorre vedere se le altre considerazioni svolte dalla Regione Lombardia a supporto della propria opzione ermeneutica, siano valide.

La risposta deve essere negativa.

In particolare, non appare idoneo il richiamo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Regione sostiene infatti, che la sorveglianza sanitaria dei minori rientrerebbe, nelle aziende in cui sono presenti rischi specifici, nei compiti del "medico competente", ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e che tale previsione assorbirebbe tutti i casi in cui sussistono rischi per la salute dei minori.

L'assunto non è da condividere, proprio in base ai dati normativi citati. Infatti, ai sensi dell'art. 16, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente; tale obbligo è appunto sancito, per quanto riguarda i lavoratori adolescenti, dall'art. 8 della legge 977/67, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345, emanato in attuazione della direttiva 94/33/Ce del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e dal decreto legislativo n. 262/2000, che, come già sopra ricordato, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione "gli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 626/94".

Con l'art. 8 citato, il legislatore ha inteso, pertanto, assicurare una tutela della salute aggiuntiva: quella, cioè, dei minori prima del loro inserimento in azienda e di quelli impiegati in aziende nelle quali non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, in considerazione dell'esposizione di tali soggetti, in ragione del loro sviluppo psico-fisico non ancora completato, a rischi specifici diversi rispetto a quelli contemplati nel decre-



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

to legislativo 626/94.

Detta disposizione costituisce peraltro adempimento di un preciso obbligo comunitario, contenuto nella direttiva 94/33/Ce del 22 giugno 1994, la quale detta prescrizioni minime, ai sensi dell'art. 137 del Trattato Ce così come modificato dal Trattato di Amsterdam, per garantire un livello più elevato di protezione della salute e sicurezza dei minori, nel quadro generale della tutela apprestata dalla "direttiva quadro" 89/391, attuata nel nostro ordinamento (insieme ad altre) con il citato decreto legislativo n. 626/94.

Ai sensi della direttiva citata, i "bambini e gli adolescenti" devono essere considerati "gruppi a rischio particolarmente sensibili" e devono essere protetti "contro i pericoli che li riguardano in maniera particolare", anche con la previsione, (art. 6 par. 2) "della valutazione e sorveglianza, gratuita e adeguata, della salute" "laddove sia presente un rischio per la sicurezza, la salute o lo sviluppo dei giovani".

L'abrogazione delle norme impositive delle visite mediche per i minori non adibiti a lavorazioni per le quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, comporterebbe pertanto un vuoto di tutela della salute di tali soggetti nella Regione Lombardia, con indubbi risvolti anche sul piano della eguaglianza dei cittadini ex art. 3 Costituzione, nonché della garanzia del bene della salute costituzionalmente protetto, e costituirebbe altresì inadempimento degli obblighi comunitari previsti nella direttiva 94/33/Ce.

D'altra parte, che le due normative, quella della legge n. 977 e quella del decreto n. 626 non siano sovrapponibili o fungibili emerge con chiarezza dalla portata del citato decreto del 1994, il quale appronta misure generali di tutela dei lavoratori "durante il lavoro" (art. 1), cioè sui e nei luoghi di lavoro, cioè in azienda. Infatti, le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori si riferiscono alle caratteristiche delle strutture e dei processi produttivi; esse sono, infatti, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo, la riduzione dei rischi alla fonte, la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, ecc.

In corrispondenza e coerenza con l'oggetto della tutela, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente di cui agli artt. 16 e seguenti è rivolta esclusivamente ai lavoratori inseriti nella struttura produttiva alle dipendenze del datore di lavoro.

Diverso è, invece, l'oggetto della legge n. 977, la quale contempla anche gli accertamenti sanitari preventivi, riferiti ai minori non ancora collocati nell'ambito aziendale, i quali, secondo quanto prevede l'articolo 8, possono essere ammessi al lavoro solo a condizione che siano preventivamente riconosciuti idonei all'attività lavorativa.

Ulteriore elemento che milita a favore della distinzione delle due normative, con la conseguente inammissibilità di un effetto implicitamente caducante, quanto meno sul piano degli effetti e delle utilità concrete, del decreto n. 626 lo si ricava

ancora dalla legge n. 977, il cui articolo 7 dispone che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626, con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; ecc..

Quindi, la stessa normativa sul lavoro minorile ammette la concorrenza delle due forme di tutela, aventi oggetti, momenti di applicazione e strumenti di verifica almeno in parte distinti e non sostituibili.

Alle argomentazioni interpretative della Regione Lombardia si oppone, poi, un ulteriore argomento, ricavato dal dato normativo per cui l'ordinamento penale è rimesso alla competenza esclusiva dello Stato: art. 117, comma 3, lettera l) Cost. novellato.

Ora, la tesi dell'abrogazione della legge statale (articolo 8 legge n. 977) per effetto della legge regionale, in disparte ogni considerazione sui limiti di tale efficacia abrogante in materie di legislazione concorrente, quale quella della tutela e sicurezza del lavoro e fors'anche esclusiva (anche i genitori hanno, come sopra visto, un proprio diritto sociale alle prestazioni sanitarie del proprio figlio minore), determinerebbe un'ingerenza diretta nella materia penale.

Infatti, l'articolo 26 della legge n. 977 punisce l'inosservanza di una serie delle disposizioni contenute nella stessa legge, tra cui quelle dell'articolo 8, con la pena dell'arresto.

Privando la norma penale del suo oggetto, essa verrebbe in buona sostanza abrogata da una norma regionale: il che non può avvenire.

Sulla questione si è, d'altronde, espressa anche la procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, con parere reso in risposta ai quesiti formulati in merito dalla Direzione regionale del lavoro di Milano. Il predetto ufficio giudiziario, dopo avere perspicuamente rilevato che la legge regionale della Lombardia ha soltanto semplificato la materia delle visite sanitarie e dei relativi certificati rimettendone la competenza anche a strutture diverse dalle Asl, ha ritenuto in proposito che la legge regionale "in virtù della riserva di legge statale in materia penale (art. 25 Cost.) non può avere avuto alcun effetto abrogativo totale o parziale sugli obblighi di cui ai commi 1,2,4,5, e 7 dell'art. 8 della legge n. 977/67 poiché tuttora sanzionati penalmente dalla stessa legge ed ha concluso nel senso dell'esistenza di un preciso dovere da parte dei medici del servizio sanitario nazionale non inquadrati nei servizi delle Ausl, all'espletamento delle visite ed al rilascio delle rispettive certificazioni.

D'altra parte, la stessa Regione Lombardia coglie, involontariamente, la non percorribilità dell'opzione ermeneutica prescelta, laddove evidenzia, nella citata circolare del 14.11.2001, il problema che si creerebbe per quei cittadini, soprattutto di



Sindacale

altre regioni regionali, ai quali le amministrazioni pubbliche dovessero richiedere, a pena di non stipulazione dei contratti di lavoro, l'esibizione di certificazione attestante la propria idoneità fisica all'impiego.

In conclusione, nel condividere totalmente le perplessità dell'amministrazione referente, la Sezione ritiene la tesi della Tergione Lombardia priva di fondamento giuridico

Pqm

La Sezione esprime il parere nelle esposte considerazioni.

Trasformazione da tempo parziale a pieno e indennità di maternità

L'Inps ha ribadito che in caso di conversione del contratto da part-time a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità è quella prevista per l'attività a tempo pieno e non del periodo di paga precedente l'inizio del citato congedo, così come previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 151/2001.

► MESSAGGIO Inps n. 011635 del 13/4/2006. **Indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time.**

L'art. 60 del Dlgs n. 151/2001, al secondo comma prevede testualmente "ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'art. 23, comma 4".

La suddetta norma va interpretata nel senso di considerare quale base di calcolo per l'indennità in questione, relativamente al periodo di astensione obbligatoria coincidente con la prevista attività lavorativa a tempo pieno, anziché la retribuzione del periodo di paga precedente l'inizio del congedo della lavoratrice, la retribuzione dovuta per l'attività lavorativa a tempo pieno che la stessa avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi in ragione del proprio stato.

La suddetta interpretazione è coerente con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sempre più tendente ad assicurare l'effettiva tutela dei genitori lavoratori, secondo la quale occorre rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che rendono in concreto più difficile lo svolgimento del ruolo insostituibile di madre o di padre; di qui la necessità di evitare che dalla disciplina del rapporto di lavoro derivi una sostanziale menomazione economica a motivo della maternità o paternità.

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

Lavoratori extracomunitari Permesso di soggiorno e documenti per la guida

Il ministero dei Trasporti, a seguito di chiarimenti provenienti dal ministero dell'Interno, ha precisato che la sola ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari rende possibile l'avvio del procedimento, ma non anche il rilascio della patente di guida o della carta di circolazione che, in ogni caso, deve essere subordinato all'esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.

► NOTA ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 20 marzo 2006. **Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo. Rilascio documenti di guida e di circolazione. Chiarimenti.**

Codesti uffici hanno avuto modo di segnalare, a questa sede, difficoltà operative ed interpretative in ordine alla possibilità di rilasciare documenti di circolazione e di guida in capo a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo; conseguentemente, trattandosi di questione strettamente connessa ad interessi di ordine pubblico, questo dipartimento ha provveduto a proporre apposito quesito al ministero dell'Interno.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in talune realtà territoriali (in particolare, Forlì-Cesena e Rimini) sono intercorsi specifici accordi tra i locali uffici della Motorizzazione e le competenti questure e prefetture nell'ammettere la possibilità del rilascio dei documenti in parola in favore dei cittadini che avessero in corso il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

In tali specifici casi, le autorità di polizia interessate hanno regolamentato una apposita procedura che prevede una prenotazione (attestata da apposita ricevuta) per la presentazione della richiesta di rinnovo che viene accettata solo previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge; cosicché, alla data programmata, il cittadino presenta la domanda (con rilascio della relativa ricevuta) e nei quindici giorni successivi è rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sebbene dette iniziative siano apparse meritevoli di considerazione, questo dipartimento non ha potuto ignorare che in tal modo veniva a determinarsi sul territorio nazionale una rilevante diversità di comportamenti tra i diversi uffici della Motorizzazione.

Si è pertanto imposta l'assoluta ed urgente necessità di acquisire dal ministero dell'Interno chiare ed univoche indicazioni non solo sulla valenza delle ricevute di richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno, ma anche sulle ricevute di prenotazione in uso, in particolare, presso le questure di Forlì-Cesena e di Rimini, anche allo scopo di verificare se sussistessero i presupposti per generalizzare tali esperienze su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo, il ministero dell'Interno, che legge per opportuna conoscenza, ha espresso il proprio parere con nota del 1° febbraio 2006, con la quale ha definitivamente chiarito che



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

“la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non può ritenersi equivalente al permesso di soggiorno stesso, seppur rilasciata ad un cittadino straniero identificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma per quella tipologia di permesso di soggiorno”. Tanto è vero che “ove il legislatore ha inteso dare rilevanza diversa alla ricevuta di presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, lo ha espressamente previsto, con le modifiche apportate dal Dpr 334/04 al “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”, in materia di iscrizione anagrafica e di iscrizione al servizio sanitario nazionale, prevedendo che, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, tali iscrizioni non decadono.”.

Per le medesime argomentazioni illustrate dal ministero dell’Interno, ed anzi a maggior ragione, deve quindi dedursi che nemmeno la ricevuta di prenotazione per la presentazione della richiesta di rinnovo possa essere ritenuta equivalente al permesso di soggiorno.

Il ministero dell’Interno, inoltre, ha precisato che la sola ricevuta di presentazione della istanza renda possibile l’avvio del procedimento ma non anche il rilascio della patente di guida (o della carta di circolazione) che, in ogni caso, deve essere subordinato all’esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Quest’ultima indicazione, certamente condivisibile, deve tuttavia trovare applicazione concreta nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano i procedimenti amministrativi in materia di motorizzazione e, in specie, di quelle che impongono il rilascio in tempo reale dei documenti di circolazione e di guida.

Conseguentemente, si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti direttive.

a) Patenti di guida

1. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine dell’ammissione dei candidati agli esami di teoria ed al fine del rilascio del foglio rosa.

2. Ai fini dello svolgimento dell’esame di guida, il candidato deve necessariamente esibire il permesso di soggiorno rinnovato.

Pertanto, tenuto conto dei tempi di attesa per il rinnovo dei permessi di soggiorno, si ritiene indispensabile che gli uffici in indirizzo rendano chiaramente edotti gli utenti interessati che, nelle more del rinnovo, potrebbe venire a scadenza il foglio rosa, con tutti gli oneri che ne derivano;

3. Il candidato deve essere ammesso all’esame di guida anche quando dalla predetta ricevuta si evince che il permesso di soggiorno, del quale è stato richiesto il rinnovo, non è ancora scaduto di validità;

4. In tutte le altre ipotesi di rilascio o di duplicazione della patente (es. rilascio per conversione di patente estera, duplicazione per deterioramento, ecc.), la predetta ricevuta deve essere ritenuta utile al fine dell’avvio del procedimento stesso, ma la concreta consegna del documento resta subordinata all’esibizione del permesso di soggiorno rinnovato a meno

che, come già evidenziato al precedente punto 3, dalla ricevuta stessa non si evinca che il permesso di soggiorno non è ancora scaduto di validità.

b) Carte di circolazione

1. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine dell’avvio del procedimento di immatricolazione (ovvero di annotazione del trasferimento della proprietà e, in genere di aggiornamento o di duplicazione della carta di circolazione) in tutte le ipotesi che attualmente non ricadono nella procedura “STA cooperante”, fermo restando che la consegna materiale del documento resta subordinata all’esibizione del permesso di soggiorno rinnovato a meno che, anche in tal caso, dalla ricevuta stessa non si evinca che il permesso di soggiorno non è ancora scaduto di validità;

2. L’espletamento delle operazioni con procedura “STA cooperante” restano, viceversa, strettamente connesse al possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità; pertanto, anche in tal caso, la ricevuta in parola deve ritenersi utile laddove attestati che il permesso di soggiorno, del quale è stato richiesto il rinnovo, non è ancora scaduto di validità.

La ricevuta deve, in ogni caso, essere esibita unitamente ad una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di rinnovo. La presente circolare entra in vigore il 3 aprile 2006; a decorrere da tale data non potranno essere più accettate le ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno e dovrà ritenersi abrogata ogni altra eventuale direttiva in contrasto con i contenuti della presente circolare.

Agenti e rappresentanti Validità degli accordi economici collettivi

A seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue che ha bocciato i criteri fissati dalla contrattazione collettiva del 1992 sul calcolo dell’indennità di fine rapporto, le associazioni degli agenti e rappresentanti Fnaarc, Usarci, Fiarc, Ugl, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno ribadito in una nota comune la piena validità degli attuali Accordi economici collettivi ed in particolare della regolamentazione dell’indennità di fine rapporto ridefinita ad integrazione di quanto previsto nella normativa comunitaria ed italiana.

► **NOTA Fnaarc. Agenti di commercio su sentenza Ue: rimane valido il contratto.**

In merito alla sentenza della Corte di giustizia europea, la C-465/04 del 23 marzo 2006, che bocciava di fatto i criteri fissati dalla contrattazione collettiva sul calcolo dell’indennità di fine rapporto, le organizzazioni sindacali degli agenti di commercio Fnaarc, Usarci, Fiarc, Ugl, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil ribadiscono in una nota comune “la piena



Sindacale

validità dello strumento di contrattazione privatistica "Accordi economici collettivi", per la regolamentazione delle attività degli agenti e rappresentanti di commercio, ed in particolare delle indennità di fine rapporto, ad integrazione di quanto previsto nella normativa comunitaria ed italiana".

► **SENTENZA** della Corte di giustizia europea (Prima Sezione) 23 marzo 2006. **Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/Cee – Diritto dell'agente commerciale ad un'indennità dopo la cessazione del rapporto.**

Nella causa C-465/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 Ce, dalla Corte suprema di cassazione con decisione 11 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2004, nella causa (...) contro (...), la Corte (Prima Sezione), ha pronunciato la seguente sentenza:

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (Gu L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la (...) e la signora (...) in ordine all'ammontare dell'indennità di cessazione del rapporto dovuta a quest'ultima a seguito della risoluzione del suo rapporto da parte della detta società.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 L'art. 17 della direttiva dispone:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:

– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20.

b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

(...)

6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione dell'articolo 30 e gli sottopone, se del caso,

proposte di modifica».

4 L'art. 19 della direttiva prevede:

«Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale».

Normativa nazionale

5 Gli artt. 17 e 19 della direttiva sono stati trasposti nell'ordinamento interno dall'art. 1751 del Codice civile italiano (in prosieguo: il «Codice civile»). A seguito dell'adozione del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Supplemento ordinario alla Guri n. 221 del 20 settembre 1991), la formulazione di tale disposizione nazionale è stata modificata ed è ormai fondata su quella dei detti articoli della direttiva. Analogamente all'art. 17 di quest'ultima, essa rispecchia un indirizzo meritocratico quanto al calcolo dell'indennità a cui l'agente commerciale ha diritto dopo la cessazione del suo rapporto.

6 Il 27 novembre 1992 la Confcommercio (Organizzazione rappresentativa delle imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi) e la Fnaarc (Organizzazione rappresentativa degli agenti e rappresentanti di commercio) hanno concluso un accordo collettivo (in prosieguo: la «convenzione del 1992») il cui contenuto è del seguente tenore:

«I. In riferimento a quanto previsto dall'art. 1751 cod.civ., come modificato dall'art. 4 Dlgs 10 settembre 1991, n. 303, ed in particolar modo al principio dell'equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta all'agente o rappresentante un'indennità, la misura della quale sarà pari all'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:

A. Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 3% sulle provvigioni fino a L. 24 milioni annui;
- 1% sulla quota di provvigioni tra L. 24 000 001 e L. 36 milioni annui.

B. Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 3% sulle provvigioni fino a L. 12 000 000 annui
- 1% sulla quota di provvigioni tra L. 12 000 001 e L. 18 000 000 annui.

(...)

Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 cod. civ.

II. Sempre in attuazione dell'art. 1751 cod. civ., in aggiunta alla somma di cui al precedente punto I della presente normativa verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:

- 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia;
- 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

(...)

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell'art. 1751 cod. civ., costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. (...).

7 Secondo l'accordo del 1992, il calcolo dell'indennità alla quale l'agente commerciale ha diritto dopo la cessazione del suo contratto è quindi fondato, contrariamente ai criteri enunciati agli artt. 17 della direttiva e 1751 del Codice civile, nella sua versione modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (in prosieguo: l'«art. 1751 del Codice civile»), su percentuali fisse delle provvigioni percepite dal detto agente commerciale e sulla durata del contratto di agenzia.

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

8 La (...) ha risolto, a far data dal 30 giugno 1998, il contratto concluso con la sig.ra (...). Ai sensi della sua clausola 10, il detto contratto «è sottoposto alle disposizioni del codice civile, alle leggi speciali riguardanti il mandato di agenzia, agli accordi economici collettivi riguardanti il settore commerciale (...).

9 Ritenendo che il calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto dovesse essere fondato sull'accordo del 1992, la (...) ha proposto alla sig.ra (...) di liquidarle la somma di ltl 78 880 276 a titolo della suddetta indennità.

10 Ritenendo che tale somma fosse insufficiente, il 12 aprile 1999 la sig.ra (...) ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere la condanna della (...) a versarle la somma di ltl 181 889 420 in applicazione dei criteri sanciti all'art. 1751 del codice civile.

11 Essendo stato respinto il detto ricorso del Tribunale di Milano in accoglimento della tesi della (...), la sig.ra (...) ha interposto appello dinanzi alla Corte d'appello di Milano. Tale giudice ha accolto l'appello e ha riconosciuto all'interessata il diritto ad un'ulteriore somma di ltl 57 000 000 in applicazione dell'art. 1751 del codice civile.

12 La (...) ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano. Tale società ha in particolare sostenuto che il rinvio al principio dell'autonomia della volontà delle parti e, di conseguenza, agli accordi collettivi è espressamente autorizzato dall'art. 1751 del codice civile nel caso in cui questi ultimi prevedano condizioni più favorevoli per l'agente commerciale rispetto a quelle risultanti dall'applicazione del regime previsto dalla normativa di legge. La valutazione del carattere più favorevole dell'indennità prevista dalla normativa collettiva dovrebbe effettuarsi ex ante. Orbene, dato che il regime istituito dall'accordo collettivo garantisce in ogni caso il beneficio di un'indennità all'agente commerciale, bisognerebbe concluderne che esso è più favorevole a quest'ultimo di quello istituito dall'art. 1751 del codice civile.

13 La sig.ra (...) ha proposto un ricorso in cassazione incidentale in quanto l'indennità di cessazione del rapporto ad essa dovuta avrebbe dovuto corrispondere, in applicazione dei criteri sanciti all'art. 1751 del codice civile, ad un'indennità di ammontare vicino a quello chiesto in primo grado.

14 Risulta dalla decisione di rinvio che né la giurisprudenza né la dottrina italiana sono giunte a conclusioni unanimesi in ordine alla legalità dell'accordo del 1992.

15 Di conseguenza, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, alla luce del tenore e delle finalità dell'art. 17 della direttiva e, eventualmente, dei criteri che esso offre riguardo alla quantificazione dell'indennità dal medesimo prevista, il successivo art. 19 [sia] interpretabile o meno nel senso che la normativa nazionale di attuazione della direttiva può consentire che un accordo (o contratto) collettivo (vincolante per le parti di determinati rapporti) preveda, invece che un'indennità dovuta all'agente nel concorso delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'art. 17 e liquidabile secondo criteri desumibili dal medesimo, un'indennità che, da un lato, sia dovuta all'agente a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui ai due trattini della lett. a) di detto paragrafo 2 (e, per una parte dell'indennità stessa, in ogni caso di risoluzione del rapporto), e, dall'altro, sia quantificabile non già secondo i criteri ricavabili dalla direttiva (e, ove del caso, nell'ammontare massimo dalla medesima precisato), ma secondo i criteri predeterminati dall'accordo economico collettivo. E cioè un'indennità che sia determinata (senza alcun riferimento specifico all'incremento degli affari procurato dall'agente) sulla base di determinate percentuali dei compensi ricevuti dall'agente nel corso del rapporto, con la conseguenza che l'indennità stessa, anche in presenza nella misura massima, o in misura elevata, dei presupposti cui la direttiva collega il diritto all'indennità, in molti casi dovrebbe essere liquidata in misura inferiore (anche molto inferiore) a quella massima prevista dalla direttiva e, comunque, a quella che avrebbe potuto essere stabilita in concreto dal giudice, se egli non avesse dovuto atternersi ai parametri di calcolo di cui all'accordo economico collettivo, invece che ai principi e ai criteri di cui alla direttiva.

2) Se il calcolo dell'indennità [debba] essere compiuto in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi clienti da lui procurati o al sensibile sviluppo da lui procurato degli affari con clienti preesistenti, e [l']applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell'importo, in considerazione del criterio dell'equità e del limite massimo previsto dalla direttiva, oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza dei computi, il limite massimo specificato dalla direttiva»

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione pregiudiziale

16 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 19 della direttiva debba essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto prevista all'art. 17, n. 2, della direttiva può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, con un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione.

17 Si deve rilevare, in via preliminare, che l'interpretazione



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi decreti circolari

degli artt. 17 e 19 della direttiva dev'essere considerata con riferimento all'obiettivo perseguito da quest'ultima e al sistema da essa istituito (v., in questo senso, sentenze 2 ottobre 1991, causa C-7/90, Vandevenne e a., Racc. pag. I-4371, punto 6, e 12 dicembre 1996, causa C-104/95, Kontogeorgas, Racc. pag. I-6643, punto 25).

18 Al riguardo è pacifico che la direttiva miri ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agente commerciale (sentenze 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone, Racc. pag. I-2191, punto 10, e 13 luglio 2000, causa C-456/98, Centrosteel, Racc. pag. I-6007, punto 13).

19 Come risulta dai suoi 'considerando' secondo e terzo, la direttiva mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali e a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale. A tal fine, la direttiva prevede in particolare norme che disciplinano, ai suoi artt. 13-20, la conclusione e l'estinzione del contratto di agenzia (sentenza 6 marzo 2003, causa C-485/01, Caprini, Racc. pag. I-2371, punto 4).

20 Per quanto riguarda l'estinzione del contratto, l'art. 17, n. 1, della direttiva istituisce un sistema che permette agli Stati membri di optare tra due soluzioni. Infatti, questi ultimi devono prendere le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità determinata secondo i criteri di cui al n. 2 dello stesso articolo, ovvero il risarcimento del danno con riferimento ai criteri definiti al n. 3 di tale norma.

21 La Repubblica italiana, la cui normativa nazionale era precedentemente fondata in larga misura su accordi collettivi, ha optato per la soluzione prevista al detto art. 17, n. 2.

22 Secondo la giurisprudenza della Corte, il regime istituito dagli artt. 17-19 della direttiva presenta, in particolare sotto il profilo della tutela dell'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto, un carattere imperativo (sentenza 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar, Racc. pag. I-9305, punto 21).

23 La Corte ne ha concluso che una preponente non può eludere le dette disposizioni con il semplice espediente di una clausola sulla legge applicabile, senza che sia stata sollevata la questione se tale legge applicabile abbia operato o meno a scapito dell'agente commerciale (citata sentenza Ingmar, punto 25).

24 Per quanto riguarda l'art. 19 della direttiva, occorre anzitutto ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, i termini impiegati per istituire esenzioni ad un principio generale sancito dalla normativa comunitaria, come quello risultante dal regime indennitario previsto all'art. 17 della direttiva, vanno interpretati in senso restrittivo (v., in questo senso, sentenza 18 gennaio 2001, causa C-150/99, Stockholm Lindöpark, Racc. pag. I-493, punto 25).

25 Si deve rilevare poi che l'art. 19 della direttiva prevede la possibilità per le parti di derogare alle disposizioni dell'art. 17 di quest'ultima prima della scadenza del contratto, a condizione che la deroga prevista non sia sfavorevole all'agente

commerciale. È quindi giocoforza constatare che la natura sfavorevole o meno della detta deroga dev'essere valutata al momento in cui le parti la prevedono. Queste ultime non possono convenire una deroga di cui esse ignorano se essa si rivelerà, alla cessazione del contratto, a favore ovvero a scapito dell'agente commerciale.

26 Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dall'obiettivo e dal carattere del sistema istituito dagli artt. 17 e 19 della la direttiva, quali precisati ai punti 19 e 22 della presente sentenza.

27 Occorre pertanto inferire dalle considerazioni che precedono che l'art. 19 della direttiva dev'essere inteso nel senso che una deroga alle disposizioni dell'art. 17 di quest'ultima può essere ammessa solo se, ex ante, è escluso che essa risulterà, alla cessazione del contratto, a detrimento dell'agente commerciale.

28 Ciò si verificherebbe, per quanto riguarda l'accordo del 1992, nell'ipotesi in cui potesse essere dimostrato che l'applicazione di tale accordo non è mai sfavorevole all'agente commerciale, in quanto esso garantirebbe sistematicamente a quest'ultimo, alla luce di tutti i rapporti giuridici che possono essere instaurati tra le parti di un contratto di agenzia commerciale, un'indennità superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 17 della direttiva.

29 Il solo fatto che il detto accordo possa essere favorevole all'agente commerciale nel caso in cui quest'ultimo abbia diritto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 17, n. 2, della direttiva, solo ad un'indennità molto ridotta, o addirittura non abbia diritto ad alcuna indennità, non può bastare a dimostrare che esso non deroga alle disposizioni degli artt. 17 e 18 della direttiva a detrimento dell'agente commerciale.

30 Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie a tal fine.

31 Infine, si deve rilevare che solo nell'ipotesi in cui l'accordo del 1992 desse la possibilità di cumulare, anche solo parzialmente, l'indennità calcolata secondo le disposizioni di tale accordo con l'indennità prevista dal regime istituito dalla direttiva esso potrebbe essere qualificato favorevole all'agente commerciale. Tale possibilità è tuttavia espressamente esclusa dalla dichiarazione a verbale delle parti firmatarie del detto accordo.

32 Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 19 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, della direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione.

Sulla seconda questione

33 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto debba essere effettuato in maniera analitica, come previsto dall'art. 17, n. 2, della direttiva, o se altre modalità di



Sindacale

calcolo, che accordino in particolare un più ampio spazio al criterio dell'equità, siano autorizzate.

34 Al riguardo si deve rilevare che, benché il regime istituito dall'art. 17 della direttiva sia imperativo e fissi un ambito (citata sentenza Ingmar, punto 21), esso non fornisce tuttavia indicazioni dettagliate per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto.

35 Così, la Corte ha dichiarato che, all'interno di tale ambito, gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell'indennità (citata sentenza Ingmar, punto 21). La Commissione ha sottoposto al Consiglio, così come essa era tenuta in forza dell'art. 17, n. 6, della direttiva, la relazione sull'applicazione dell'art. 17 della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, presentata dalla Commissione il 23 luglio 1996 [COM(96) 364 def.]. Tale relazione fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell'indennità e mira a facilitare un'interpretazione più uniforme di tale art. 17.

36 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, all'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimen-

to al criterio dell'equità.

Sulle spese

37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L'art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione.

2) All'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Subordinazione annullata e restituzione delle somme pagate al lavoratore

► CASSAZIONE sezione lavoro 25 agosto 2005, n. 17330 (da Dir. e Prat. Lav. n. 9/06, pag. 529). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere - Riconoscimento con sentenza della Corte di cassazione della natura autonoma del rapporto di lavoro - Somme erogate al lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento danno, dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento riferito a rapporto di lavoro subordinato - Ripetibilità delle somme, ai sensi dell'art. 336 Cod. proc. civ., da parte del datore di lavoro in conseguenza della cassazione della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.**

Il venir meno, a seguito di sentenza della Corte di cassazione, della pronuncia che aveva riconosciuto un rapporto di lavoro

Giurisprudenza

subordinato in luogo di un rapporto di lavoro autonomo e disposto il ripristino del rapporto con la reintegrazione del lavoratore licenziato, comporta, da un lato la caducazione del diritto a differenze retributive - che trovavano titolo in parametri retributivi riferiti a lavoratori subordinati - e al risarcimento della natura per l'illegittimità del licenziamento e, dall'altro, che il definitivo accertamento della natura autonoma del rapporto impedisce l'applicazione dell'art. 2126 cod. civ., rendendo irrilevante la messa a disposizione delle energie lavorative. Pertanto, in conseguenza dell'affermazione definitiva della diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro - autonomo anziché subordinato - e del venir meno, perciò, del titolo di base al quale erano state incassate le relative somme da parte del lavoratore, trova applicazione l'art. 336 cod. proc. civ. che legittima il datore di lavoro a richiedere la restituzione di quelle somme.

Licenziamento illegittimo e successiva domanda di reintegrazione

► CASSAZIONE sezione lavoro 11 luglio 2005, n. 14496 (da Dir. e Prat. Lav. n. 6/06, pag. 349). **Controversie del lavoro -**



Sindacale

Domanda giudiziale - Domande nuove in corso di causa - Divieto - Licenziamento - Impugnazione - Domanda originaria diretta solo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento - Successiva domanda di reintegrazione - Inammissibilità.

Nel rito del lavoro, caratterizzato da una rigida disciplina della fase introduttiva, integra una vera e propria "mutatio libelli", come tale non consentita, la formulazione di una domanda che, ad integrazione di quella originariamente pro-

L'Informatore

giugno 2006

Giurisprudenza

posta, concernente la sola declaratoria di illegittimità di un licenziamento, abbia ad oggetto l'applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, atteso che essa implica non solo un mutamento del "petitum" ma anche della "causa petendi", in quanto l'applicabilità della tutela reale presuppone, in particolare, la sussistenza di un determinato requisito dimensionale la cui valutazione da parte del giudice comporta l'inserimento nel processo dell'allegazione di un fatto costitutivo precedentemente non dedotto.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

**Amministrazione
del personale**

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1287,26+180,76	540,37	25,46
I	1159,57	537,52	24,84
II	1003,02	532,54	22,83
III	857,31	527,90	21,95
IV	741,46	524,22	20,66
V	669,88	521,94	20,30
VI	601,42	519,76	19,73
VII	514,90+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	702,11	424,47
II Seconda metà	852,57	428,67
III Prima metà	600,12	420,77
III Seconda metà	728,71	424,93
IV Prima metà	519,02	417,83
IV Seconda metà	630,24	421,97
V Prima metà	468,92	416,31
V Seconda metà	569,40	420,13
VI Prima metà	420,99	414,28
VI Seconda metà	511,21	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	699,91	530,04	15,49
II	589,57	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	8,81
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	8,16
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	7,60
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	6,95
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	6,55
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	6,18
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	5,80
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	5,58
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	5,50
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	5,15

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	8,78
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	8,13
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	7,57
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	6,93
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	6,53
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	6,17
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	5,78
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	5,56
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	5,48
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	5,14

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)		Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai € 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio

	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti

	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda [A*]	Quadro [B]	Totale [A+B]
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 6%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere l'11%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005
Quadri	2,74	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,55	2	1,92
2	2,30	3	1,73
3	2,08	4	1,58
4	1,90	5	1,48
5	1,79	6	1,39
6	1,68	Operatori di vendita	
7	1,56	1a categoria	1,84
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,67
2	1,69		
3	1,53		
4	1,41		
5	1,33		
6	1,25		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliera corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliera spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
	B e C			



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
				Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

L'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

'l'Informatore

giugno 2006

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Incidenza delle riduzioni di retribuzione sul calcolo della misura della pensione **Pag. 31**
- ▶ Il coniuge divorziato, titolare di assegno divorziale, ha diritto alla pensione ai superstiti. Messaggio Inps n. 2504/2006. **Pag. 32**
- ▶ Contributi volontari dei lavoratori dipendenti per l'anno 2006. Circolare Inps n. 53/2006 **Pag. 32**
- ▶ Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali anno 2006 **Pag. 34**

ASSISTENZA

- ▶ Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Circolare Inps n. 47bis/2006 **Pag. 36**
- ▶ Maternità dirigenti. Legge n.104 del 24 febbraio 2006 **Pag. 36**
- ▶ Lavoratrici autonome. Indennità di maternità e rateazione contributiva. Messaggio Inps n.11634/2006. Corresponsione dell'indennità di maternità alle lavoratrici autonome autorizzate al pagamento rateale dei contributi **Pag. 36**
- ▶ Contributo Cuaf: non computabilità del socio non operativo ai fini della riduzione. **Pag. 37**
- ▶ Cigs e mobilità per i dipendenti di aziende commerciali, di agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza **Pag. 37**
- ▶ Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti **Pag. 38**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Corte di cassazione, 10 gennaio 2006 n.168. Rapporto di lavoro part time e agevolazioni contributive. Requisiti . . . **Pag. 38**
- ▶ Codice di comportamento del personale ispettivo del ministero del Lavoro e dell'Inps. Circolare ministero del Lavoro n.13/2006. Circolare Inps n. 60/2006. **Pag. 38**

IN PRIMO PIANO

Incidenza delle riduzioni di retribuzione sul calcolo della misura della pensione

L'Inps torna a trattare dell'ipotesi in cui il lavoratore, negli ultimi cinque anni di attività lavorativa, subisca una riduzione dell'importo della retribuzione e ribadisce che è possibile escludere dal calcolo della pensione l'intero periodo successivo alla riduzione.

▶ MESSAGGIO Inps n. 12002/2006. **Sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1994.**

Da parte di alcune strutture periferiche sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della sentenza n. 264 del 1994 della Corte costituzionale, anche a seguito di alcuni comportamenti difformi che si sarebbero evidenziati sul territorio.

In particolare è stato chiesto se, in presenza di una riduzione della retribuzione nell'ultimo quinquennio, sia possibile neutralizzare, ai fini del calcolo della pensione, esclusivamente i periodi di attività lavorativa meno retribuiti che abbassano la retribuzione media settimanale di riferimento, e calcolare la pensione prendendo in considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, unicamente i periodi durante i quali siano state percepite retribuzioni superiori.

Al riguardo si richiama il punto 2 della circolare n. 133 del 1997, con la quale è stato precisato che "ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza n. 264 deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui è iniziata tale riduzione".

Si ribadisce pertanto l'impossibilità di procedere alla neutralizzazione di singoli periodi, e la necessità di escludere dal calcolo della pensione anche tutti i periodi di lavoro successivi alla riduzione retributiva.

WELFARE



Welfare

Il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, ha diritto alla pensione ai superstiti **Messaggio Inps n. 2504/2006**

► MESSAGGIO Inps n. 2504/2006. **Articolo 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2005. Attribuzione al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti.**

La legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante "Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità dal coniuge divorziato", all'articolo 5 (all.1) ha statuito che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970".

Pertanto, nei confronti dell'ex coniuge divorziato si verificano le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità allorché sia avvenuto il riconoscimento all'assegno divorzile di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 da parte del Tribunale. Pertanto le domande intese ad ottenere il trattamento pensionistico di che trattasi, presentate da ex coniugi divorziati, dovranno essere corredate della sentenza da cui risulti l'effettiva titolarità dell'assegno divorzile.

Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite con circolare n. 132 del 27.6.2001; in particolare, per quanto concerne le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato (v. p.1.1. della circolare n. 132)

Si rammenta che in caso di concorso del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, con il coniuge superstite, tenuto conto che il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, le strutture periferiche dovranno procedere alla ripartizione della prestazione di che trattasi tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

Infatti l'Istituto non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce

L'Informatore

giugno 2006

Previdenza

giuridicamente il titolo per la determinazione dell'ammontare di detta quota (circolare n. 132, p. 2.1).

Contributi volontari dei lavoratori dipendenti per l'anno 2006 **Circolare Inps n. 53/2006**

L'Istituto di previdenza ha comunicato la variazione degli importi delle retribuzioni settimanali sulle quali sono calcolati i contributi volontari dei lavoratori dipendenti per l'anno 2006.

► CIRCOLARE Inps n. 53/2006. **Contributi volontari per l'anno 2006.**

1. Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l'anno 2006

L'Istat ha comunicato che la variazione percentuale verificata nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004 ed il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 è risultata dell'1,70%.

Le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l'anno 2006 subiranno pertanto lo stesso aumento percentuale.

L'art. 7, comma 2, del Dlgs 184/97 dispone che l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 638/1983, e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell'indice Istat, pertanto, per l'anno 2006:

la retribuzione minima settimanale è pari a € 171,03;

la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 39.297,00;

il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo è di € 85.478,00.

Per l'anno 2006 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota lvs dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2005. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.

Si ricorda che l'aliquota lvs relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,57%. Le aliquote lvs relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31/12/1995, sono invece riepilogate - per anno solare, dal 1997 ad oggi - nella tabella che segue. Con l'occasione appare utile riepilogare - per il medesimo



Welfare

L'Informatore

giugno 2006

Previdenza

WELFARE

Anno	Aliquota Ivs	Retr. Minima Settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art.2 co.18, L.335/95
1997	28,37%	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000
1998	28,17%	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000
1999	28,57%	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000
2000	28,57%	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000
2001	29,07%	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000
2002	29,07	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00
2003	29,57%	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00
2004	29,57%	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00
2005	30,07%	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.089,00
2006	30,07%	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00

periodo - anche i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile) ed ai massimali di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995.

2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell'evidenza contabile separata del Fpld ed al Fondo Volo

Gli iscritti all'evidenza contabile separata del Fpld (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex Inpdai) continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 32,70 %.

Per i proscrittori volontari del Fondo Volo sono invece previste aliquote contributive differenziate in relazione alla decorrenza della rispettiva iscrizione al Fondo:

per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1995 si conferma l'aliquota del 40,82 %,

per quelli iscritti dopo tale data, l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per il Fpld, pari al 32,70 %.

3. Chiarimenti

A chiarimento dei quesiti pervenuti da più sedi si ritiene opportuno precisare alcuni concetti di massima.

3.1 Criteri di attribuzione della categoria professionale (qualifica).

L'aspetto relativo all'attribuzione della categoria nella quale effettuare la prosecuzione volontaria nei casi di "contribuzione mista" è tuttora disciplinato dall'articolo 8, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Detta norma dispone che "gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156".

Le disposizioni successive al citato decreto hanno, infatti, modificato i requisiti di accesso alla prosecuzione volontaria (v. art. 1, legge 18 febbraio 1983, n. 47) e la base imponibile sulla quale calcolare il contributo dovuto (v. art. 7, c. 1, Dlgs 30 aprile 1997, n. 184) ma non hanno apportato alcuna modifica ai criteri fissati dalla norma richiamata in merito alla

categoria da assegnare al proscritto volontario all'atto dell'autorizzazione, che va ricercata applicando il criterio della prevalenza, nel senso sopra specificato.

Sull'argomento si rinvia alle istruzioni pubblicate nella parte seconda, punto 4, della circolare n. 312 C. e V. del 3 agosto 1972 ed in particolare - per i casi di contribuzione mista agricola e non agricola - alle modalità illustrate al punto 17 della circolare n. 146 Dsead del 9 luglio 1973.

3.2 Contributi volontari e congedi parentali

Come precisato con circolare n. 85 del 26 aprile 2002, in corrispondenza dei periodi di congedo straordinario fruito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 è dovuto l'accredito di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità.

In merito si sottolinea che, pur trattandosi di periodi durante i quali il rapporto di lavoro viene sospeso, per effetto della contribuzione figurativa non viene comunque meno il rapporto assicurativo, circostanza che costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione, come disposto dall'art. 5 del Dpr 31.12.1971, n. 1432.

3.3 Documentazione contributiva

Come noto, con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i dati retributivi e le informazioni che implementano le posizioni assicurative individuali vengono inviate all'Istituto con periodicità mensile attraverso il nuovo tracciato, denominato "EMens" (tale sistema di denuncia riguarda i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C - dati previdenziali ed assistenziali Inps - del modello 770 semplificato, i committenti già obbligati alla compilazione del modello Gla e gli associanti in partecipazione).

Nel richiamare il messaggio 36298 del 3 novembre 2005 - con cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di valutazione dei dati retributivi/contributivi esposti nelle singole denunce EMens - si ribadisce che le Sedi non dovranno più richiedere dichiarazioni e/o documenti sostitutivi (mod. Sa sost) per i periodi oggetto di dichiarazione mensile, ma dovranno utilizzare le informazioni disponibili nel flusso EMens, secondo l'attuale tracciato, ancorché dette informazioni non risultino ancora registrate negli estratti conto.



Welfare

'Informatore

giugno 2006

Previdenza

Allegato 1

**Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria
Decorrenza 1° gennaio 2006**

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale		Retribuzione media settimanale imponibile
18		fino a € 171,11	171,03
19	oltre €	171,11 fino a € 182,43	176,87
20	oltre €	182,43 fino a € 194,67	188,67
21	oltre €	194,67 fino a € 208,19	201,52
22	oltre €	208,19 fino a € 223,56	215,76
23	oltre €	223,56 fino a € 240,17	231,72
24	oltre €	240,17 fino a € 256,70	248,44
25	oltre €	256,70 fino a € 275,76	266,22
26	oltre €	275,76 fino a € 297,87	286,99
27	oltre €	297,87 fino a € 320,11	309,16
28	oltre €	320,11 fino a € 341,99	331,23
29	oltre €	341,99 fino a € 364,34	353,35
30	oltre €	364,34 fino a € 385,94	375,31
31	oltre €	385,94 fino a € 410,72	398,62
32	oltre €	410,72 fino a € 435,33	423,19
33	oltre €	435,33 fino a € 459,87	447,59
34	oltre €	459,87 fino a € 484,57	472,21
35	oltre €	484,57 fino a € 509,06	494,68
36	oltre €	509,06 fino a € 533,49	521,33
37	oltre €	533,49 fino a € 557,93	545,76
38	oltre €	557,93 fino a € 582,68	570,39
39	oltre €	582,68 fino a € 607,46	594,88
40	oltre €	607,46 fino a € 631,66	619,54
41	oltre €	631,66 fino a € 656,32	644,01
42	oltre €	656,32 fino a € 681,16	668,80
43	oltre €	681,16 fino a € 705,88	693,39
44	oltre €	705,88 fino a € 730,65	718,19
45	oltre €	730,65 fino a € 755,31	742,92
46	oltre €	755,31	755,71

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari Retribuzioni convenzionali anno 2006

Con circolare n. 43 del 15.3.2006 (in www.inps.it) l'Inps rende note le retribuzioni convenzionali stabilite con Dm 31.1.2006 (Gazzetta ufficiale 10.2.2006, n. 34), da prendere a riferimento, per l'anno 2006, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi, ove esistenti.

Tali retribuzioni vengono prese in considerazione anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e mater-

nità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Si ricorda, in proposito, che il particolare regime contributivo previsto dalla legge 398 /87 non trova applicazione per i lavoratori italiani operanti nei seguenti Paesi:

Paesi esclusi dalla normativa legge 398/87

Non convenzionati S. Marino – Liechtenstein – Norvegia – Islanda – Turchia

Convenzionati Argentina – Australia – Brasile – Canada e Quebec – Capoverde – Israele – Jersey ed Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm, Iethou) – ex Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia) – Slovenia – Principato di Monaco – Tunisia – Uruguay – Usa – Venezuela – Città del Vaticano – Croazia.



Welfare

L'Informatore

giugno 2006

Previdenza

Con l'occasione l'Inps precisa che anche nei confronti della Svizzera trovano applicazione, in luogo delle convenzioni bilaterali, i regolamenti Cee n. 1408/71 e n.574/72.

Nel trasmettere copia delle tabelle riassuntive delle nuove retribuzioni convenzionali ricordiamo che per l'individuazione delle fasce imponibili si deve procedere alla "mensilizzazione" della retribuzione complessiva e, quindi, prendere in considerazione l'importo pari ad 1/12 della retribuzione annua contrattuale, comprensiva degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti.

Inoltre, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l'estero nel corso del mese, il valore convenzionale deve essere rapportato alle giornate lavorate (valore mensile diviso 26).

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili (rapporto di lavoro a tempo parziale).

Regolarizzazione contributiva

Le aziende che con la denuncia contributiva relativa al mese di gennaio 2006 non hanno potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali, potranno effettuare la regolarizzazione entro il 16 giugno 2006.

Ai fini della compilazione del modello DM10/2, le aziende interessate si devono attenere alle seguenti modalità:

- calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 2006 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- sommare alle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti, in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga;
- riportare le retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione nell'elemento <imponibile> del mese stesso dell'EMens.

WELFARE

Allegato 1

IMPIEGATI E OPERAI

Settore	Impiegati con funzioni direttive I livello	Impiegati di concetto II livello	Impiegati di concetto III livello
Terziario	2.038,13	1.913,36	1.792,64
	Personale d'ordine IV livello	Personale V livello	Personale VI livello
	1.700,37	1.642,34	1.225,65

QUADRI

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Terziario	I	Fino a 1.982,42	1.982,42
	II	da 1.982,43 a 2.505,29	2.505,29
	III	da 2.505,30 in poi	3.007,27

DIRIGENTI

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Terziario	I	Fino a 4.582,89	4.582,89
	II	Da 4.582,90 a 5.922,87	5.922,87
	III	Da 5.922,88 a 7.239,63	7.239,63
	IV	Da 7.239,64 in poi	8.556,41



Welfare

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni Circolare Inps n. 47 bis/2006

L'Istituto di previdenza rettifica gli importi già diffusi con la circolare n. 47/2006.

► CIRCOLARE Inps n. 47 bis/2006. **Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2006 della misura degli assegni e dei requisiti economici.**

Sulla base di una rettifica in corso di pubblicazione del comunicato del ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gu n. 60 del 13.3.2006, si modifica la circolare n. 47 del 20.3.2006.

Pertanto si comunicano i nuovi importi delle prestazioni di cui all'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 74 del Dlgs 26.3.2001, n. 151, da applicarsi per l'anno 2006, come modificati a seguito dell'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, è risultato pari al 1,7 per cento.

Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2006 è pari, nella misura intera, a euro 120,39.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a euro 21.671,69.

Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2005, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2005.

Assegno di maternità

A seguito del suddetto incremento Istat, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2006 al 31.12.2006 è pari a euro 288,75 per complessivi euro 1.443,73.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2006 al 31.12.2006, è pari a euro 30.099,59.

Le operazioni di riparametrazione dell'Ise dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al decreto del ministro per la Solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal decreto del ministro per la Solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.

Maternità dirigenti

L'Informatore

giugno 2006

Assistenza

Legge n. 104 24 febbraio 2006

Dal 1° aprile l'assicurazione obbligatoria per la maternità viene estesa alle lavoratrici ed ai lavoratori di tutti i settori con qualifica di dirigente.

Tale innovazione, recentemente introdotta dalla legge n.104/2006, anche se risponde ad una esigenza di carattere sociale, riconoscendo ai dirigenti una tutela già prevista per le restanti categorie di lavoratori, non può che essere valutata negativamente, per quanto ci riguarda, sotto il profilo economico.

Al riguardo va osservato che Confcommercio, unitamente alle altre parti datoriali, si è da sempre dichiarata contraria a tale scelta che, di fatto, comporta per le imprese un risparmio in termini di prestazioni sicuramente inferiore all'incremento degli oneri contributivi posti a loro carico.

Infatti, se da un lato viene posto a carico dell'Inps l'80% del trattamento economico previsto per i periodi di congedo per maternità/paternità che in passato era interamente erogato dal datore di lavoro, tuttavia viene introdotta a carico delle aziende l'aliquota contributiva di maternità già vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tale contributo per il nostro settore è pari allo 0,24%, mentre per l'industria e l'artigianato ammonta allo 0,46% delle retribuzioni imponibili relative ai dirigenti in forza all'azienda.

A questo punto, considerato l'inevitabile impatto della nuova disciplina sul costo del lavoro, sarà cura di tutte le parti datoriali monitorare l'operazione al fine di valutare l'opportunità di eventuali correttivi diretti ad evitare che vengano, di fatto, vanificati gli effetti degli sgravi contributivi previsti nell'ultima finanziaria.

Si fa, comunque, riserva di ritornare sull'argomento per trasmettere le istruzioni operative emanate dall'Inps.

Il testo della legge è stato pubblicato nel numero di maggio, nella sezione Sindacale.

Corresponsione dell'indennità di maternità alle lavoratrici autonome autorizzate al pagamento rateale dei contributi Messaggio Inps n.11634/2006

Con riferimento alla corresponsione della indennità di maternità alle lavoratrici autonome, intendendosi per tali le artigiane, le commercianti, le coltivatrici dirette, le colone, le mezzadre e le parasubordinate iscritte alla Gestione separata, l'Inps precisa che non può ritenersi applicabile il principio dell'auto-



Welfare

maticità delle prestazioni.

Ciò significa che l'erogazione dell'indennità avverrà soltanto in presenza del versamento effettivo dei contributi dovuti per i periodi previsti dalla legge.

Come noto, si tratta dei contributi corrispondenti ai periodi di maternità indennizzata (ovvero due mesi prima e tre mesi dopo il parto) per le lavoratrici autonome in genere, nonché dei contributi corrispondenti ad un periodo di almeno tre mesi nei dodici precedenti i due prima del parto, per le lavoratrici parasubordinate.

Nel caso in cui le lavoratrici in questione siano state autorizzate al pagamento rateale dei contributi, la richiesta di erogazione dell'indennità di maternità potrà essere accolta soltanto a fronte dell'effettivo versamento della sorte capitale, ovvero dei contributi, corrispondente al periodo indennizzabile, ancorché non sia stato ancora estinto il debito per le sanzioni, riferito al medesimo periodo.

Contributo Cuaf Non computabilità del socio non operativo ai fini della riduzione

Il comitato della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti presso l'Inps, con delibera del 13 febbraio 2006, ha esaminato l'ipotesi della riduzione dell'aliquota Cuaf a favore di una società in accomandita semplice.

È noto che la riduzione dell'aliquota contributiva ex Cuaf (che si applica sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) compete alle società commerciali, quando la maggioranza dei soci è iscritta nella gestione commerciali.

Relativamente alle società in accomandita semplice, il requisito di cui sopra è riferito ai soli soci accomandatari, senza tener conto degli accomandanti.

Nella fattispecie esaminata dal comitato, il socio accomandatario era regolarmente iscritto alla gestione commerciali e, pertanto, la società usufruiva della riduzione in questione, senonché, il medesimo socio ha deciso di cambiare la sua qualità, diventando accomandante: aveva, dunque, provveduto a cancellarsi dalla gestione dei commerciali, pur conservando il suo nome nella ragione sociale.

La società aveva continuato ad usufruire della riduzione contributiva, in quanto il nuovo socio accomandatario si era regolarmente iscritto alla gestione previdenziale, ricostituendo, dunque, la situazione precedente alle modifiche descritte.

La competente sede territoriale Inps, viceversa, è stata di diverso avviso, disconoscendo il diritto alla agevolazione in quanto, ai sensi dell'art. 2314 cod. civ., l'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali: si sarebbe trattato, in sostanza, di un socio accomandatario di fatto.

Conseguentemente, venendo meno il requisito dell'iscrizione

L'Informatore

giugno 2006

Assistenza

della maggioranza dei soci alla gestione previdenziale, verrebbe meno anche il diritto alla riduzione contributiva.

Il comitato, decidendo la controversia, ha premesso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione dei commerciali, è necessario che il soggetto svolga attività in favore dell'impresa in forma abituale e prevalente.

Nel caso in esame, il socio accomandante, ancorché gravato della responsabilità totale e solidale tipica del socio accomandatario, non può iscriversi alla gestione previdenziale, in quanto non risulta aver apportato alcuna attività prevalente nell'impresa.

Per quanto precede, il comitato ha ritenuto sussistere il diritto della società alla riduzione contributiva.

Cigs e mobilità per i dipendenti di aziende commerciali, di agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza

Con il messaggio n. 9419 del 27 marzo 2006, l'Inps autorizza il pagamento dell'indennità di mobilità anche ai lavoratori licenziati nel corso dell'anno 2005 da imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il pagamento è stato autorizzato in quanto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto n. 38023 del 27 febbraio 2006, emanato sulla base dell'art.8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005 n.203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto, tra l'altro, il completamento degli interventi relativi alla concessione dei trattamenti di mobilità per l'anno 2005 nel limite di spesa di 12.330 milioni.

Come è noto, la misura dell'indennità di mobilità relativa al 2005 ha subito una riduzione del trenta per cento, prendendo a riferimento il 100% del trattamento Cigs.

Il decreto ministeriale sopra citato, per l'anno 2006 ha autorizzato la proroga all'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità: di conseguenza ai lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2005 dovrà essere corrisposta l'indennità di mobilità, nei limiti ordinari di durata (12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del Mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006.

Il messaggio sottolinea che per il 2006 non è prevista alcuna riduzione.

In relazione a quanto sopra si potranno verificare, pertanto, le seguenti situazioni:

1. lavoratori già beneficiari del trattamento di mobilità ante 1 gennaio 2005:

- le prestazioni riferite al 2004 sono abbattute del 20% con riferimento al trattamento Cigs;

WELFARE



Welfare

- le prestazioni riferite al 2005 sono invece abbattute del 30% rispetto al trattamento Cigs;
 - le prestazioni riferite al 2006, non subiscono abbattimenti.
2. lavoratori licenziati nel 2005:
- le prestazioni riferite al 2005 sono abbattute del 30% rispetto al trattamento CIGS;
 - le prestazioni riferite al 2006, non subiscono abbattimenti.

Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti

Rapporto di lavoro part-time e agevolazioni contributive Requisiti Sentenza Corte di cassazione

Come noto, l'art. 5 del Dl n. 726/84 (convertito dalla legge n. 863/84), ha introdotto, per i contratti di lavoro part-time, il minimale orario, in luogo di quello giornaliero, al fine di consentire il calcolo dei contributi sulla retribuzione effettiva (purché superiore al minimale orario).

La sentenza della Corte di cassazione, 10 gennaio 2006, n. 168 esamina il momento della formazione del contratto, nonché l'esecuzione in concreto del rapporto di lavoro, nell'intento di verificare la sussistenza di ipotesi ostative all'applicazione dell'agevolazione contributiva sopra citata.

In particolare, per quanto riguarda la forma del contratto, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui il contratto di lavoro part-time risulti privo della forma scritta, esso non può usufruire di tali agevolazioni contributive in quanto non in regola con le disposizioni di legge.

A giudizio dei giudici, il vantaggio contributivo previsto per i rapporti part time regolarmente stipulati, non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.

Per quanto attiene al secondo profilo esaminato dalla Corte, ovvero lo svolgimento del rapporto, la sentenza, argomentando con la premessa che il legislatore attribuisca l'agevolazione contributiva in presenza di un contratto che, oltre ad essere stato regolarmente stipulato, sia stato anche regolarmente eseguito, conclude negando il riconoscimento dei benefici contributivi al rapporto di lavoro part time che, stipulato per un determinato numero di ore, sia stato eseguito con un con-

L'Informatore

giugno 2006

Assistenza

Il messaggio n. 10152 del 3 aprile 2006 (sul sito www.inps.it) ricorda che l'art. 20, del Dl 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha prorogato al 31/12/2006 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

Per quanto riguarda le modalità operative come è noto, i benefici sono quelli previsti dalla legge n. 223/1991 (riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti).

Per quanto riguarda le modalità operative, il messaggio rinvia alle istruzioni di cui alla circolare n. 115/2005.

Orientamenti e giurisprudenza

tinuo e sistematico ricorso a prestazioni di lavoro oltre l'orario originariamente pattuito.

Codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e dell'Inps Circolare n. 13/2006 Ministero del Lavoro Circolare n. 60/2006 dell'Inps

Al fine di assicurare una piena effettività dei principi ispiratori del Dlgs n. 124/2004 ed in particolare per uniformare l'attività di tutto il personale impegnato nella vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale, il ministero del Lavoro e l'Inps hanno provveduto ad elaborare, ognuno con proprio provvedimento, un codice di comportamento unitario del personale ispettivo, i cui contenuti sono stati condivisi mediante il protocollo d'intesa siglato in data 24 marzo 2006.

Vengono così individuati profili comportamentali omogenei per tutti gli operatori che effettuano attività di verifica in materia di lavoro e previdenza, attraverso una vera e propria proceduralizzazione dell'attività ispettiva. che sino ad oggi, al di là delle singole disposizioni di carattere legislativo - volte per lo più a disciplinare i poteri e le prerogative degli organi di vigilanza - non aveva trovato un'organica definizione. Va sottolineato che le previsioni contenute nel codice di comportamento operano esclusivamente come disposizioni interne,



Welfare

eventualmente rilevanti sul piano disciplinare, senza che l'eventuale inosservanza delle stesse possa dar luogo a conseguenze di diversa natura sul piano della legittimità dei provvedimenti adottati.

► CIRCOLARE Ministero del Lavoro n. 13/2006. **Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.**

CAPO I Parte generale

Articolo 1

Definizioni

Nel presente Codice:

- per personale ispettivo si intende il personale inquadrato nei ruoli ispettivi dell'Amministrazione. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive;
- per vigilanza in materia di rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria si intende l'attività svolta dall'Amministrazione per assicurare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Codice risponde all'esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3

Disposizioni di carattere generale

- I principi di comportamento dettati nel presente Codice integrano le disposizioni in materia di obbligo di diligenza, lealtà e imparzialità già contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni emanato con Dpcm Dipartimento funzione pubblica del 28 novembre 2000.
- Le disposizioni dei capi I, II, III, ad eccezione dell'art. 19, trovano applicazione anche nei confronti del personale dell'Arma dei Carabinieri cui, ai sensi dell'art. 3 del Dm 31 luglio 1997, sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento dei compiti di controllo e verifica in materia di lavoro.
- Le disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle disposizioni di legge e delle circolari emanate dall'Amministrazione per disciplinare l'attività di vigilanza svolta dal proprio personale ispettivo.

CAPO II

Principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro

Articolo 4

Principio di collaborazione

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

- I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto reciproco.
- Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento.

Articolo 5

Programmazione dell'attività

- Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro formulato secondo le specifiche modalità impartite dall'Amministrazione.
- Il programma può essere modificato previa autorizzazione e con le modalità fissate dall'Amministrazione.
- Le indicazioni del programma sono da considerarsi forma di disposizione nonché atto di assoluta riservatezza.

Articolo 6

Preparazione dell'ispezione

- Al fine di evitare inutili rallentamenti durante l'accertamento ed in rapporto alla tipologia di intervento da effettuare, l'indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo.
- Tale fase preparatoria è espletata dagli ispettori e/o dal personale amministrativo, a seconda dei modelli organizzativi adottati dall'Amministrazione e del livello delle tecnologie informatiche a supporto dell'attività di vigilanza dalle stesse predisposto.
- In linea generale gli elementi necessari per l'avvio dell'indagine riguardano:
 - la tipologia di intervento e le motivazioni che l'hanno determinata, con allegata l'eventuale richiesta di intervento;
 - l'attività svolta dal soggetto ispezionato e le lavorazioni dalla stessa dichiarate, con indicazione di eventuali appalti pubblici affidati e individuazione del Ccnl applicabile;
 - il "comportamento contributivo", comprensivo delle informazioni relative alle documentazioni di regolarità contributive e assicurative rilasciate e alle eventuali procedure di riscossione coattiva in corso;
 - le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni concesse, e gli eventuali contratti certificati;
 - i precedenti provvedimenti sanzionatori e le verifiche ispettive espletate.
- Sulla base delle intese assunte a livello locale il responsabile della programmazione assume contatti con la consigliera di parità per la verifica dei casi da quest'ultima segnalati e per individuare eventuali ulteriori profili di discriminazione di genere.

Articolo 7

Obbligo di qualificarsi

- Contestualmente all'accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento.



Welfare

2. In mancanza della tessera di riconoscimento l'accesso non può avere luogo.

Articolo 8

Procedura ispettiva

1. Gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nell'identificazione delle persone presenti, nell'acquisizione delle dichiarazioni, nella rilevazione delle presenze e nell'esame dei libri matricola e paga, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro. Tali attività necessitano di riscontri con la documentazione obbligatoria tenuta dal soggetto ispezionato;
2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
3. Ove il procedimento ispettivo abbia inizio a seguito di richiesta di intervento, il personale addetto, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto della segnalazione, fa in modo che la medesima sia circostanziata, con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso l'indicazione di eventuali testi e documentazione cartacea.

Articolo 9

Obbligo di informazione e assistenza all'ispezione

1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo ha l'accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell'accertamento ispettivo.
2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l'esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.
3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 1 della L. n.12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 7. L'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva, né inficia la sua validità.
4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In particolare i professionisti diversi dai consulenti del lavoro devono aver dato comunicazione alle Ddppll dell'esercizio dell'attività svolta, trasmettendo l'elenco dei soggetti assistiti. Eventuali collaboratori dei professionisti abilitati devono essere muniti di apposita delega.
5. In caso di constatato esercizio abusivo delle professioni di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo prov-

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

vede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal caso il personale ispettivo non consente al soggetto non abilitato di assistere all'ispezione in corso.

Articolo 10

Corretta informazione

1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dalle Amministrazioni di appartenenza, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Dlgs n. 124/2004.

CAPO III

Procedure e modalità ispettive

Articolo 11

Acquisizione ed esame di documenti

1. Nel corso dell'accertamento, il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l'esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti accertati, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie difensive in sede di contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire gli eventuali verbali rilasciati nel corso di precedenti accertamenti condotti anche da altre Amministrazioni, qualora tale documentazione non sia stata acquisita nella fase di preparazione dell'ispezione.
3. L'esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato e, ove funzionale alle esigenze dell'accertamento, anche presso gli studi dei professionisti abilitati o l'ufficio di appartenenza del personale ispettivo precedente, secondo le disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione.
4. Qualora, presso il soggetto ispezionato non sia tenuta la prevista documentazione obbligatoria, il personale ispettivo, oltre ad adottare i relativi provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto a tenere tale documentazione sul luogo di lavoro.

Articolo 12

Acquisizione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), dalle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), dal comitato pari opportunità (Cpo), ove costituito, dal consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (Rls).
2. Il personale ispettivo valuta l'opportunità di estendere l'ac-



Welfare

quisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo consenso degli stessi, salvo che si proceda con funzioni di polizia giudiziaria.

3. Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento.

4. In relazione alla tipologia dell'azienda, l'acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più unità ispettive, mentre il prosieguo e la definizione dell'accertamento può essere demandato anche ad una sola unità ispettiva. Tale circostanza deve risultare dal verbale di accertamento.

5. Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi.

6. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di accertamento, indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni.

7. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista.

8. Le dichiarazioni e le notizie possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, a forma libera, recante la sottoscrizione.

9. Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.

10. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi.

11. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l'eventuale accesso alle dichiarazioni può essere rivolta all'Amministrazione.

Articolo 13

Atto interlocutorio

1. Qualora l'accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta l'opportunità di rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, un atto interlocutorio contenente la descrizione delle attività compiute, la documentazione esaminata, nonché l'espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.

Articolo 14

Modello unificato di verbale di accertamento

1. A conclusione della visita ispettiva il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di contestazione/notificazione.

2. Il verbale di accertamento deve riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e contenere l'indicazione dei dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli organi amministra-

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

tivi ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi.

3 Il verbale di accertamento vale anche ai fini dell'assolvimento del principio del contraddittorio qualora contenga le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai fatti accertati.

4. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

Articolo 15

Processo verbale

1. Il processo verbale deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare la possibilità di difesa del presunto trasgressore.

2. Con riferimento ad alcuni elementi del processo verbale è possibile rinviare al verbale di accertamento di cui all'articolo precedente.

3. In caso di assenza del trasgressore, il processo verbale può essere consegnato a chi ne fa le veci.

4. Solo nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la contestazione immediata a tutti i destinatari o anche ad uno soltanto di essi, è ammessa la possibilità di procedere alla notificazione dell'illecito amministrativo.

Articolo 16

Motivazione del verbale

1. Le conclusioni finali del verbale d'accertamento alle quali è pervenuto l'ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.

Articolo 17

Trasmissione dei verbali di accertamento ad altre amministrazioni

Il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale di accertamento all'ufficio di competenza della propria Amministrazione affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 18

Rilevazione di illeciti penali e violazioni fiscali

1. In caso di rilevazione di illeciti penali il personale ispettivo fornisce in maniera compiuta alla procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal codice di procedura penale, salva l'adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria come disciplinata dal Dlgs n. 758/1994 e dall'art. 15 del Dlgs n. 124/2004.

2. Il personale ispettivo è tenuto a comunicare alla Guardia di finanza i fatti che possono



Welfare

configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettere d) e f) della Legge n. 413/1991.

Articolo 19

Strumenti conciliativi

Al fine di promuovere i percorsi innovativi della riforma dell'attività di vigilanza, il personale ispettivo utilizza, ove possibile, la conciliazione monocratica di cui all'art. 11 del Dlgs n. 124/2004.

CAPO IV

Profili deontologici

Articolo 20

Valori fondamentali

1. Il personale ispettivo nell'esercizio delle proprie funzioni assume, nell'interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità.

Articolo 21

Imparzialità e parità di trattamento

1. Il personale ispettivo è imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei datori di lavoro e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. Il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.

Articolo 22

Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità

1. Il personale ispettivo si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad indagini ispettive ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali o sussistano ragioni di convenienza.
2. Il personale ispettivo si attiene all'obbligo di astensione ed effettua la dichiarazione di incompatibilità qualora sussistano, con il soggetto ispezionato, relazioni di parentela o di affinità entro il 4° grado.
3. La dichiarazione di incompatibilità deve essere effettuata anche nel caso in cui l'attività da svolgere abbia come destinatari soggetti la cui documentazione di lavoro sia tenuta da professionisti che siano legati al personale ispettivo incaricato da rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado.
4. La dichiarazione deve essere effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso dell'accertamento.

Articolo 23

Tutela della riservatezza e segreto professionale

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.
2. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad accedere dalla Amministrazione.
3. Nel corso dell'ispezione, nonché nelle fasi successive, il personale ispettivo garantisce la segretezza della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine all'accertamento.
4. Il personale ispettivo conserva il segreto sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 24

Condivisione degli obiettivi

1. Il personale ispettivo si riconosce nei valori e nelle strategie dell'Amministrazione e finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all'evasione contributiva e all'elusione contributiva, utilizzando a tal fine l'autonomia operativa riconosciuta dall'Amministrazione, curando il proprio aggiornamento professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dalla stessa.

Articolo 25

Custodia ed uso dei beni in dotazione

1. Il personale ispettivo è responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio.

Articolo 26

Rapporti con gli organi di informazione

1. Il personale ispettivo si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.
2. Qualora venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa l'Amministrazione secondo le modalità da questa stabilite.

► CIRCOLARE Inps n.60/2006. **Codice di comportamento per il personale Inps inquadrato nel profilo di "ispettore di vigilanza"**

In applicazione del Dlgs 23 aprile 2004, n.124, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno sottoscritto, in data 7 aprile 2005, un protocollo d'intesa, volto alla realizzazione dei principi di cui al predetto decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro costituendo appositi gruppi di lavoro. In tale documento è stato preso atto anche della necessità di uniformare il comportamento degli organi ispettivi delle singo-



Welfare

le Amministrazioni e, a tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di redigere un codice unico di comportamento da valere per il personale ispettivo delle tre Amministrazioni con disposizioni volte ad uniformare le modalità comportamentali ed a proceduralizzare l'attività di controllo nei luoghi di lavoro.

Il codice – elaborato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 – costituisce dunque una opportuna specificazione delle norme di carattere deontologico e comportamentale già presenti nel Dpcm 28 novembre 2000 del Dipartimento funzione pubblica.

Con recente intesa le tre Amministrazioni hanno deciso di emanare, ciascuna con proprio provvedimento, il Codice di comportamento per il rispettivo personale ispettivo.

Si allega, pertanto, il Codice di comportamento da valere, unitamente al personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro e dell'Inail, per tutto il personale inquadrato nel profilo di "ispettore di vigilanza" dell'Inps.

Il presente codice, che deve essere notificato a tutti gli ispettori di vigilanza in servizio, sostituisce quanto emanato in precedenza.

CAPO I Parte generale

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente Codice:

- per personale ispettivo si intende il personale inquadrato nel profilo di ispettore di vigilanza dell'Inps. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive;
- per vigilanza in materia di rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria si intende l'attività svolta dall'Istituto per assicurare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Codice risponde all'esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento degli ispettori di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 3

Disposizioni di carattere generale

1. I principi di comportamento dettati nel presente Codice integrano le disposizioni in materia di obbligo di diligenza, lealtà e imparzialità già contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni emanato con Dpcm Dipartimento funzione pubblica del 28 novembre 2000;

2. Le disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle disposizioni di legge e delle circo-

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

lari emanate dall'Istituto per disciplinare l'attività di vigilanza svolta dal proprio personale inquadrato nel ruolo degli ispettori di vigilanza.

CAPO II

Principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro

Articolo 4

Principio di collaborazione

1. I rapporti tra l'ispettore di vigilanza ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto reciproco.

2. Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento.

Articolo 5

Programmazione dell'attività

1. L'ispettore di vigilanza osserva il programma di lavoro formulato secondo le specifiche modalità impartite dalla propria Amministrazione centrale e/o periferica.

2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione e con le modalità fissate dall'organismo emanante.

3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi forma di disposizione nonché atto di assoluta riservatezza.

Articolo 6

Preparazione dell'ispezione

1. Al fine di evitare inutili rallentamenti durante l'accertamento ed in rapporto alla tipologia di intervento da effettuare, l'indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo.

2. Tale fase preparatoria è espletata dagli ispettori di vigilanza e/o dal personale amministrativo utilizzando le tecnologie informatiche predisposte a supporto dell'attività di vigilanza.

3. In linea generale gli elementi necessari per l'avvio dell'indagine riguardano:

- la tipologia di intervento e le motivazioni che l'hanno determinata, con allegata l'eventuale denuncia del lavoratore;
- l'attività svolta dal soggetto ispezionato e le lavorazioni dalla stessa dichiarate, con indicazione di eventuali appalti pubblici affidati e individuazione del Ccnl applicabile;
- il comportamento contributivo, comprensivo delle informazioni relative alle regolarità contributive e assicurative rilasciate e a eventuali procedure di riscossione coattiva in corso;
- le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni concesse, e gli eventuali contratti certificati;
- i precedenti provvedimenti sanzionatori e verifiche ispettive espletate.

Articolo 7

Obbligo di qualificarsi



Welfare

1. Contestualmente all'accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento.
2. In mancanza della tessera di riconoscimento l'accesso non può avere luogo.

Articolo 8

Procedura ispettiva

1. Gli accertamenti ispettivi curano, tra l'altro, l'identificazione delle persone presenti, l'acquisizione delle dichiarazioni, la rilevazione delle presenze e l'esame dei libri matricola e paga, la descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla sicurezza sul lavoro, il riscontro di quanto sopra con i documenti di rito, come denunce obbligatorie, registro infortuni, ecc.;
2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
3. Ove il procedimento ispettivo abbia inizio a seguito di richiesta di intervento, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto della segnalazione, la richiesta deve essere circostanziata, con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso l'indicazione di eventuali testi e documentazione cartacea.

Articolo 9

Obbligo di informazione e assistenza all'ispezione

1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo ha l'accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell'accertamento ispettivo.
2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l'esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.
3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 7. L'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva, né inficia la sua validità.
4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In particolare i professionisti diversi dai consulenti del lavoro devono aver dato comunicazione alle Ddppll dell'esercizio dell'attività svolta, trasmettendo l'elenco dei soggetti assistiti. Eventuali collaboratori dei professionisti abilitati devono essere muniti di apposita delega.

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

5. In caso di constatato esercizio abusivo delle professioni di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal caso il personale ispettivo vieta al soggetto non abilitato di assistere all'ispezione in corso.

Articolo 10

Corretta informazione

1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dall'Inps, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Dlgs n. 124/2004.

CAPO III

Procedure e modalità ispettive

Articolo 11

Acquisizione ed esame di documenti

1. Nel corso dell'accertamento, il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l'esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti accertati, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie difensive in sede di contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire gli eventuali verbali rilasciati nel corso di precedenti accertamenti condotti anche da altre Amministrazioni, qualora tale documentazione non sia stata acquisita nella fase di preparazione dell'ispezione.
3. L'esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato e, ove funzionale alle esigenze dell'accertamento, anche presso gli studi dei professionisti abilitati o l'ufficio di appartenenza del personale ispettivo precedente.
4. Qualora, presso il soggetto ispezionato non sia tenuta la prevista documentazione obbligatoria, il personale ispettivo, oltre ad adottare i relativi provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto a tenere tale documentazione sul luogo di lavoro.

Articolo 12

Acquisizione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi l'accertamento in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), dalle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), dal comitato pari opportunità (Cpo), ove costituito, e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (Rls).
2. Il personale ispettivo valuta l'opportunità di estendere l'acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori



Welfare

- del posto di lavoro previo consenso degli stessi.
3. Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento.
 4. In relazione alla tipologia dell'azienda, l'acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più ispettori di vigilanza, mentre il prosieguo e la definizione dell'accertamento può essere demandato anche ad una sola unità ispettiva. Tale circostanza deve risultare dal verbale di accertamento.
 5. Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi.
 6. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di accertamento, indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni.
 7. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista.
 8. Le dichiarazioni e le notizie possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, a forma libera, recante la sottoscrizione.
 9. Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.
 10. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi.
 11. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l'eventuale accesso alle dichiarazioni può essere rivolta alla sede Inps competente.

Articolo 13

Atto interlocutorio

1. Qualora l'accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta l'opportunità di rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, un atto interlocutorio contenente la descrizione delle attività compiute, la documentazione esaminata, nonché l'espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.

Articolo 14

Modello unificato di verbale di accertamento

1. A conclusione della visita ispettiva il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di contestazione/notificazione.
2. Il verbale di accertamento deve riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e contenere l'indicazione dei dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli organi amministrativi ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi.

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

- 3 Il verbale di accertamento vale anche ai fini dell'assolvimento del principio del contraddittorio qualora contenga le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai fatti accertati.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile.

Articolo 15

Processo verbale

1. Il processo verbale deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare la possibilità di difesa del presunto trasgressore.
2. Con riferimento ad alcuni elementi del processo verbale è possibile rinviare al verbale di accertamento di cui all'articolo precedente.
3. In caso di assenza del trasgressore, il processo verbale può essere consegnato a chi ne fa le veci.
4. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la contestazione immediata a tutti i destinatari o anche ad uno soltanto di essi, è ammessa la possibilità di procedere alla notificazione dell'illecito amministrativo.

Articolo 16

Motivazione del verbale

1. Le conclusioni finali del verbale d'accertamento alle quali è pervenuto l'ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.

Articolo 17

Trasmissione dei verbali di accertamento ad altre amministrazioni

1. L'ispettore di vigilanza trasmette tempestivamente il verbale di accertamento alla propria sede di appartenenza affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 18

Rilevazione di illeciti penali e fiscali

1. In caso di rilevazione di illeciti penali e fiscali il personale ispettivo, secondo le modalità definite dall'Istituto, riferisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, ai sensi degli articoli 331 e segg. cpp.
2. Analogo comportamento è seguito nel caso in cui l'indagine sia avvenuta avvalendosi dei poteri di ufficiale di Pg. In tal caso la denuncia avviene senza indugio, ai sensi dell'articolo 347 cpp, salva l'adozione della prescrizione obbligatoria come disciplinata dal Dlgs n. 758/1994 e dall'art. 15 del Dlgs n. 124/2004.



Welfare

3. L'ispettore di vigilanza, secondo le modalità stabilite dall'Inps, è tenuto a comunicare alla Guardia di finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettere d) e f) della Legge n. 413/1991.

Articolo 19

Strumenti conciliativi

1. Al fine di promuovere i percorsi innovativi della riforma dell'attività di vigilanza, l'ispettore di vigilanza dà informazione circa gli strumenti conciliativi introdotti dal Dlgs n. 124/2004.

CAPO IV Profili deontologici

Articolo 20

Valori fondamentali

1. L'ispettore di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni assume, nell'interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità.

Articolo 21

Imparzialità e parità di trattamento

1. L'ispettore di vigilanza è imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei datori di lavoro e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. Il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ispettore di vigilanza garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.

Articolo 22

Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità

1. L'ispettore di vigilanza si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad indagini ispettive ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali o sussistano ragioni di convenienza.
2. L'ispettore di vigilanza si attiene all'obbligo di astensione ed effettua la dichiarazione di incompatibilità qualora sussistano, con il soggetto ispezionato, relazioni di parentela o di affinità entro il 4° grado.
3. La dichiarazione di incompatibilità deve essere effettuata anche nel caso in cui l'attività da svolgere abbia come desti-

L'Informatore

giugno 2006

Orientamenti e giurisprudenza

nari soggetti la cui documentazione di lavoro sia tenuta da professionisti che siano legati al personale ispettivo incaricato da rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado.

4. La dichiarazione deve essere effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso dell'accertamento.

Articolo 23

Tutela della riservatezza e segreto professionale

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.
2. L'ispettore di vigilanza non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad accedere.
3. Nel corso dell'ispezione, nonché nelle fasi successive, l'ispettore di vigilanza garantisce la segretezza della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine all'accertamento.
4. L'ispettore di vigilanza conserva il segreto sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 24

Condivisione degli obiettivi

1. L'ispettore di vigilanza si riconosce nei valori e nelle strategie della propria Amministrazione e finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all'evasione ed all'elusione contributiva, utilizzando a tal fine l'autonomia operativa riconosciutagli dall'Inps, curando il proprio aggiornamento professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dallo stesso Istituto.

Articolo 25

Custodia ed uso dei beni in dotazione

1. L'ispettore di vigilanza è responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio.

Articolo 26

Rapporti con gli organi di informazione

1. L'ispettore di vigilanza si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzato dal diretto superiore.
2. Qualora venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa il proprio superiore gerarchico secondo le modalità stabilite dall'Istituto.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

giugno 2006

Ambiente

Indice

AMBIENTE

- ▶ Riforma delle norme in materia ambientale - Dlgs 152 del 3.4.2006 **Pag. 47**
- ▶ Norme in materia ambientale - Imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi - Iscrizione all'Albo **Pag. 47**

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Rapporti datori di lavoro e Rspp **Pag. 55**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Formazione di Rspp e Aspp secondo i nuovi corsi - Approfondimenti **Pag. 56**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - La sicurezza nel lavoro intermittente - Chiarimenti del ministero - Adempimenti da parte del datore di lavoro **Pag. 56**

PREVENZIONE INCENDI

- ▶ Superamento del nulla osta provvisorio (Nop) - Chiarimenti ministeriali **Pag. 58**
- ▶ Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici **Pag. 59**

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, la tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi (sul suolo, nel sottosuolo nelle acque sotterranee, in acque superficiali, in reti fognarie).

Il dispositivo interviene anche in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, ridisegnando il quadro generale dell'attività di gestione dei rifiuti.

Il decreto legislativo, considerata la vastità delle tematiche trattate e la corposità delle norme (318 articoli con vari allegati) si presta ad una lettura non affrettata e da svilupparsi con diverse circolari per ogni singolo argomento.

Iniziamo a conoscere lo svolgimento delle singole parti del decreto, che pur avendo definito norme stabili ed organizzate in superamento alla logica dell'emergenza e dell'urgenza, pone tuttavia ancora numerosi problemi sia di carattere conoscitivo sia di carattere interpretativo dal momento che sono previsti circa 110 decreti attuativi per la completa messa a regime della riforma.

C'è comunque già da segnalare come positivo il fatto che vi è iscritto il miglioramento della nozione di rifiuto, con la possibilità di sottrarre agli obblighi normativi numerosi materiali o prodotti. Altresì vi è contemplata la semplificazione della tenuta dei registri di carico e scarico, del Mud e del formulario. Ci sarà una ottimizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso la costituzione degli Ato (Ambiti territoriali ottimali) e le semplificazioni dei procedimenti autorizzativi per la gestione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Da non trascurare lo snellimento della normativa di iscrizione all'Albo gestori per le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei rifiuti e le norme a tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Molti aspetti meritano ancora ulteriori approfondimenti (ad esempio sanzioni per infrazioni minori, distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali nei programmi regionali, gestione dei Consorzi per le varie tipologie dei rifiuti, etc.) che non esiteremo ad approfondire per singolo argomento, tenendo conto dei decreti attuativi in ordine alla materia che il ministero dell'Ambiente è tenuto ad emanare.

Imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi Iscrizione all'Albo

Fra le novità introdotte dal Dlgs n. 152/06, "Norme in mate-

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

IN PRIMO PIANO

Riforma delle norme in materia ambientale Dlgs 152 del 3.4.2006

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale, supplemento ordinario, serie 96/R del 14 aprile 2006, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 intitolato "Norme in materia ambientale".

Il provvedimento in questione riscrive in pratica l'intero complesso delle norme ambientali; infatti esso disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione di impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc); altresì detta disposizioni in materia di difesa del suolo e



Sicurezza sul lavoro e ambiente

ria ambientale", vi è quella prevista all'art. 212, comma 8, che riguarda le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti come attività ordinaria e regolare e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Queste imprese, prima esentate da qualsiasi obbligo di iscrizione ai sensi del Dlgs 22/97, dovranno ora essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali (che prende il posto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti). Questo nuovo adempimento nasce dalla necessità di dare attuazione alla sentenza del 9 giugno 2005 della Corte di giustizia europea adeguando la normativa nazionale giudicata, sul punto, non conforme.

Al fine di definire modalità uniformi per questa iscrizione, il comitato nazionale dell'Albo ha stabilito, con la deliberazione n. 1 del 26 aprile 2006, i modelli di iscrizione, di ricevuta di iscrizione che sarà rilasciata al momento della domanda e del provvedimento di iscrizione.

Modalità di iscrizione

Occorre, anzitutto, sottolineare che tale nuovo obbligo riguarda esclusivamente:

- Imprese che come attività ordinaria e regolare trasportano propri rifiuti non pericolosi, vale a dire imprese che con la propria attività producono normalmente rifiuti non pericolosi e li trasportano con propri mezzi. Non sono, pertanto, coinvolte le imprese che, per la specifica tipologia di attività, trasportano propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario;
- Imprese che trasportano propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori a 30 chilogrammi o a trenta litri al giorno. In questo caso l'iscrizione è dovuta anche se il trasporto dovesse essere occasionale e saltuario.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alle sezioni regionali dell'Albo utilizzando il modello di cui all'allegato A. All'atto della domanda la sezione rilascerà la ricevuta di cui all'allegato B, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda anche se l'Albo si riserva di emettere un formale provvedimento di iscrizione, allegato C, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni e dei requisiti dichiarati nella richiesta ed aver acquisito il certificato antimafia. La domanda deve essere accompagnata dal versamento del diritto di iscrizione pari a 50 euro.

Nel caso la sezione riscontrasse la mancata sussistenza dei requisiti richiesti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione di attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa entro il termine fissato dalla sezione medesima.

Data la particolarità di questa iscrizione, non è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, così come non vi è l'obbligo della nomina del responsabile tecnico. Ancora, queste iscrizioni non sono soggette alla prestazione di garanzie finanziarie.

Con una successiva circolare del 27 aprile 2006, n. 464, il

comitato nazionale ha disposto che, nel caso in cui la domanda venisse presentata senza utilizzare il modello approvato, la sezione regionale provveda, nel più breve tempo possibile, a richiedere all'impresa la compilazione del modello corretto ai fini del rilascio del provvedimento formale d'iscrizione che avrà comunque efficacia dalla data di ricezione della prima richiesta. Per le richieste di iscrizione presentate in data anteriore alla data di entrata in vigore del Dlgs 152/06, l'efficacia dell'iscrizione decorrerà da quest'ultima data (29 aprile 2006).

Riservandoci di ritornare sull'argomento non appena in possesso di ulteriori informazioni, pubblichiamo qui di seguito:

- Deliberazione Albo n. 1 del 26 aprile 2006;
- Allegato A;
- Allegato B;
- Allegato C;
- Intercalare P – da usarsi nel caso di più rappresentanti legali dell'impresa;
- Circolare n. 464 del 27 aprile 2006.

► **DELIBERAZIONE** comitato dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 26 aprile 2006. **Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.**

Articolo 1

1. Le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato "A" e vengono iscritte "ope legis" con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa.

2. La segreteria della sezione regionale, ricevuta la richiesta di cui al comma 1 e verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, rilascia immediatamente la ricevuta di cui all'allegato "B".

3. La sezione regionale procede a verificare, ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti dichiarati nella richiesta d'iscrizione di cui all'allegato "A", ad acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché ad emettere il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato "C".

4. Qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 3, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla sezione medesima.

5. L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

l'Informatore

giugno 2006

Ambiente

Allegato "A"

marca da bollo

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI

DOMANDA DI ISCRIZIONE EX ART. 212 COMMA 8, Dlgs 152/06

IMPRESA denominazione:

Codice fiscale / numero registro imprese:

Numero di telefono:

Numero di fax:, e-mail:

<p>A CURA DELLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE</p> <p>DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA</p> <p>N° PROTOCOLLO</p> <p>ISCRIZ. N° DEL</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

La presente domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di domanda
- Intercalare P (per eventuali ulteriori legali rappresentanti)
- attestato del versamento dei diritti annuale di iscrizione pari a 50,00 Euro
- Fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario del modello

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto

Cognome : Nome:

Codice fiscale:
in qualità di:

Legale Rappresentante / Titolare dell'impresa

Sede legale: C.A.P.:

Via: N°

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

l'Informatore

giugno 2006

Ambiente

Sede secondaria con rappresentanza (imprese estere):

chiede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del Dlgs 152/06 per l'esercizio delle seguenti attività: raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal Dlgs 23 gennaio 2002, n. 10,

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della Ue o cittadino di altro Stato residente in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. di essere domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. di essere iscritto al registro delle imprese (le imprese individuali vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo), o nel registro professionale dello Stato di residenza;
4. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
5. di non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
6. di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - 1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - 2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
8. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

.....
firma

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.

Rilasciato il da

• Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione regionale/provinciale dell'Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 152/06 e dal decreto del ministro dell'Ambiente 28.4.1998 n. 406.

• Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

giugno 2006

Ambiente

Allegato "B"

Sezione provinciale/regionale
dell'Albo nazionale gestori ambientali

Iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (*) - RICEVUTA, Prot. n° del

Con la presente si attesta che:

l'impresa:

codice fiscale:

con sede in:

via:

ha presentato in data, prot. n. richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Segue provvedimento formale d'iscrizione, con efficacia dalla data di ricezione della richiesta.

Firma
p. la Segreteria

(*) articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406".

Allegato "C"

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 Dlgs 152/06

Il presidente della sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, dei Trasporti e della navigazione, e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del comitato nazionale dell'Albo 26 aprile 2006, prot. 01/CN/Albo recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle imprese che esercitano le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;
Vista la richiesta d'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. del presentata dall'impresa per l'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

giugno 2006

Ambiente

DISPONE

Articolo 1 *Iscrizione*

L'impresa con sede in, iscritta al registro delle imprese con il numero è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Articolo 2 *Legali rappresentanti*

legale rappresentante Codice fiscale:
comune e data di nascita

legale rappresentante Codice fiscale:
comune e data di nascita

legale rappresentante Codice fiscale:
comune e data di nascita

Articolo 3 *Prescrizioni*

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

'Informatore

giugno 2006

Ambiente

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

10. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme Uni. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 4 Ricorso

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale amministrativo regionale.

Luogo, data

Il Segretario

Il Presidente della Sezione

INTERCALARE P

(Da compilare da ulteriori legali rappresentanti dell'impresa)

denominazione:

Il presente modulo riguarda (barrare A o B):

A NOMINA DI PERSONA

B MODIFICA DI PERSONA

DATI ANAGRAFICI (da compilare in ogni caso)

Codice fiscale

Cognome Nome

Data di nascita Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

RESIDENZA ANAGRAFICA

Stato Provincia Cap

Comune Frazione



Sicurezza sul lavoro e ambiente

l'Informatore

giugno 2006

Ambiente

Via, viale, piazza, ecc. N. civico
presso od altre indicazioni

CARICHE O QUALIFICHE

- socio amministratore
 socio accomandatario
 amministratore unico
 presidente
 consigliere delegato
 amministratore delegato
 altro
- (barrare la casella interessata)

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal Dlgs 23 gennaio 2002, n. 10,

DICHIARA

- Di essere in possesso dei requisiti e di rispettare le condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del Dm 406/98, e, in particolare:
1. di essere cittadino italiano o cittadino di Stato membro della Ue o di Stati che riconoscono analogo diritto ai cittadini italiani;
 2. di essere domiciliato, residente o abbia sede o stabile organizzazione in Italia;
 3. di essere iscritto al Registro imprese o ad analogo registro professionale dello Stato di residenza. (le ditte individuali si iscrivono al Registro delle imprese a seguito dell'avvenuta iscrizione all'Albo)
 4. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo;
 5. di non essere in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
 6. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 7. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 1423/56, e succ. mod e integr.;
 8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione.
 9. di non aver riportato condanne passate in giudicato (sono salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena):
 - a pena detentiva per reati ambientali;
 - non inferiori ad 1 anno di reclusione per delitti contro la Pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o per delitti in materia tributaria;
 - non inferiori a 2 anni di reclusione per qualunque delitto non colposo.

Data

Firma

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.

Rilasciato il da

• Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione regionale/provinciale dell'Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal decreto legislativo xxxxx/2006 e dal decreto del ministro dell'Ambiente 28.4.1998 n. 406.

• Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

► CIRCOLARE ministero dell'Ambiente 464 del 27 aprile 2006. **Imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta chili al giorno.**

Con deliberazione n. 1 del 26 aprile 2006, il comitato nazionale ha approvato il modello uniforme di richiesta di iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, del Dlgs 152/06. Qualora le imprese interessate presentino la richiesta d'iscri-

L'Informatore

giugno 2006
Ambiente

zione conformemente a quanto previsto dalla suddetta disposizione legislativa, ma senza utilizzare il modello approvato dal comitato nazionale, le sezioni regionali dovranno provvedere, nel tempo più breve possibile, a richiedere alle imprese la compilazione dello stesso ai fini del rilascio del provvedimento formale d'iscrizione che avrà efficacia comunque dalla data di ricezione della prima richiesta. Qualora le richieste d'iscrizione in esame siano state presentate in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/06, l'efficacia del provvedimento d'iscrizione decorrerà da quest'ultima data (29 aprile 2006).

Sicurezza e igiene del lavoro

Rapporti datore di lavoro e Rsppp

In tema di responsabilità per eventi dannosi derivanti dall'inosservanza degli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, torniamo a sottolineare il distinto ruolo delle due figure di maggiore interesse disegnate dal Dlgs 626/1994: datore di lavoro e responsabile del Spp.

La regola generale è che:

dell'infortunio causato dalla violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore risponde il datore di lavoro, destinatario principale degli obblighi cautelari considerati, senza poter invocare un concorso di colpa del lavoratore, nemmeno in caso di eventuali condotte negligenti o imprudenti di costui (valutate alla stregua di "occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento").

Il datore di lavoro ha, cioè, l'obbligo giuridico di proteggere l'incolumità del lavoratore; egli è pertanto responsabile dell'infortunio sia quando ometta di adottare le idonee misure di sicurezza - individuali e/o collettive - sia quando non accerti e vigili che tali misure vengano effettivamente e correttamente utilizzate da parte del lavoratore (giurisprudenza costante sul punto).

Del resto, il datore di lavoro è "soggetto attivo della prevenzione", in tal senso chiamato ad adempiere concretamente agli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

In particolare, l'obbligo di vigilanza e controllo finalizzato alla effettiva adozione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori è contenuto nella lettera f dell'art. 4, comma 4, Dlgs 626/94 (il datore di lavoro "richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti (...) in materia di sicurezza (...) e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione").

Dal disposto della citata norma deriva l'esonero da responsabilità del datore di lavoro laddove il comportamento del lavoratore sia connotato da atipicità ed eccezionalità rispetto al normale procedimento lavorativo ed alle direttive impartitegli, tale da sfuggire a qualsiasi tipo e forma di controllo.

Quanto ai danni a terzi derivanti dall'inosservanza delle regole cautelari di prevenzione e protezione, il datore di lavoro potrà essere chiamato a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, che - in virtù del principio del *neminem laedere* - obbliga al risarcimento "chi cagiona ad altri un danno ingiusto" mediante la commissione di un fatto anche solo "colposo" (cioè dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia).

Nel vasto corpus normativo del Dlgs 626/94, la figura giuridica che affianca il datore nei compiti di valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Rsppp - al quale la legge non attribuisce responsabilità autonoma per l'evento dannoso, analoga a quella prevista in capo al datore.

Il Rsppp assume funzioni di natura meramente consultiva (tecnico-valutativa), che si esplicano tramite lo svolgimento di compiti tendenzialmente propositivi e programmatici, non di autonomia decisionale e di spesa. Il Rsppp non è soggetto attivo della prevenzione.

Le attività svolte dal Spp sotto la direzione del responsabile (sia interno che esterno all'azienda) sono quelle elencate all'art. 9 Dlgs 626/94, delle quali sarà poi il datore a doversi assumere, con la sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi (art. 4), la responsabilità giuridica.

All'attività di quest'ultimo non è dunque ricollegabile una responsabilità penale diretta; non sono riconducibili fattispecie contravvenzionali autonomamente sanzionate.

È una corrispondenza biunivoca, infatti, quella che intercorre tra l'assoggettamento agli obblighi di sicurezza e la titolarità dei poteri di autonomia decisionale e di spesa: destinatari di tali obblighi possono essere soltanto i soggetti cui sono attribuiti i poteri sufficienti al concreto adempimento degli obblighi medesimi.

Ciò non significa tuttavia che al consulente per la sicurezza (esterno o interno) non possa essere imputata, in nessun caso, responsabilità alcuna.

In caso di danno dovuto ad una condotta connotata da colpa professionale (negligenza, imprudenza, imperizia), egli può essere chiamato a rispondere, innanzitutto, nei confronti del

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

datore di lavoro, in termini civilistici (contrattuali) sulla base degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.

Laddove inoltre si accerti la sussistenza di un nesso causale tra la colpa professionale del consulente e l'evento lesivo cagionato ai danni del lavoratore, sarà possibile configurare un'ipotesi di responsabilità penale per il reato di lesioni colpose.

Viene peraltro riconosciuta la possibilità di conferire validamente anche al Rspp una delega di funzioni (ciò comportando tutte le implicazioni ormai note in termini di responsabilità - vedi nostro articolo pubblicato in precedenza sull'argomento. In tal caso, tuttavia, la delega non potrebbe essere tanto ampia da far coincidere la figura del Rspp con quella di "datore di lavoro delegato", poiché il cumulo funzionale è ammesso, ai sensi dell'art. 10 Dlgs 626/94, solo per le ipotesi dalla norma stessa previste. Per le imprese escluse, l'art. 10 citato postula la necessaria distinzione funzionale e soggettiva tra datore di lavoro delegato e Rspp.

Formazione di Rspp e Aspp secondo i nuovi corsi Approfondimenti

Alcune precisazioni sul contenuto dell'accordo siglato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006 (cfr. precedenti articoli sull'argomento, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 164, maggio 2006, pag. 39 e pag. 40).

Con riguardo ai nuovi corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, va detto che essi sono espressamente esclusi dal comma 7 dell'art. 8 bis, Dlgs 626/94 relativamente ai datori di lavoro delle imprese piccole o a minor rischio (quelle dell'All. I al Dlgs 626/94) che ai sensi dell'art. 10 dello stesso Dlgs 626/94 assumano direttamente il ruolo di Rspp.

Questa categoria di datori di lavoro può continuare a svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sulla base della sola frequenza del corso di 16 ore previsto dal Dm 16 gennaio 1997. Non è stato previsto nemmeno alcun obbligo di aggiornamento.

Quanto alla data di entrata in vigore dell'accordo - 14 febbraio 2006 - è rispetto ad essa che deve essere calcolato il superamento del termine di 3 anni o di 6 mesi di svolgimento delle funzioni di Rspp e Aspp di cui alle tabelle A4 e A5 (13 febbraio 2003 e 13 agosto 2003), per valutare l'esonero da uno o più moduli del corso di formazione.

Non è precisato se l'esercizio delle funzioni deve essere continuo nel triennio 2003-2006.

Certamente deve esserlo quello di 6 mesi, per poter usufruire della disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 1 Dlgs 195/03 ("Possono svolgere l'attività di addetto o responsabile del Spp coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesi-

L'Informatore

giugno 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

ma (...) da almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto").

La disciplina transitoria dell'art. 3, comma 2 Dlgs 195/03 ("Fino all'istituzione dei corsi di formazione (...) possono svolgere l'attività di Rspp e Aspp coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione (...) rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del Dm 16 gennaio 1997") è riferita alla data di istituzione formale, non a quella di attivazione - concreta - dei nuovi corsi; dunque è già scaduta il 14 febbraio 2006, ma risulta prorogata dal punto 1.1. dell'accordo al 14 febbraio 2007. Una volta che entro quest'ultima data i corsi siano concretamente attivati, l'obbligo di frequenza deve intendersi "immediato" (come si desume dalla testuale indicazione circa "l'obbligo immediato di frequenza" di cui alle tabelle A4 e A5 riferito al corso di aggiornamento per i Rspp e gli Aspp).

Alla inosservanza dell'Accordo corrispondono le seguenti sanzioni:

- arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131, in virtù del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. a) e 89, comma 1 Dlgs 626/94, per il solo datore di lavoro (trattandosi di obbligo non delegabile) in caso di mancata designazione del Rspp;

- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582, in virtù del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. b) e 89, comma 2, lett. b) Dlgs 626/94, in capo al datore di lavoro e ai dirigenti per la mancata designazione degli Aspp.

Queste sanzioni trovano applicazione anche in ipotesi di decadenza dalle funzioni, sia degli attuali Rspp e Aspp (per inosservanza della disciplina transitoria nel suo complesso), sia di quelli futuri (a causa della mancanza della qualifica professionale, riscontrata al momento della designazione iniziale o dovuta alla omessa frequentazione dei corsi).

In sostanza, la prosecuzione nell'esercizio delle funzioni, in caso di sopravvenuta decadenza, determina il sorgere della contravvenzione e la conseguente applicabilità della sanzione.

La sicurezza nel lavoro intermittente Chiarimenti del ministero Adempimenti da parte del datore di lavoro

Con la presente si offrono alcuni chiarimenti ai quesiti pervenuti in tema di lavoro intermittente, conosciuto anche come "job on call", una delle nuove tipologie di rapporto di lavoro introdotte dal Dlgs 276/03 (famosa Legge Biagi).

Il quesito principale e ricorrente è volto a sapere se siano previsti tutti gli adempimenti del datore di lavoro nel campo della sicurezza sul lavoro, anche quello relativo alla sorveglianza sanitaria obbligatoria (medico competente).

Ricordiamo brevemente che, secondo la definizione data



Sicurezza sul lavoro e ambiente

all'art. 33 del Dlgs 276/03, per lavoro intermittente si deve intendere il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa entro alcuni limiti, indicati al successivo art. 34:

- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

- in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni che siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

Della disciplina del lavoro intermittente, contenuta negli artt. 33-40 del Dlgs 276/03, si è occupata, tra l'altro, una circolare del ministero del Lavoro alla quale possiamo fare riferimento per rispondere al quesito di cui sopra: la circolare 3 febbraio 2005 n. 4.

Essa precisa innanzitutto che "la finalità della nuova tipologia contrattuale è quella di dare adeguata veste giuridica a prestazioni di lavoro discontinue e intermittenti, anche al fine di regolarizzare prassi esistenti e quantitativamente rilevanti di lavoro non dichiarato o comunque non regolare".

Tuttavia, la natura precaria del rapporto in esame rende il lavoratore intermittente particolarmente debole, specie sotto il profilo della tutela del diritto alla salute.

Per questo, nel corpus normativo del Dlgs 276/03 è stato previsto un sistema di tutele basato in primo luogo sul puntuale rispetto dell'obbligo di valutazione dei rischi. Ciò è messo in luce proprio dalla circolare ministeriale citata, la quale richiama il divieto assoluto posto dall'art. 34 Dlgs 276/03 in ordine al ricorso al lavoro intermittente da parte dei datori di lavoro che non abbiano osservato l'obbligo di procedere alla valutazione dei rischi posto all'art. 4 del Dlgs 626/94.

Dalla interpretazione logico-sistematica della norma emerge che, per osservare correttamente tale obbligo, non basta avere genericamente redatto il documento di valutazione dei rischi; occorre altresì procedere alla chiara identificazione dei rischi particolari associati alla prestazione a chiamata, e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ritenute idonee a contrastarli.

Questa impostazione trova conferma non solo nello stesso art. 4 Dlgs 626/94 ("Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda (...) valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...) compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (...)"); ma anche nell'art. 35, comma 1, lett. f Dlgs 276/03, che stabilisce che vengano indicate per iscritto nel contratto "le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto".

Per inciso, l'eventuale inottemperanza dell'obbligo in questione, realizzata anche con la redazione del documento di valutazione dei rischi mediante formule generiche, può rappresentare un'aggravante della eventuale responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore.

Fatte dunque queste considerazioni, va da sé che l'obbligo della sorveglianza sanitaria a favore del lavoratore intermit-

L'Informatore

giugno 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

tente non può essere oggetto di perplessità legate alla durata non continuativa del rapporto di lavoro, come se da ciò potesse logicamente derivare per il datore l'esonero da alcune delle "incombenze" previste in campo di sicurezza ed sul lavoro.

Invece, essendo la figura del medico competente posta a presidio e tutela della salute del lavoratore, che nello svolgimento della sua mansione sia effettivamente esposto a rischi in danno della salute, l'obbligo della sorveglianza sanitaria sussiste ogni volta che (e proprio in quanto) si debbano ritenere presenti rischi per la salute direttamente collegati all'attività svolta dal lavoratore intermittente, a prescindere, pertanto, dall'inquadramento del suo rapporto di lavoro in una tipologia piuttosto che in un'altra.

Una corretta valutazione dei rischi deve inoltre tenere conto anche della compatibilità delle mansioni svolte in concreto con la tipologia delle attività (per le quali è consentita attualmente la prestazione a chiamata) previste dal Dm 23 ottobre 2004, il quale ammette la stipulazione dei contratti in questione solo se rientranti nella tabella allegata al regio decreto 6/12/1923, n.2657.

Infine, molti casi in cui è ammesso il lavoro intermittente sono riconducibili al lavoro notturno: bisognerà pertanto osservare anche le disposizioni del Dlgs 532/1999 e verificare la sussistenza di fattori di rischio cosiddetto "vampiro".

Di seguito, riportiamo l'elenco delle principali attività di lavoro intermittente ammesse con decreto ministeriale; quindi, l'indicazione dei rischi più diffusi connessi a tale tipologia di lavoro, e gli adempimenti in capo al datore di lavoro.

Elenco delle principali attività di lavoro intermittente ammesse dal Dm 23 ottobre 2004 secondo la tabella allegata al Rd n. 2657/1923

Custodi

Guardiani diurni e notturni;

Portinai;

Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti; Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi;

Personale addetto ai trasporti di persone e di merci. Personale addetto ai lavori di carico e scarico;

Addetti ai centralini telefonici privati;

Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, etc.;

Commessi di negozio;

Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile;

Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati;

Personale addetto alle gru;

Personale addetto alla manutenzione stradale;

Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico;

Personale addetto all'industria della pesca;

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Impiegati d'albergo le cui mansioni implicino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (cosiddetti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri);

Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina;

Personale addetto ai corriponti, a meno che, nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;

Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive.

I rischi professionali e gli adempimenti nel lavoro intermittente

Rischi particolari

- Perdita del contatto con il quotidiano aziendale;
- Mancato aggiornamento sui rischi (ad esempio meccanici, legati alle attrezzature usate);
- Rischi di turn-over;
- Danni provocati da stati di ansia/stress riconducibili alla precarietà (cfr. ricerca Eurispes 25 novembre 2004 - 5 gennaio 2005);
- Isolamento;
- Mancata conoscenza di sopravvenute modifiche alle disposizioni aziendali di sicurezza;

Superamento del nulla osta provvisorio (Nop) Chiarimenti ministeriali

Si ritiene utile informare che, con lettera circolare del 20 febbraio 2006, diramata ai direttori generali e ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, il ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti e i primi indirizzi applicativi del Dm 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (cfr. precedenti articoli sull'argomento, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 163, aprile 2006, pag. 39 (1ª Parte), n. 164, maggio 2006, pag. 38 (2ª Parte)).

In tale decreto infatti sono stabilite specifiche disposizioni di prevenzione incendi per i titolari delle 97 attività (elencate nell'allegato del decreto ministeriale del 16 febbraio 1982) in possesso di Nop per i quali non siano state emanate, alla data di entrata in vigore del decreto (ossia 1° giugno 2006) specifiche norme tecniche di adeguamento per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Nella circolare viene in primo luogo evidenziato come entro tale data si concluda una fase transitoria iniziata con la legge

L'Informatore

giugno 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

- Lavoro svolto nei turni di fine settimana;
- Minore propensione dei lavoratori a partecipare a processi di miglioramento della sicurezza aziendale;
- Esposizione a rischi cd. "vampiro" nel lavoro intermittente notturno (rischi il cui potenziale di danno diventa attivo proprio nei turni di notte: aree estese di parcheggio e di stoccaggio merci con presenza di ostacoli pericolosi, illuminazione scarsa, lavori in luoghi isolati, organico insufficiente per fronteggiare le situazioni di emergenza, etc.).

Adempimenti

- Valutazione dei rischi particolari legati al singolo lavoratore intermittente (art.34, comma 2, lettera c, Dlgs 276/03) e redazione del documento di valutazione;
- Individuazione delle misure di sicurezza specifiche nei contratti di lavoro (art. 35, comma 1, lettera f Dlgs 276/03);
- Iscrizione nei libri paga e matricola;
- Comunicazione all'Inail;
- Computo del lavoratore intermittente nell'organico dell'unità produttiva (art.39 Dlgs 276/03 - Cm n. 4/2005);
- Osservanza della disciplina speciale in caso di lavoro intermittente notturno (Dlgs 26 novembre 1999, n. 532);
- Sorveglianza sanitaria (ove prevista), informazione e formazione, fornitura Dpi, misure di prevenzione e protezione (Dlgs n. 626/1994);
- Progettazione di un sistema di gestione della sicurezza che tenga conto della presenza di tali lavoratori.

Prevenzione incendi

818/84 (legge che ha innovato l'approccio alla sicurezza introducendo lo strumento derogativo del Nop) ed emanata a suo tempo al fine di sopperire a notevoli carenze normative e a ritardi di applicazione.

Per adempiere alle finalità della legge vennero individuate soluzioni tecniche denominate "direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi" (emanate con il decreto ministeriale 8 marzo 1985) che formavano l'insieme delle misure di prevenzione e protezione che consentivano di ottenere il nulla osta provvisorio.

Tuttavia, continua la circolare, pubblicata qui di seguito, per completezza d'informazione, sulla scorta delle esperienze maturate in questo campo di applicazione del decreto dal 1985, che ha presentato difficoltà attuative per la rigidità del sistema, non è stato ritenuto opportuno predisporre una normativa di superamento del Nop secondo i rigidi criteri del decreto richiamato.

Si è quindi optato per un sistema più flessibile e adattabile alle varie tipologie delle attività considerate, adottando quindi metodologie basate sulla valutazione del rischio d'incendio e sulla conseguente individuazione delle misure preventive e protettive più idonee ad abbattere il rischio.

Per quanto concerne l'applicazione delle misure di protezione passiva che incidono sulle caratteristiche costruttive (resistenza



Sicurezza sul lavoro e ambiente

al fuoco, compartimentazione etc.), viene precisato che l'indicazione delle misure dovrà essere attentamente valutata e graduata sulla base di una individuazione accorta dei pericoli d'incendio correlati alle condizioni ambientali ed in modo da considerare gli effettivi rischi.

Dovranno pertanto essere tenuti in considerazione il carico d'incendio, le fonti d'innesco, le misure di protezione attiva, l'affollamento, l'ubicazione, le caratteristiche planovolumetriche.

Viene infine precisato nella circolare ministeriale che le direttive contenute nel decreto ministeriale del 29 dicembre 2005, poiché si riferiscono ad attività in possesso del nulla osta provvisorio, vanno applicate alle attività preesistenti al dicembre 1984, data di entrata in vigore della legge 818/84.

Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati a uffici

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 il decreto del ministero dell'Interno 22 febbraio 2006 concernente "Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".

La finalità della norma è quella di proteggere l'incolumità delle persone e favorire la tutela dei beni dai rischi originati da un incendio; vengono pertanto stabilite disposizioni specifiche sulla realizzazione degli uffici in modo da:

- minimizzare le cause d'incendio
- garantire la stabilità delle strutture portanti
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni
- limitare la propagazione dell'incendio ai locali o edifici contigui
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il campo di applicazione del provvedimento, che è già entrato in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gu (2 aprile 2006) è riferito agli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati (ad esclusione degli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali ed artigianali) con oltre 25 persone presenti:

- di nuova costruzione
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in cui si insediano uffici di nuova realizzazione
- esistenti e già adibiti ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto, qualora siano oggetto di modifiche sostanziali, per le quali si intendono interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione riportata all'art. 3 (L) lett. d) del Dpr 380/01.

Per tali fattispecie dovranno essere applicate le norme conte-

nute nei Titoli II e III dell'allegato al decreto che disciplinano, nello specifico, misure relative a:

- accesso all'area, separazioni e comunicazioni
- caratteristiche costruttive con particolare riferimento alla reazione al fuoco e resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di comunicazione
- prescrizioni per l'esodo in caso di emergenza concernenti la densità di affollamento, la capacità di deflusso, numero, larghezza e sistema di vie d'uscita
- aerazione
- attività accessorie e servizi logistici.

Gli edifici e/o locali esistenti per i quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi (Cpi), compresi quelli in possesso di nulla osta provvisori (Nop) in corso di validità, devono essere adeguati a quanto previsto dal Titolo IV dell'allegato al decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento se:

- sono in possesso di Cpi
- siano stati pianificati o siano in corso lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 addetti che presentano caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni contenute negli allegati, può essere presentata al comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente istanza di deroga al rispetto delle prescrizioni, debitamente motivata.

Le modalità di presentazione della domanda devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto del ministero dell'Interno 4 maggio 1998.

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo del decreto: tuttavia in considerazione del carattere estremamente tecnico e dettagliato del provvedimento l'allegato, che è poi la regola tecnica vera e propria, resta a disposizione di chi ne ha effettiva necessità, previa richiesta, anche telefonica, al Servizio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.

► **DECRETO ministero dell'Interno - 22 febbraio 2006. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.**

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o depositi di attività industriali e/o artigianali.

2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli



Sicurezza sul lavoro e ambiente

edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 98 del 9 aprile 1982, recante "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi", compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora:

- siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Articolo 2

Obiettivi

1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

L'Informatore

giugno 2006

Prevenzione incendi

Articolo 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Articolo 4

Commercializzazione Ce

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (Efta), firmatari dell'accordo See, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Articolo 5

Disposizioni complementari e finali

1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato al presente decreto, gli interessati possono presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per l'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Il comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza è rimessa alla diretta responsabilità del titolare dell'attività. Le modalità di presentazione della domanda devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 5 del decreto del ministro dell'Interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco", fatta eccezione per i riferimenti relativi alla trasmissione della documentazione alla direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto è calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



Tributario

L'Informatore

giugno 2006

Tributi locali

Indice

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Normativa ambientale – Tassazione dei rifiuti urbani. **Pag. 61**
- ▶ Ici – Approvazione del modello Ici – Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 30 marzo 2006 **Pag. 62**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Ires – Consolidato nazionale e mondiale 2006 – Approvazione modello – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2006 **Pag. 63**

VARIE

- ▶ Mod. Unico 2006 – Approvazione Quadro IQ – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2006. **Pag. 64**

TRIBUTARIO

L'art. 238 del decreto di cui all'oggetto sopprime la tariffa di cui all'art. 49 del Dlgs n. 22/1997 (Tia), che aveva a sua volta soppresso la Tarsu, e istituisce al suo posto una tariffa che viene applicata a "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani".

Lo stesso articolo stabilisce inoltre quali saranno i soggetti che determineranno la tariffa e quali criteri dovranno essere seguiti. Di particolare rilevanza è anche l'attribuzione allo Stato della competenza in merito alla definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali o quelli urbani contenuto nell'art. 195. Infatti tale articolo, oltre a demandare allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi o quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevede inoltre che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle imprese che esercitano la propria attività su superfici maggiori di 150 mq., nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, oppure su superfici maggiori di 250 mq., negli altri comuni. Ne consegue, pertanto, che i rifiuti formati da queste imprese dovranno essere considerati speciali e pertanto le imprese stesse:

- non saranno soggette alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani,
- dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti, avvalendosi di operatori autorizzati e sottostando a tutti gli adempimenti previsti in materia.

Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore a far tempo dal 29 aprile 2006.

Molti sono peraltro gli aspetti dubbi del provvedimento, a partire dalla stessa data di entrata in vigore.

In attesa dei necessari chiarimenti, riteniamo opportuno allegare qui di seguito la circolare approntata in materia dalla Confcommercio – Settore qualità ambiente e sicurezza, contenente un approfondimento sui nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali con particolare riguardo alle diverse interpretazioni che possono essere date alle norme in esame.

▶ CIRCOLARE Confcommercio-Settore qualità ambiente e sicurezza n. 00996 del 27.4. 2006. **Normativa ambientale - Approfondimento sui nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali**

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo n. 152/06 "Norme in materia ambientale" sono emersi alcuni dubbi interpretativi su argomenti rilevanti ai fini dell'attuazione del provvedimento.

Uno degli aspetti più controversi è legato alla lettura dell'art. 195 (Criteri di assimilazione) comma 2, lettera e) del richiamato decreto che, nell'attribuire allo Stato la competenza in merito alla definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, pare abbia escluso dal pagamento della Tarsu o della Tia determinate tipologie di utenze.

L'articolo in questione, infatti, demanda allo Stato la competenza in merito all'individuazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali, ma limitatamente a quelli derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non

In PRIMO PIANO

Normativa ambientale Tassazione dei rifiuti urbani

Sul Supplemento ordinario alla Gu n. 88 del 18 aprile 2006 è stato pubblicato il Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006, recante: "Norme in materia ambientale".

Si tratta di un provvedimento di grande portata che riscrive l'intero complesso delle norme ambientali, dalla gestione dei rifiuti alla bonifica dei siti contaminati, dalla tutela delle acque dall'inquinamento alla gestione delle risorse idriche, dalla difesa del suolo alla gestione delle aree protette, dalla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente alle procedure autorizzatorie per la localizzazione produttiva, dalla tutela dell'aria alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Per quel che riguarda più specificatamente la materia tributaria, il decreto va ad incidere anche sulla tassazione dei rifiuti urbani. ▶



Tributario

superiore ai 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. L'aver circoscritto la possibilità di determinare i criteri di assimilabilità solo per i rifiuti prodotti da imprese rientranti in determinate classi dimensionali porterebbe quindi a legittimare l'interpretazione in base alla quale il legislatore avrebbe posto implicitamente un divieto assoluto di assimilazione per i rifiuti prodotti da imprese esercitate su aree con superficie superiore a 150 mq o 250 mq (a seconda del numero della popolazione residente).

Gli effetti derivanti da tale disposizione riguarderebbero la maggior parte delle attività economiche, come ad esempio i ristoranti, gli alberghi o i supermercati che, non rientrando nella delimitazione della superficie sopra indicata, diventano, per presunzione di legge, produttori di rifiuti speciali non assimilabili.

Gran parte del rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, quindi, uscirebbe dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani così che le attività coinvolte, dovendo provvedere direttamente alla gestione dei rifiuti prodotti, sarebbero esenti dal pagamento della Tarsu o della Tia.

Resta ovviamente inteso che i produttori di tali rifiuti – divenuti speciali e di conseguenza conferiti ad operatori autorizzati – dovranno sottostare agli adempimenti connessi, quali il formulario di trasporto, la tenuta dei registri di carico e scarico, la dichiarazione annuale mud a seconda della pericolosità o meno del rifiuto e della configurazione dell'attività (industriale, artigianale, commerciale).

A complicare la lettura della norma, vi è poi la seconda parte della lett. e) del medesimo articolo che testualmente dispone: "Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico".

Sembrerebbe, da una prima interpretazione, che questa seconda parte dell'articolato, costituendo il completamento della norma precedente, detti un criterio specifico per le sole attività di produzione, rappresentato dall'elencazione delle aree tassabili, con l'espressa precisazione che tutti i locali non menzionati in tale elencazione, compresi i magazzini, si considerano per legge esclusi dal prelievo.

Se invece si valuta tale secondo assunto come norma autonoma, la previsione diventerebbe derogatoria rispetto al criterio generale e quindi valevole per la totalità delle imprese, con la conseguenza che le aree suddette sono imponibili sempre, a prescindere dalla loro estensione e dunque soltanto a un numero esiguo di attività sarebbero applicabili i criteri esposti al c. 2 dell'art. 195.

Ulteriore elemento di criticità che emerge dall'interpretazione del provvedimento in esame è legato ai termini per l'attuazione delle nuove regole.

Secondo una prima opinione, infatti, trattandosi di una disposizione sufficientemente precisa e dunque non avendo bisogno di decreti attuativi, la previsione sarebbe immediatamente applicabile con l'entrata in vigore del Dlgs 152/06.

E cioè, in concreto, gli effetti decorrerebbero dal prossimo 29

aprile data a partire dalla quale le imprese potrebbero invocare l'esenzione dalla Tarsu/Tia, ma dovrebbero anche attrezzarsi a provvedere in maniera autonoma alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

Tale ipotesi sembrerebbe essere avvalorata, per analogia, anche da quanto stabilito all'art. 221 comma 4, del codice ambientale, in cui si dispone che, fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 195 c. 2, lettera e) è ammesso il conferimento degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari per superfici rientranti nella classificazione prevista dal suddetto articolo (150mq per comuni con ab.< 10.000 e 250mq per comuni con ab. >10.000), da cui per analogia discenderebbe che la norma prevista nell'art. 195 per i rifiuti speciali sarebbe immediatamente applicabile.

L'altra tesi, invece, differisce gli effetti delle novità alla data in cui saranno emanati, con apposito decreto attuativo, i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti da parte dello Stato, essendo, la ripartizione prevista nell'art. 195 del decreto in esame, di tipo soltanto quantitativo e quindi destinata ad integrare un quadro giuridico di riferimento che si avrà con la pubblicazione delle nuove regole di assimilazione.

Vista la complessità della norma che, come visto, rende teoricamente plausibili molteplici ipotesi di lettura, non appare oggi opportuno forzare il dato normativo sostenendo l'una o l'altra ricostruzione. Più plausibile appare invece attendere una nota interpretativa da parte del ministero dell'Ambiente, allo scopo già sollecitato dalla Confederazione.

È chiaro tuttavia che, in attesa dell'eventuale chiarimento ministeriale e vista la competenza esclusiva degli enti locali in merito alla determinazione dei requisiti dei soggetti imponibili, non è escluso che le imprese rientranti nella classificazione definita dall'art. 195 c. 2, lett. e), possano richiedere al Comune, già dal prossimo 29 aprile, l'esonero dal pagamento della Tarsu/Tia, fermo restando la necessità di dimostrare di aver attuato un sistema autonomo di raccolta dei rifiuti speciali.

Approvazione del modello Ici Decreto del Ministero dell'Economia del 30 marzo 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 30 marzo 2006 recante: "Approvazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e delle relative istruzioni".

Con il provvedimento in esame è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbli-



Tributario

gato al pagamento.

La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'anno 2005 deve essere redatta su stampato conforme al modello allegato al decreto in esame.

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

I modelli sono disponibili anche nel sito internet del ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche specificate nell'art. 5 del decreto in esame.

È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 del provvedimento di cui all'oggetto e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del decreto stesso.

Ires Consolidato nazionale e mondiale 2006 Approvazione modello Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006

Sul supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006 recante: "Approvazione del modello 'Consolidato nazionale e mondiale 2006', con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2006 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti".

Approvazione del modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Come noto, il decreto legislativo n. 344/2003, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, ha introdotto l'istituto del consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 del Tuir) e del consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 del Tuir).

Con il provvedimento in esame è approvato il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2006", da presentare nell'anno 2006 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti non-

L'Informatore

giugno 2006

Tributi locali

È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione Ici 2005", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

TRIBUTARIO

Imposte dirette

ché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni, annessi al provvedimento in esame.

Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

• **Modalità di presentazione e di compilazione della dichiarazione**

Il modello di dichiarazione è trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare all'interessato la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il provvedimento in oggetto.

Nel modello di dichiarazione gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

• **Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa**

Il suddetto modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere autorizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al provvedimento in oggetto.

Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 al provvedimento in esame e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento stesso.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 al provvedimento in esame.



Tributario

Unico 2006 Approvazione quadro IQ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006

Sul Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta ufficiale n. 96 del 26 aprile 2006 è stato pubblicato il provvedimento 22 febbraio 2006, recante: "Approvazione dei modelli di dichiarazione "Unico 2006 - PF, quadro IQ", "Unico 2006 - SP, quadro IQ", "Unico 2006 - SC, quadro IQ", "Unico 2006 - ENC, quadro IQ", "Unico 2006 - AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2005".

Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

Con il provvedimento in oggetto sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2005, con le relative istruzioni: "Unico 2006 - PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche; "Unico 2006 - SP, quadro IQ", riservato alle società di persone ed equiparate; "Unico 2006 - SC, quadro IQ", riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati; "Unico 2006 - ENC, quadro IQ", riservato agli enti non commerciali ed equiparati; "Unico 2006 - AP, quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai suddetti modelli contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella "Irap" nella sezione "Tipo di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello.

I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai suddetti modelli unendoli al frontespizio del model-

l'Informatore

giugno 2006

Varie

lo della dichiarazione di riferimento.

In tale ipotesi, nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella "Irap" nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione

Nei suddetti modelli gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in esame.

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

I modelli di dichiarazione sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al provvedimento di cui all'oggetto.

I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel citato Allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento stesso.

Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'Allegato B al provvedimento 17 gennaio 2006 di approvazione del modello Iva/2006.

Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al provvedimento di approvazione del modello Iva/2006.



Legale

L'Informatore

giugno 2006

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari non di origine animale – Piano regionale e piani di controllo mirato anno 2006 **Pag. 65**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ *Professioni.* Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali. Regolamento regionale n. 1 del 24 febbraio 2006 **Pag. 69**
- ▶ *Commercio.* Modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali – Dm 2.3.06. **Pag. 72**
- ▶ *Igiene e sanità.* Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari **Pag. 72**
- ▶ *Concessione di deroghe al Regolamento Ce n. 852/2004 per i prodotti alimentari* **Pag. 74**
- ▶ *Gozzo endemico – Sale iodato – Dm 29.3.2006* **Pag. 75**
- ▶ *Trasporti.* Veicoli fuori uso – Modifiche al Dlgs 24.6.2003 n. 209 **Pag. 75**

VARIE

- ▶ *Modifica all'art. 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in privato domicilio. Legge n. 59 del 13/2/2006.* **Pag. 76**
- ▶ *Revisioni analisi dei campioni. Aggiornamento dell'importo dovuto. Dm 28/2/2006.* **Pag. 77**
- ▶ *Ddg n. 1265 del 7 febbraio 2006. Ambito di applicazione dei regolamenti (Ce) nn. 852/2004 e 853/2004.* **Pag. 77**
- ▶ *Ratifica ed esecuzione della convenzione e del protocollo delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – Legge 16.3.2006 n. 146* **Pag. 78**
- ▶ *Proposta modificata di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno* **Pag. 79**

IN PRIMO PIANO

Programmazione e coordinamento degli interventi in materia

di controllo ufficiale dei prodotti alimentari non di origine animale Piano regionale e piani di controllo mirato anno 2006

Sul 2° supplemento straordinario al n. 10 del 9.3.2006 del Burl, è stata pubblicata la circolare regionale del 20.2.2006 n. 8 relativa all'argomento in oggetto.

Con la medesima, viene inviato il Piano regionale di coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari non di origine animale, nell'ambito del quale sono, altresì, previsti i Piani di controllo mirato, da realizzare nell'anno 2006. ▼

Procedure di approvazione

Il programma annuale di controllo ufficiale dei prodotti alimentari dovrà essere predisposto con il coinvolgimento dei competenti servizi, del laboratorio che effettua le analisi, e delle altre strutture in cui si articola il Dipartimento di prevenzione veterinario.

Restituzione dei dati

Si rammenta, innanzitutto, che i dati relativi all'attività svolta, dovranno essere trasmessi, entro il 31 marzo 2006.

I dati relativi all'attività svolta in attuazione della presente circolare, dovranno pervenire alla Direzione generale sanità - Unità organizzativa prevenzione tutela sanitaria e veterinaria - via Pola 11, 20124 Milano, utilizzando anche l'invio tramite e-mail all'indirizzo prevenzione.sanitaria@dgsan.lombardia.it Si commenta, qui di seguito, l'allegato 1.

Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari non di origine animale

I - PIANO GENERALE

1. Premessa

Il presente piano indica le linee di indirizzo che i Dipartimenti di prevenzione medica dovranno seguire per l'attuazione del proprio programma annuale per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari da svolgere nell'anno 2006.

Le indicazioni fornite derivano, oltre che dagli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, dalla valutazione sull'attivi-



Legale

tà finora condotta dai servizi del Dipartimento di prevenzione medica, negli anni precedenti.

La situazione che ne emerge evidenzia come ancora vi siano carenze nelle strutture e nelle attrezzature, nell'organizzazione del lavoro, modalità operative e comportamento del personale non sufficientemente adeguate sotto il profilo igienico sanitario, oltre alla mancanza dei necessari provvedimenti amministrativi.

Va, rimarcato, che alcuni episodi verificatisi nel corso dell'anno, hanno evidenziato ancora alcune "difficoltà" da parte delle aziende nell'attuazione delle procedure di richiamo dei prodotti non conformi.

2. Principali riferimenti normativi

Sono richiamate le normative nazionali di riferimento

3. Soggetti interessati alla realizzazione del piano

La programmazione, il coordinamento e il controllo del piano spettano alla Direzione generale sanità della Regione Lombardia, Unità organizzativa prevenzione.

La programmazione locale nonché l'attuazione sul territorio del programma stesso di controllo ufficiale dei prodotti alimentari è demandata alle quindici Aziende sanitarie locali della Lombardia tramite i Dipartimenti di prevenzione medica.

4. Finalità

La finalità generale del piano regionale è quella di assicurare la corretta operatività del sistema di controllo, a garanzia della sicurezza alimentare.

A tal fine, si individuano, in via prioritaria, i seguenti obiettivi:

- Garantire un adeguato livello di vigilanza;
- Garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato su tutto il territorio regionale dell'attività di controllo ufficiale;
- Migliorare l'efficienza degli interventi di controllo, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse;
- Incrementare l'efficacia degli interventi di controllo ufficiale.

5. Programmazione delle attività

Nella pianificazione delle attività dovrà essere posta la massima cura per la razionalizzazione dell'uso delle risorse.

Si tratta quindi, di programmare gli interventi in modo da garantire che:

- Tutte le tipologie di attività siano oggetto di vigilanze e controllo nell'arco di un anno;
- prendere in considerazione un arco di tempo entro il quale concludere un ciclo di interventi;
- prevedere interventi su una quota dell'esistente in modo tale da comprendere, sia industrie alimentari non visionate nell'anno precedente, sia industrie alimentari già controllate negli anni precedenti;
- effettuare, secondo uno scadenziario temporale, le necessarie verifiche presso quelle industrie alimentari oggetto di prescrizione.

Assume una fondamentale importanza programmare l'attività di controllo ufficiale, fissando priorità di intervento anche in base al "rischio" che le singole attività possono rappresentare per la salute del consumatore.

Gli elementi che concorrono alla formulazione di tali priorità possono essere individuati tramite le informazioni che già costituiscono la base dell'attività di vigilanza.

A titolo di esempio, si possono citare:

- la tipologia di attività;
- le dimensioni;
- le caratteristiche strutturali;
- gli esiti dei precedenti controlli;
- l'adempimento ai principi dell'autocontrollo;
- i provvedimenti sanzionatori.

Requisito fondamentale della programmazione delle attività dei servizi dovrà essere l'individuazione di obiettivi esattamente misurabili, precisandone le modalità di misura.

6. Modalità di attuazione del piano

Cosa controllare

- Le caratteristiche strutturali e tecnologiche;
- Le materie prime utilizzate;
- Le modalità operative;
- Personale;
- Livello di attuazione e aggiornamento del sistema di autocontrollo.

Dove controllare

Per quanto riguarda le attività da controllare, la priorità dovrà essere stabilita in base alle effettive condizioni di rischio, rispetto alla tipologia dei prodotti alimentari, o delle attività svolte ed alla cronologia degli ultimi controlli effettuati presso le singole industrie alimentari.

Come controllare

Il controllo andrà effettuato con particolare riferimento ai sistemi di autocontrollo (documentazione e applicazione) e ai sistemi adottati in materia di rintracciabilità dei prodotti.

I campioni eventualmente prelevati saranno analizzati dai competenti laboratori.

È opportuno ricordare che con l'applicazione dei recenti regolamenti comunitari, gli organi che svolgeranno l'attività di vigilanza e controllo nel campo degli alimenti, dovranno garantire idonei livelli di qualità per le prestazioni svolte.

Numero minimo di controlli

Per il 2006, dovranno essere almeno mantenuti i livelli di prestazioni; è, tuttavia, opportuno prevedere un ulteriore incremento.

Provvedimenti

I provvedimenti da adottare sono quelli previsti dalle vigenti norme

Quanto all'allegato 2, si segnala quanto segue.

II. PIANI PROPOSTI DALL'UNIONE EUROPEA

Controlli ufficiali riguardanti gli alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1. Vengono, anzitutto, rammentati i riferimenti normativi

2. Finalità e conseguenze del trattamento

Le principali finalità sono:

- Evitare la germogliazione di tuberi, bulbi e radici;
- Ritardare la maturazione di frutti tropicali e subtropicali;
- Aumento del tempo di conservazione dei funghi, delle fragole;
- Trattamento misto (congelamento e irraggiamento) per sterilizzare le carni;
- Disinfestazione di noci, grano, frutta ed ortaggi dagli insetti;
- Eliminazione di batteri quali salmonella e campylobacter nel pollame crudo e in altre carni particolarmente esposte al contagio.



Legale

L'Informatore

giugno 2006

In primo piano

LEGALE

3. Programmazione attività

a) Dove campionare

I campionamenti andranno effettuati prevalentemente sui prodotti di provenienza estera, comunitaria ed extracomunitaria, quindi prevalentemente nella fase di commercializzazione, con particolare attenzione ai prodotti di origine vegetale maggiormente interessati da tale tipo di trattamento e provenienti dai paesi sopra citati.

b) Numero di campioni

Si prevede di campionare un quantitativo pari a 5 campioni per Asl.

c) Controllo

Sono previsti controlli ufficiali su alimenti, al fine di evidenziare l'eventuale trattamento con radiazioni ionizzanti a scopo conservativo e, quindi, di verificare il rispetto delle norme in materia (modalità di trattamento, etichettatura).

Diversi sono i metodi utilizzati per l'identificazione degli alimenti irradiati: di tipo chimico, di tipo fisico.

Per la prima fase di campionamento per le determinazioni saranno usati solo metodi di screening, rimandando l'utilizzo dei metodi di conferma solo in caso di positività, o sospetto di positività.

I controlli dovranno verificare il rispetto delle norme in materia di etichettatura rispetto al trattamento effettuato.

d) Provvedimenti

Si precisa che la mancata indicazione in etichetta del trattamento stesso rappresenterebbe una frode commerciale e non un rischio igienico-sanitario.

III - PIANI DI CONTROLLO MIRATI PER L'ANNO 2006

I. Interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per la presenza di organismi genericamente modificati. Viene mantenuto l'adempimento relativo all'attività di campionamento per il controllo sui prodotti alimentari contenenti Ogm.

a) Cosa controllare

Nella scelta dei prodotti da campionare, l'attenzione dovrà essere rivolta, in modo particolare, a:

- mais e soia raccolta e commercializzata per uso alimentare umano;
- semilavorati per la produzione di gelati, sorbetti e affini,
- prodotti per la prima infanzia a base di soia e mais;
- corn flakers, o altri prodotti per la prima colazione, o a fini di integratori alimentari contenenti mais;
- piatti pronti per il consumo come tali o previo riscaldamento (sono solitamente pietanze in scatola o in altre presentazioni, facenti parte della tradizione gastronomica americana e/o asiatica).

b) Dove controllare

I punti di campionamento saranno scelti in relazione alle singole realtà territoriali delle Asl utilizzando come criterio di priorità in ordine decrescente gli stabilimenti di produzione, i depositi o i centri di distribuzione e gli esercizi di commercializzazione e vendita al dettaglio.

c) Distribuzione dei campioni

Il numero dei campioni ufficiale che ciascuna Asl provvederà al prelievo almeno dello stesso numero di campioni prelevato nel 2005.

d) Provvedimenti

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare si fornisce il seguente schema:

A) prodotti in cui non vi deve essere presenza di Ogm

1. Alimenti per la prima infanzia

2. Prodotti biologici

3. Qualsiasi altro prodotto per cui non è ammessa la presenza. Il riscontro della presenza comporta una sanzione ai sensi dell'articolo 5, lettera a) della legge 283/62.

B) altri tipi di alimenti

1. Presenza di Ogm in quantità > 0,9%

Si tratta di una violazione per omessa indicazione in etichetta, quindi si applicano le sanzioni previste dalla normativa in materia di etichettatura.

2. Presenza comunque < 0,9% (senza nessuna indicazione)

Non va considerato un comportamento passibile di sanzione

3. Presenza ma comunque < 0,9% (con indicazione di assenza)

Il comportamento potrebbe integrare la fattispecie di frode in commercio.

II. Interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il controllo dei residui di prodotti fitosanitari e delle micotossine nelle matrici alimentari di origine vegetale.

1. Controllo dei residui di prodotti fitosanitari

a) Cosa controllare

Le matrici saranno campionate in relazione alle condizioni di rischio in relazione alle modalità di consumo, privilegiando quelle normalmente consumate crude e quelle che vengono consumate con il minimo scarto, ovvero quelle in cui la parte cedibile rappresenta la quasi totalità del prodotto.

b) Residui da ricercare

Annualmente, ogni Stato membro deve prevedere l'effettuazione di un piano di controlli per la determinazione di residui di prodotti fitosanitari in matrici di origine vegetale.

c) Provvedimenti

Si fa presente, inoltre, che, anche in considerazione di quanto disposto, dai recenti regolamenti comunitari (in modo particolare il regolamento 852/2004), occorre che, in occasione di esiti non favorevoli per presenza di residui di prodotti fitosanitari, siano effettuate le opportune verifiche, come per tutte le altre imprese alimentari, presso l'azienda di produzione primaria, verificando le procedure operative e tutta la documentazione annessa, tra cui, in modo particolare, il registro dei trattamenti.

Laboratori

Relativamente alla determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, secondo l'Accordo sopra citato i lavoratori che effettuano le analisi, devono essere accreditati o, in alternativa, fare riferimento al documento "Quality control procedures for pesticides residues analysis", recuperabile dal sito: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/qualcontrol_en.pdf

2. Controllo sulla presenza delle micotossine

La circolare 8/SAN/2005 prevedeva che, in occasione dei campionamenti di matrici alimentari per la ricerca dei prodotti fitosanitari, si cercasse, ove i propri laboratori di riferimento fossero attrezzati e disponibili, anche la presenza di micotossine.



Legale

La medesima circolare precisava che oggetto della vigilanza non dovevano essere soltanto i requisiti strutturali, ma che dovesse essere posta particolare attenzione alle procedure operative e alle modalità di controllo, poste in atto nelle diverse fasi (dalle materie prime ai prodotti finiti).

Anche sulla scorta di alcuni recenti episodi connessi alla presenza di micotossine, in matrici alimentari si ritiene opportuno raccomandare alcuni interventi non solo per quanto riguarda il prelievo di campioni, ma anche le verifiche di natura ispettiva.

Si dovrà procedere al prelievo di campioni, in modo particolare, laddove le procedure operative evidenziassero carenze o situazioni tali che potrebbero essere indice di situazioni di rischio.

III. Attività di campionamento per verificare la presenza di Pcb in alcune matrici alimentari.

Tra le attività da svolgere si indicano tra l'altro la ricerca mirata di Pcb in matrici alimentari di origine animale, prevista nell'ambito del Piano nazionale residui, e anche in alcune matrici alimentari di origine vegetale, sviluppando l'indagine in modo mirato.

La attività di controllo delle matrici alimentari di origine vegetale per il 2006 potrà essere svolta in base alle seguenti indicazioni:

1. L'attività di campionamento riguarderà prodotti vegetali di produzione lombarda, in modo particolare:

- Ortaggi destinati all'alimentazione umana (pomodori, insalate, barbabietole, carote, ecc.);
- vegetali destinati alla alimentazione animale (trinciato di mais, fieno, orzo);

2. i campioni andranno prelevati presso le seguenti strutture:

- ortomercati dei capoluoghi di provincia (Milano, Bergamo, Brescia),

- principali supermercati (altre province);
- piccoli rivenditori e/o produttori locali;

3. i parametri da ricercare sono rappresentati dal gruppo dei principali 18 congeneri dei Pcb;

4. la numerosità del campione per ogni Asl sarà indicativamente di 15 campioni per le Asl con presenza di ortomercati e di almeno 5 campioni per le altre.

IV. Piano di controllo della radioattività negli alimenti

Anche per l'anno 2006 si ritiene necessario proseguire l'attività di controllo della radioattività nelle matrici alimentari già in atto da molti anni.

Le attività da condurre nel 2006 per la parte riguardante gli alimenti di origine vegetale sono basate sulla tabella specifica (Allegato 3 - IV, Tabella 1), che individua le matrici alimentari di interesse, la frequenza e le modalità di campionamento ed i criteri per la scelta dei punti di prelievo.

Si ricorda che:

- in questo contesto, i campioni prelevati devono essere rappresentativi di fasce di grande consumo e non devono essere, necessariamente, legati a produzioni di origine locale;

- il piano di controllo della radioattività negli alimenti qui presentato ha valenza regionale e non va inteso come piano da attuare in ogni singola Asl; pertanto, il piano di campionamento va attuato presso Asl nelle quali si trovino grandi cen-

tri di distribuzione;

- restano validi gli accordi già in atto sui punti di prelievo rappresentativi anche di territori afferenti a più Asl;

- è opportuno realizzare anche nel 2006 un piano di campionamenti di prodotti di sottobosco di origine locale (funghi freschi e mirtilli, non coltivati in serra, da prelevare nel periodo stagionale di disponibilità).

Infine, si confermano le procedure di campionamento di alimenti già predisposte, da attuare in caso dovesse verificarsi una situazione di emergenza radiologica su ampia scala, con fallout radioattivo.

In conclusione si precisa che rimangono inalterate le modalità di conferimento dei campioni ai laboratori di analisi dei Dipartimenti Arpa e si raccomanda il rispetto degli accordi su modalità e frequenza di prelievo.

V. Piano di controllo ufficiale sulla qualità microbiologica delle insalate miste e sui tenori di patulina e nitrati in alimenti per bambini e lattanti.

Il piano prevede lo svolgimento di attività di controllo (nella fattispecie si tratta di attività di campionamento e analisi) su alcuni aspetti, due dei quali coinvolgono in modo particolare il Dipartimento di prevenzione medica.

1. Verifica della presenza di *Listeria monocytogenes* in campioni di insalate miste

Si tratta di quelle preparazioni gastronomiche preconfezionate in cui siano presenti verdure crude, carne o frutti di mare o altri ingredienti.

I campioni devono essere prelevati al commercio, preferibilmente presso la grande distribuzione, e devono avere le seguenti caratteristiche:

- appartenere a partite prossime alla data di scadenza;
- deve trattarsi di prodotti non sottoposti a trattamento termico nella confezione finale;
- deve trattarsi di prodotti che richiedono conservazione in frigorifero;
- deve trattarsi di prodotti che possono essere consumati senza alcun trattamento termico preventivo;
- l'unità di campionamento è costituita da una confezione integra.

L'accertamento della presenza di *Listeria* deve comportare anche la numerazione.

2. Verifica della presenza di nitrati e patulina in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

I campioni possono essere prelevati indifferentemente all'importazione, alla produzione, o al commercio.

La determinazione di nitrati deve riguardare alimenti contenenti carote, patate e vegetali a foglia), mentre la patulina deve essere determinata su alimenti con prodotti derivati dalle mele diversi dagli alimenti a base di cereali.

Distribuzione dei campioni

Per la determinazione di patulina e *Listeria Monocytogenes*, laddove non sia disponibile il laboratorio di riferimento, saranno presi accordi con altri laboratori.

Per quanto riguarda il numero dei campioni si ritiene sufficientemente rappresentativo un numero pari a 5 campioni per Asl.

VI. Piano di controllo riguardante la qualità di prodotti di erboristeria e integratori alimentari.



Legale

Tutte le aziende che svolgono attività di produzione, e/o importazione di prodotti erboristici commercializzati e diffusi al fine di un loro utilizzo come integratori alimentari, o all'interno dei medesimi, avrebbero dovuto notificare al ministero della Salute le sostanze da esse prodotte e/o immesse in commercio, informando contestualmente la Asl competente per territorio.

Alcuni eventi hanno evidenziato come spesso un cattivo uso, o una non corretta informazione possono determinare conseguenze anche gravi.

Entro il giugno 2006 le Asl dovranno segnalare all'Unità organizzativa prevenzione e tutela sanitaria e veterinaria l'elenco delle aziende produttrici, o importatrici di materie prime, o di alimenti finiti, nonché le tipologie di prodotti da ciascuna trattati e notificati.

A partire da queste informazioni, nella seconda parte dell'anno, il gruppo di Asl segnalatrici potrà coordinarsi, a livello regionale, per definire un piano di campionamento da attuare nella restante parte del biennio 2006-2007.

Rimane, tuttavia, preliminare e indipendente dalla disponibilità analitica, il controllo sulla documentazione concernente:

Le procedure di notifica

La definizione dettagliata degli ingredienti:

- il nome scientifico, nome comune con certificazione di specie
- la parte della pianta utilizzata
- origine geografica
- modalità di crescita
- sito e tempo di raccolta
- stadio di crescita
- trattamenti fitosanitari pre e post raccolta
- descrizione accurata dei processi di trasformazione

Consulta regionale degli ordini, collegi ed associazioni professionali Regolamento regionale n. 1 del 24 febbraio 2006

Si rende noto che nel 1° Supplemento ordinario al Burl n. 9 del 28 febbraio 2006, è stato pubblicato, in attuazione della Lr n. 7/2004, il regolamento della Consulta regionale degli ordini, dei collegi e delle associazioni professionali con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento, di organizzazione, di attivazione della Consulta, nonché i relativi requisiti di ammissione e partecipazione.

Il provvedimento in esame si articola in tre capi, di cui il primo concernente i principi e le disposizioni generali, il secondo relativo all'organizzazione, l'ultimo riguardante le procedure ed entrata in vigore.

L'Informatore

giugno 2006

In primo piano

documentazione sul prodotto finito

- composizione del prodotto finito compresi eventuali componenti necessari per ragioni tecnologiche
- razionale alla base della composizione del prodotto
- proprietà fisico-chimiche dei costituenti
- indicazione e concentrazione delle sostanze caratterizzanti nonché dei markers attestanti l'origine naturale
- uso ed effetto salutistico previsto
- adeguatezza delle quantità di assunzione consigliate
- valutazione della possibilità di eventuali effetti interferenti, ove presenti diversi costituenti vegetali
- indicazione degli eventuali costituenti responsabili di reazioni avverse, o comunque di rilevanza tossicologica e loro concentrazioni
- modalità di conservazione
- periodo di validità commerciale

Criteri di purezza:

- Micotossine (aflatossine, ocratossina A)
- Pesticidi
- Metalli pesanti
- Residui di solventi
- Profilo microbiologico
- Irraggiamento
- Contaminanti organici (lpa)

VII. Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di prevenzione delle intossicazioni, vigilanza e controllo sul commercio di funghi epigei

Tutta l'attività concernente gli interventi in materia di prevenzione delle intossicazioni, vigilanza e controllo sul commercio di funghi epigei, nonché le modalità di raccolta dati, è stata ampiamente descritta nella circolare regionale 35/SAN/2004.

Leggi e provvedimenti

Principi e disposizioni generali

Il Regolamento in esame prevede l'ammissione alla Consulta degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche, istituiti e disciplinati dalla Legge, che ne facciano richiesta.

Analogamente sono ammessi alla Consulta le associazioni professionali che ne facciano richiesta purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere strutture organizzative e funzionali in almeno tre province della Regione ed un numero di iscritti a livello nazionale non inferiore allo 0,02 per mille della popolazione regionale; ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno cinque province della Regione ed iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,02 per mille delle rispettive popolazioni provinciali; ovvero strutture organizzate e funzionali in almeno sette province della Regione; ovvero iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,03 per mille della popolazione regionale;
- non avere legali rappresentanti condannati penalmente con sentenza passata in giudicato in relazione all'attività dell'as-

LEGALE



Legale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi e provvedimenti

sociazione;

- essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata, da almeno due anni;
- avere una rappresentanza regionale, preferibilmente attestata nello statuto;
- svolgere l'attività di tutela degli associati con continuità in ambito regionale da almeno due anni;
- avere, in base allo statuto, come scopo esclusivo, la tutela degli associati senza fine di lucro ed un ordinamento a base democratica;
- tenere un elenco degli associati, aggiornato annualmente, articolato per strutture organizzative e funzionali;
- redigere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenere le scritture contabili;
- presentare idonea documentazione che attesti i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
- garantire regole di democrazia interna ed esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione di chi eserciti od intenda esercitare la medesima attività;
- svolgere con continuità attività di assistenza e consulenza agli associati, utilizzando allo scopo idonei strumenti, anche informatici;
- garantire la qualità dei servizi resi agli utenti mediante idonee modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati;
- garantire il rispetto di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza e la responsabilità dei membri dell'associazione.

La richiesta di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla direzione generale competente (la quale predispone appositi schemi e modelli) entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento unitamente alla documentazione relativa alla composizione degli organi ed alla sede, nonché copia dello statuto e del regolamento.

Le associazioni professionali che intendono essere ammessi alla Consulta devono, invece, presentare alla direzione generale competente apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché indicazione della sede sociale;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti la composizione degli organi sociali nonché i soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che l'associazione svolge l'attività con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante riguardante la tenuta dell'elenco degli iscritti, aggiornata al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce la domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per scopi statutari;
- relazione comprensiva di dati quantitativi sull'attività svolta nell'anno precedente a quello della domanda di ammissione;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti, oltre i requisiti di ammissione, ogni elemento utile ad

inquadrare l'attività e l'area in cui opera l'associazione sul territorio regionale, con particolare riferimento alle tematiche trattate, alle province servite, alle strutture organizzative e funzionali attive, alle campagne di informazione effettuate ed ai siti web resi operativi;

- copia del rendiconto economico e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
- autodichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di non essere stato condannato penalmente con sentenza passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione circa la sussistenza di un ordinamento a base democratica.

La direzione generale riceve le richieste di ammissione dovrà verificare la completezza della documentazione presentata nonché, in merito alle associazioni professionali il possesso dei requisiti per essere ammessi nella Consulta.

Nel caso in cui la direzione generale dovesse ravvisare ragioni ostative all'inserimento degli ordini, collegi ed associazioni professionali nell'elenco della Consulta, ovvero accerti la necessità di integrare la documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti.

La direzione generale, qualora gli ordini, i collegi o le associazioni non integrino la documentazione richiesta entro 30 giorni, comunica all'interessato, con apposito provvedimento, il diniego all'inserimento nell'elenco dei componenti della Consulta.

Verificata la regolarità delle domande di ammissione, il direttore generale della direzione generale competente, mediante decreto pubblicato sul Burl, approva l'elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta, riportando, per ciascuno di essi, i relativi estremi identificativi oltre ad una breve descrizione delle caratteristiche essenziali. L'elenco dei componenti della Consulta deve essere aggiornato, a cura della direzione generale, ogni anno, nonché deve essere controllato in relazione al mantenimento dei requisiti richiesti per l'ammissione.

A tal fine il direttore generale della direzione generale approva con decreto la modifica dell'elenco dei componenti la Consulta nonché dispone la pubblicazione dell'elenco aggiornato sul Burl e la relativa pubblicazione nelle forme ritenute più opportune.

Per consentire, dunque, un adeguato aggiornamento dell'elenco degli ordini ed associazioni professionali componenti la Consulta, ogni modifica riguardante lo statuto ed il regolamento, nonché la composizione degli organi e della sede deve essere comunicata da ciascun ordine e collegio alla Dg entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Analogamente, le associazioni professionali interessate devono comunicare alla Dg entro 30 giorni ogni modifica riguardante i requisiti di ammissione alla consulta.

La perdita di uno o più dei suddetti requisiti di ammissione o la mancata comunicazione della modifica dello statuto, del regolamento, della composizione degli organi o della sede, comportano, infatti, la cancellazione dall'elenco dei componenti della Consulta.

Tale provvedimento di cancellazione è adottato con decreto



Legale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

del direttore generale della Dg ed è comunicato al soggetto interessato oltre ad essere pubblicato sul Burl.

L'organizzazione

La Consulta, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta da:

- l'assessore competente in materia;
- cinque rappresentanti designati dal consiglio regionale di cui due in rappresentanza della minoranza;
- un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle professioni ordinistiche, ovvero iscritte al comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali;
- un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ovvero iscritte al coordinamento libere associazioni professionali ed in possesso dei requisiti di ammissione alla Consulta.

Ai lavori della consulta partecipano, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante del comitato regionale tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché un esperto per ogni disciplina di riferimento designato dalle singole università lombarde. Si precisa che la Consulta delle professioni può essere integrata da ulteriori ordini, collegi e da associazioni professionali previa deliberazione di almeno quattro quinti dei componenti della Consulta stessa.

La Consulta è convocata e presieduta dall'assessore competente o da un suo delegato.

La Consulta, inoltre, elegge al suo interno un ufficio di presidenza (che dura in carica per tutta la legislatura continuando a svolgere le sue funzioni fino alla ricostituzione della nuova Consulta), il quale è composto, oltre che dal presidente, da tre vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti delle professioni ordinistiche, uno tra i rappresentanti delle professioni non ordinistiche ed uno tra i rappresentanti designati del consiglio regionale.

Tale ufficio di presidenza svolge, avvalendosi di una segreteria tecnica, funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, predispone l'ordine del giorno di ogni riunione, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche.

Il presidente della Consulta, o suo delegato, con proprio decreto prende atto della composizione dell'Ufficio di presidenza e della segreteria tecnica.

Procedure ed entrata in vigore

La nomina della Consulta avviene entro 6 mesi dall'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla sua ricostituzione (i suoi componenti possono essere riconfermati).

Le sedute della Consulta, che di regola si svolgono presso le strutture della giunta regionale, sono ordinarie e straordinarie.

Le convocazioni della Consulta in assemblea ordinaria è effettuata dal presidente una volta ogni quattro mesi attraverso avviso scritto, telegramma, fax o posta elettronica da trasmettere almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione.

La Consulta può essere convocata (con le forme e termini previste per quella ordinaria) anche in via straordinaria in tutti i

casi in cui il presidente ne ravvisi l'opportunità o l'urgenza, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti.

Convocata la Consulta, i lavori iniziano non appena è raggiunto il numero legale ossia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse, anche se non iscritti all'ordine del giorno.

I componenti della Consulta possono inviare o presentare all'ufficio di presidenza, che ne valuta l'eventuale inserimento nell'ordine del giorno della seduta, mozioni al fine di promuovere una deliberazione della Consulta.

Nel caso in cui l'ufficio di presidenza ammetta più mozioni riguardanti lo stesso oggetto devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

La consulta delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto palese espresso mediante appello nominale, in rappresentanza dell'ordine, collegio o associazione professionale.

L'ordine di votazione è stabilito in base agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, stabilendo l'eventuale precedenza di determinati argomenti.

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dirigente designato dalla direzione generale competente, coadiuvato da un funzionario.

In particolare, il segretario svolge attività consultiva, referente e di assistenza, curando la verbalizzazione e la tenuta della documentazione.

I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

I componenti della Consulta sono dichiarati decaduti e sostituiti se risultano assenti per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, se sono dimissionari o se la propria designazione sia stata revocata.

Le funzioni svolte dai componenti della Consulta sono a titolo gratuito con l'unica eccezione dei componenti dell'ufficio di presidenza a cui spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con apposito provvedimento amministrativo.

Al fine di una migliore efficienza nello svolgimento dei propri compiti la Consulta individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee, le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza e ne riferiscono all'ufficio di presidenza.

Ai lavori della consulta, inoltre, partecipano, previo invito e senza diritto di voto, anche soggetti esterni, in relazione alla specificità delle tematiche trattate, secondo le modalità definite dall'ufficio di presidenza.

La Consulta può, altresì, procedere alla audizione di enti, organizzazioni, imprese e singoli cittadini, in base alle modalità definite dall'ufficio di presidenza, nonché ricevere segnalazioni ed istanze in merito alla tutela delle professioni ed ai rapporti con gli utenti.

Conseguentemente la Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative ed istanze per il tramite degli ordini, col-



Legale

leggi ed associazioni professionali.

La Consulta trasmette annualmente al consiglio regionale ed alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Si precisa, infine, che il Regolamento in esame è entrato in vigore il 1 marzo 2006.

Modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali Dm 2.3.2006

Sulla Gu n. 87, del 13.4.2006, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Attività produttive relativo all'oggetto. L'importazione dei beni compresi nell'allegato 1 al provvedimento è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale, a prescindere dal paese d'origine.

Si pubblica il testo del decreto, unitamente all'allegato 1.

► **DECRETO** ministero delle Attività produttive 2 marzo 2006. **Modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali.**

Articolo 1

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia, per fini commerciali, di pelli di cuccioli di foca (n.c. 43 01 70 10; 43 02 19 41; 43 02 30 51; 43 03 10 10).

Articolo 2

1. L'importazione dei beni compresi nell'allegato 1 al presente decreto quali pelli da pellicceria gregge di foca, delle pelli da pellicceria conciate o preparate anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti di foca, delle pelliccerie lavorate o confezionate di foca è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale, a prescindere dal paese di origine (non preferenziale). L'autorità incaricata dell'applicazione del presente decreto e del rilascio delle autorizzazioni all'importazione dei beni sopra citati è il ministero delle Attività produttive - Direzione generale della politica commerciale.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Allegato 1

Nomenclatura combinata:

43 01 70 90 limitatamente alla foca;
43 01 80 80 limitatamente alla foca;
43 01 90 00 limitatamente alla foca;
43 02 19 35 limitatamente alla foca;
43 02 19 49 limitatamente alla foca;

L'Informatore

giugno 2006

Leggi e provvedimenti

43 02 20 00 limitatamente alla foca;
43 02 30 10 limitatamente alla foca;
43 02 30 45 limitatamente alla foca;
43 02 30 55 limitatamente alla foca;
43 03 10 90 limitatamente alla foca;
43 03 90 00 limitatamente alla foca.

Dlgs n. 114 dell'8 febbraio 2006 Attuazione delle direttive 2003/89/Ce, 2004/77/Ce e 2005/63/Ce Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

È stato pubblicato sulla Gu n. 69, del 23.2.2006 il decreto relativo all'argomento in oggetto.

Come si evince dal titolo, con il nuovo decreto viene data attuazione:

- alla direttiva 2003/89/Ce che modifica, per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, la precedente direttiva 2000/13/Ce, attuata in Italia col decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, che ha integrato le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992;
- alla direttiva 2004/77/Ce della Commissione, trattandosi di un completamento delle indicazioni di cui alla sezione seconda dell'allegato II del decreto legislativo n. 109/1992;
- alla direttiva 2005/63/Ce della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/Ce per quanto riguarda l'elenco delle sostanze, o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le tre direttive rivestono una particolare importanza, in quanto finalizzate alla informazione dei soggetti che soffrono di allergie, od intolleranze e di ipertensione.

Pur non intervenendo in materia di protezione della salute, le direttive prescrivono specifici adempimenti a carico degli operatori, affinché i prodotti alimentari (che non rientrano nel campo di applicazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e che contengono ingredienti allergenici, od intolleranti, nonché l'acido glicirricico) riportino sempre la relativa specifica informazione ai consumatori.

Il provvedimento in esame, attuando le tre direttive attraverso alcune integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 109/1992, fa riferimento, per la parte sanzionatoria, all'art. 18 dello stesso decreto, che copre con particolare rigore le eventuali infrazioni.

Prima di entrare nel merito, si ricorda che l'attuazione della direttiva 2003/89/Ce doveva avvenire entro il 25 novembre 2004, per consentire agli operatori alimentari l'adeguamento delle etichette, in quanto, in ogni caso, la direttiva dispone che, a partire dal 25 novembre 2005, sarebbe stata vietata la



Legale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

commercializzazione di prodotti con etichette non conformi alle nuove disposizioni comunitarie (fatti salvi i prodotti etichettati anteriormente a quest'ultima data).

Il Governo italiano, con l'art. 10 della legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004" (pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla Gu n. 96 del 24 aprile 2005), ha provveduto ad emanare le disposizioni per attuare la direttiva in esame.

La Comunitaria 2004, entrata in vigore il 12 maggio, prevedeva che la direttiva 2003/89/Ce "Allergeni" dovesse essere recepita con urgenza, nell'ordinamento nazionale, entro sei mesi e cioè entro il 12 novembre 2005.

Evidenziato, quindi, il grave ritardo con il quale la direttiva Allergeni è stata attuata e considerato che la Conferenza permanente Stato, Regioni e province autonome non ha espresso il previsto parere nei termini consentiti, si esaminano, di seguito, le disposizioni contenute negli articoli del nuovo provvedimento. L'art. 1 modifica l'art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992 ed enuncia le modalità di indicazione degli allergeni, con particolare riferimento alle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento ed ai casi in cui l'allergene non figura nell'elenco degli ingredienti, o nella denominazione di vendita.

L'art. 2 sostituisce il comma 8 dell'art. 5, allo scopo di meglio precisare le modalità di indicazione in etichetta di frutta, ortaggi e funghi.

Con l'art. 3 sono aggiunti due nuovi commi all'art. 5 del decreto 109/1992:

- con il comma 10 bis viene prevista la possibilità di elencare alla rinfusa gli ingredienti presenti in quantità inferiore al 2 per cento del prodotto finito;

- con il comma 10 ter vengono previste le modalità di indicazione di ingredienti sostituibili tra loro, quando costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito.

L'art. 4 sostituisce il comma 12 dell'art. 5 del decreto 109/1992 con un testo che meglio risponde alle disposizioni della direttiva comunitaria.

L'art. 5 completa la lista delle sostanze che non sono considerate ingredienti (ingredienti che, pur non essendo additivi, vengono utilizzati come questi ultimi).

Con l'art. 6 viene meglio precisata l'applicazione dei casi di esenzione.

Con l'art. 7 vengono cancellate dall'allegato 1 al decreto 109 le denominazioni "frutta candita" e "ortaggi", in quanto generalmente contengono allergeni.

Con l'art. 8 vengono aggiunti due nuovi allegati: il primo con la lista degli allergeni; il secondo con le relative esenzioni valide fino al 25 novembre 2007.

Con l'art. 9 viene data attuazione anche alla direttiva 2004/77/Ce.

Con l'art. 10 si dà esecuzione ai criteri di delega di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 18 aprile 2005 n. 62 (Comunitaria 2004) e cioè "stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del ministro della Salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti".

L'art. 11 stabilisce i termini di utilizzazione delle etichette non conformi al nuovo provvedimento: non possono essere usate oltre la data del 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'allegato II, e oltre la data di entrata in vigore del decreto (7 aprile 2006), negli altri casi. L'articolo dispone che, entro tali date, i prodotti etichettati in modo non conforme alle nuove disposizioni possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte. L'articolo 12 fa riferimento alla ormai consueta clausola di cedevolezza relativa alla competenza legislativa delle Regioni e delle province autonome.

In sintesi, il nuovo decreto abroga la precedente disposizione comunitaria, che consentiva di non elencare i singoli ingredienti di un ingrediente composto se quest'ultimo non supera il 25 per cento del prodotto finito. Si tratta di una regola introdotta oltre 20 anni fa per evitare l'eccessiva lunghezza dell'elenco degli ingredienti. Si ricorda che per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza con cui il prodotto è preparato, compresi gli additivi.

Vengono, inoltre, previste particolari modalità di indicazione di ingredienti sostituibili tra loro, quando costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito.

Il secondo elemento da evidenziare è che gli ingredienti (non composti), fino ad oggi indicati con il solo nome della categoria, dovranno essere indicati con il nome specifico della materia prima, quando la stessa rientra nella lista delle sostanze potenzialmente allergeniche. In tal senso, il decreto, così come la direttiva comunitaria, esclude esplicitamente gli ortaggi e la frutta candita dalle categorie di ingredienti, per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico. Il decreto in questione riporta in allegato, sia l'elenco degli ingredienti dichiarati come allergeni alimentari (Allegato 1 - sezione 3), che l'elenco degli ingredienti che sono, almeno temporaneamente, esclusi dall'elenco precedente (Allegato 1 - sezione 4).

Con riferimento ai primi, si evidenzia che gli ingredienti di seguito elencati o derivati da un ingrediente di seguito indicato, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere obbligatoriamente indicati nell'elenco degli ingredienti, a meno che non figurino bene evidenziati nella denominazione di vendita del prodotto finito. Le sostanze derivate dagli ingredienti di seguito elencati devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano. Gli ingredienti di seguito elencati devono figurare anche nell'etichettatura delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume.

Elenco ingredienti dichiarati allergeni alimentari:

(Allegato 1 - sezione 3)

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati. Soia e prodotti derivati.

Pesce e prodotti derivati. Crostacei e prodotti derivati.

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio).

Uova e prodotti derivati.

Arachidi e prodotti derivati.

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland, e prodotti derivati).



Legale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi e provvedimenti

Sedano e prodotti derivati.

Senape e prodotti derivati.

Semi di sesamo e prodotti derivati.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10/mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO₂.

Elenco ingredienti temporaneamente esclusi dall'elenco precedente:

(Allegato 1 - sezione 4)

Cereali contenenti glutine: sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio; maltodestrine a base di frumento; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la distillazione di alcool.

Uova: lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino; albumina (prodotta da uovo) utilizzata come chiarificante del vino e del sidro.

Pesce: gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine ed aromi; gelatina di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino.

Soia: Olio e grasso di soia raffinato e prodotti simili; tocoferoli misti naturali (E306); tocoferolo D-alfa naturale; tocoferolo acetato D-alfa naturale; tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali e derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte: siero di latte utilizzato per la distillazione per alcool; lattitolo; prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro.

Noci e mandorle: noci utilizzate nei distillati di alcool; noci e mandorle utilizzate come aromi in alcool.

Sedano: foglie ed olio di sedano; oleoresina di sedano.

Senape: olio di senape; olio di semi di senape; oleoresina di semi ai senape.

Le nuove disposizioni saranno operative dalla data di entrata in vigore del decreto e dovranno essere applicate sia ai prodotti alimentari pre confezionati (indicazioni degli ingredienti allergeni sulle etichette), sia ai prodotti sfusi venduti ai consumatori finali (indicazioni sul cartello unico, o su apposito registro da tenersi bene in vista in prossimità dei banchi) che, infine, ai prodotti destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività (indicazioni sui documenti commerciali).

Il che significa che, a partire dal 7 aprile 2006, data di entrata in vigore del provvedimento, i prodotti devono essere etichettati conformemente alle nuove disposizioni.

Fanno eccezione a questa regola, e possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006, le etichette non conformi alle nuove disposizioni che riguardano, invece, i seguenti prodotti (vedi allegato 2):

- dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l - La dicitura "contiene liquirizia" va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine "liquirizia" figuri già nell'elenco degli ingredienti, o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco degli ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto;

- dolciumi contenenti acido glicirrizico, o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse, o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg. - All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: "contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione". In assenza dell'elenco degli ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto;

- bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2% per volume di alcol (1). - All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: "contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione". In assenza dell'elenco degli ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo, o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

Per maggiore chiarezza si informa che, in linea generale, i seguenti allergeni sono generalmente presenti nei seguenti prodotti:

Anidride solforosa: vini bianchi e rossi.

Arachidi: alimenti fritti, grassi vegetali, olio di semi.

Cereali con glutine: besciamella, birra, cibi impanati, torte, whisky.

Crostacei: ripieni a base di pesce, surimi.

Frutta con guscio: crema di gianduia, dolci ripieni, olio vegetale.

Latte e lattosio: salumi, wurstel.

Pesci: gelatine di pesce, surimi.

Sedano: passati di verdure, preparati per minestrone.

Semi di sesamo: alimenti fritti, olio di semi.

Senape: olio di semi.

Soia: gelati, grassi vegetali, olio di semi, ripieni,

Uova: budini, cialde, cibi impanati, meringhe, ripieni.

Il testo del decreto è disponibile presso la segreteria della Direzione.

Concessione di deroghe al regolamento (Ce) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali ai sensi del regolamento (Ce) n. 2074/2005 Ddg n. 2337 del 5/3/2006

Il provvedimento disciplina la concessione di deroghe di cui all'art. 7 del Regolamento (Ce) n. 2074/2005, in relazione ai



Legale

L'Informatore

giugno 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

requisiti in materia di:

a) locali nei quali i prodotti alimentari tradizionali sono esposti ad un ambiente che contribuisce allo sviluppo delle loro specifiche caratteristiche;

b) materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e utilizzati nella loro fabbricazione e confezionamento, là dove le caratteristiche dei locali e dei materiali siano funzionali al mantenimento e allo sviluppo della specifica microflora ambientale, la cui presenza è essenziale al fine dell'ottenimento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Vengono, quindi, fornite le definizioni di "prodotto alimentare tradizionale" e di "confezionamento".

Gli stabilimenti che trattano prodotti alimentari tradizionali possono derogare alle caratteristiche di cui all'allegato II, cap. II del regolamento (Ce) n. 852/2004 dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti.

Le deroghe possono riguardare:

a) l'impiego di materiali di rivestimento o lo sfruttamento di pareti, soffitti e pavimenti geologicamente naturali;

b) le condizioni di facile pulizia e, se del caso, disinfettabilità. In ogni caso devono essere garantiti gli obiettivi di sicurezza degli alimenti di cui al regolamento (Ce) 178/2002 e ai regolamenti (Ce) n. 852/2004 e 853/2004.

Gli stabilimenti che trattano prodotti alimentari tradizionali possono derogare alle caratteristiche di cui all'allegato II, cap. II, lettera f) e cap. V, punto 1 del regolamento (Ce) n. 852/2003, per quanto riguarda le caratteristiche delle superfici destinate a venire in contatto con i prodotti alimentari.

Gozzo endemico Sale iodato Dm. 29.3.2006

Nella Gazzetta ufficiale n. 87, del 13 aprile è stato pubblicato il decreto del ministero della Salute 29 marzo 2006, che detta gli interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: "Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica".

Si ricorda che gli articoli 3 e 5 della legge n. 55/2005 stabiliscono che:

- i punti vendita, che trattano sale destinato al consumo diretto, devono assicurare la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo deve essere fornito solo su specifica richiesta del consumatore;
- nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, deve essere messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio;
- negli espositori dei punti vendita di sale alimentare deve essere apposta una locandina, diretta ad informare la popolazione sugli effetti della iodoprofilassi, individuata con

decreto del ministro della Salute;

- il ministro della Salute individua uno specifico logo, da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio, destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari, che utilizzano questo tipo di sale come ingrediente.

Ciò premesso, il provvedimento in esame ha definito le caratteristiche della locandina, come indicate nel suo allegato 1. I punti vendita hanno l'obbligo di esporre la locandina nella versione a colori e con un formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A4.

In merito al logo, che può essere apposto sulle confezioni di sale arricchito con iodio, il provvedimento ne definisce le caratteristiche, come indicate nell'allegato 2. Il logo deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.

Il logo, che può essere apposto sulle confezioni dei prodotti alimentari, che usano sale arricchito con iodio, in modo da consentire un rapido riconoscimento da parte del consumatore finale, è definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 3. Il logo deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.

Sia il modello della locandina che i modelli dei due logo sono disponibili per la stampa diretta dal sito web del ministero della Salute, all'indirizzo: <http://www.ministerosalute.it/>.

Veicoli fuori uso Modifiche al Dlgs n. 209 del 24 giugno 2003

Sulla Gazzetta ufficiale, n. 86 del 12 aprile 2006, è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.149 di adeguamento ed integrazione del Dlgs 209/2003, in materia di veicoli fuori uso, al fine di superare i rilievi sollevati dalla Commissione Ue con procedura d'infrazione n. 2003/2204.

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 27 aprile, oltre a correggere alcuni refusi rilevati in sede applicativa, introduce alcuni importanti correttivi, di cui si riportano di seguito gli aspetti principali.

Campo di applicazione

In primo luogo, la disciplina sulla gestione dei veicoli a fine vita si applicherà anche ai mezzi di trasporto a tre ruote.

Ridefinizione della classificazione di veicolo fuori uso

Viene previsto che il veicolo a fine vita possa essere considerato "rifiuto", anche al momento della consegna dello stesso al concessionario, cui viene data la possibilità di emettere un certificato di rottamazione, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra.

Deposito temporaneo

La disposizione introdotta stabilisce che il deposito temporaneo dei veicoli, nel luogo di produzione del rifiuto - presso il



Legale

concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice, o l'automercato - destinati ad essere inviati ad impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino ad un massimo di trenta giorni.

Reimpiego e recupero

Le autorità nazionali competenti dovranno favorire, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei veicoli, delle emissioni in atmosfera e del rumore, il reimpiego dei componenti idonei dei veicoli a fine vita, il recupero dei componenti non reimpiegabili e - come soluzione privilegiata - il riciclaggio degli stessi.

Responsabilità dei produttori

Nel decreto viene ribadita la responsabilità economica dei produttori, nel caso di valore negativo del veicolo a fine vita, con una estensione retroattiva di tali oneri ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2002.

Dichiarazione Mud

L'Informatore

giugno 2006

Leggi e provvedimenti

Allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero, i responsabili degli impianti di trattamento, nonché gli esportatori di veicoli fuori uso, o loro componenti, dovranno comunicare mediante la dichiarazione annuale al catasto rifiuti, i dati relativi ai veicoli trattati e i materiali da esse derivanti ed avviati al recupero. A tal fine è prevista dallo stesso decreto 149/06 una modifica del modello unico di dichiarazione.

Infine, si ritiene utile ricordare che per i veicoli non sottoposti alla disciplina di cui al Dlgs 209/03 (come modificato dal decreto in oggetto), ossia moto, autorimorchi etc., continuano ad applicarsi le disposizioni già previste dall'art. 46 del Dlgs 22/97 e che sono state riprese dall'art. 231 (in epigrafe "veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209") del nuovo codice unico ambientale, pubblicata nella Gu del 14 aprile 2006.

Modifica all'art. 52 del Codice penale in materia di diritto all'autotutela in privato domicilio Legge n. 59 del 13/2/2006

Sulla Gu n. 51, del 13/2/2006, è stata pubblicata la legge n. 59, del 13/2/2006, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di legittima difesa.

Al riguardo, si rammenta che, secondo il dettato del 1° comma dell'art. 52 cp, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio, o altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Orbene, con il provvedimento in commento è stato stabilito che sussiste detto rapporto di proporzione quanto taluno, nell'ipotesi del reato di violazione di domicilio, utilizzi una arma legittimamente detenuta, o altro idoneo mezzo, al fine di difendere la propria, o la altrui incolumità, ovvero i beni propri, o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Si sottolinea, in particolare, che, fra i beni oggetto di specifi-

Varie

ca tutela giuridica, oltre all'incolumità, viene introdotta la difesa di beni propri o altrui.

In tale ultimo caso, perché sussistano gli estremi della legittima difesa, è richiesta la compresenza dei due seguenti elementi:

- 1) non vi sia desistenza
- 2) vi sia pericolo di aggressione.

Si allega il testo della legge in esame.

► LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59. **Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.**

Articolo 1

Diritto all'autotutela in un privato domicilio

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».



Legale

Revisione analisi dei campioni Aggiornamento dell'importo dovuto Dm 28/2/2006

Come ogni anno, con il decreto 28 febbraio 2006 (Gu n. 60 del 13 marzo) il ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato l'importo dovuto per la richiesta di revisione di analisi di campioni, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo.

Dal 1° aprile 2006 l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 103,92.

Si riporta, per memoria, il testo dell'art. 15 "Accertamenti mediante analisi di campioni":

"1. se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

2. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

3. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

4. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

5. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi".

Si ricorda, infine, che il precedente importo, fissato con il decreto 16 marzo 2005, era pari ad euro 101,88.

**Ddg n. 1265
del 7 febbraio 2006**

L'Informatore

giugno 2006

Varie

Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti (Ce) nn. 852/2004 e 853/2004

LEGALE

Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10, del 6.3.2006 è stato pubblicato il decreto in oggetto, ritenuto necessario di definire il campo di applicazione dei regolamenti (Ce) nn. 852/2004 e 853/2004, per gli aspetti la cui regolamentazione è demandata agli Stati membri e di fissare i criteri per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle attività in campo alimentare, poste al di fuori del campo di applicazione dei regolamenti stessi.

Ai fini del decreto in esame si applicano le seguenti definizioni:

a) "prodotti primari": i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, che non siano stati sottoposti a trattamento, o macellazione.

Non sono sottoposti a trattamento i prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, tritati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati;

b) "livello locale": il territorio della provincia nella quale è situata l'azienda di produzione primaria e quello delle province contermini;

c) "commercio al dettaglio": la vendita e/o la somministrazione degli alimenti al consumatore finale, nonché la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio presso il punto di vendita, o di consegna degli alimenti al consumatore finale. Sono comprese le attività condotte a livello dei terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe e i negozi;

d) "dettagliante": operatore economico del settore del commercio al dettaglio;

e) "consumatore finale": il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione, o attività di un'impresa del settore alimentare;

f) "alimenti di origine animale": alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, nonché gli altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo.

Non sono prodotti di origine animale gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;

g) "pollame": volatili d'allevamento, le cui carni possono essere destinate al consumo umano, compresi i volatili che non sono considerati domestici, ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;

h) "lagomorfi": conigli, lepri e roditori, le cui carni possono essere destinate al consumo umano;

i) "selvaggina selvatica piccola": selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà, oggetto di attività venatorie, ai fini del consumo umano e considerati selvaggina selvatica, ai



Legale

sensi della legislazione regionale;

j) "selvaggina selvatica grossa": ungulati e altri mammiferi terrestri, non appartenenti alla categoria della selvaggina selvatica piccola, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero. Non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti (Ce) nn. 852/2004 e 853/2004:

a) la cessione diretta nell'azienda agricola, e su richiesta del consumatore finale, o di un dettagliante a livello locale, che rifornisca direttamente il consumatore finale, dei prodotti primari ottenuti nell'azienda;

b) la cessione occasionale fino a 500 capi/anno di pollame e lagomorfi macellati su richiesta e alla presenza del consumatore finale e/o del dettagliante a livello locale, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria;

c) fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, la cessione diretta di selvaggina selvatica, o di carne di selvaggina selvatica, dal cacciatore al consumatore finale, o a un dettagliante a livello locale, che rifornisca direttamente il consumatore finale, in ragione di un capo di selvaggina grossa/cacciatore/anno, o di 100 capi di selvaggina selvatica piccola/cacciatore/anno.

Rientra nel campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 853/2004 la cessione dei capi di selvaggina grossa, abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica, o, comunque, nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati.

Il regolamento (Ce) n. 853/2004 non si applica alle attività di commercio al dettaglio, finalizzate alla cessione diretta di alimenti al consumatore finale.

La fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio, nell'ambito dello stesso comune e dei comuni limitrofi, non rientra nel campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 853/2004, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare, in termini di volumi. Sono, pertanto, incluse nell'ambito di applicazione del regolamento le attività commerciali all'ingrosso, quelle tipo "Cash and Carry" e i laboratori centralizzati delle catene della grande distribuzione, la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.

Gli operatori del settore della produzione primaria, che producono alimenti, o mangimi, devono registrarsi presso l'autorità competente secondo le modalità riportate nella circolare della Regione Lombardia 52/San del 23 dicembre 2005 e la nota n. 25228 del 16 maggio 2005.

Sono esclusi da tale obbligo le persone fisiche che producono prodotti primari, anche se occasionalmente oggetto di cessione a terzi, per il consumo domestico privato, compresi i cacciatori.

Il cacciatore che ceda selvaggina selvatica, o carne di selvaggina selvatica a un dettagliante a livello locale, deve comunicare a quest'ultimo la zona di caccia (zona di provenienza degli animali cacciati).

Le carni dei suini e degli altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi devono essere sottoposte a esame per la ricerca

delle trichine, secondo uno dei metodi previsti dal regolamento (Ce) n. 2075/2005. Il dettagliante a livello locale, che abbia ritirato da un cacciatore suidi selvatici, o carni di suidi selvatici, o di altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi, deve potere dimostrare, in ogni momento, ai competenti organi di controllo ufficiale che le carni in proprio possesso sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine con esito favorevole.

Il commerciante al dettaglio in ambito locale ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni ceduti dagli produttori primari, o dal cacciatore ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento (Ce) 178/2002.

I prodotti ottenuti presso le attività di produzione primaria, non soggette a registrazione, sono sottoposti a controllo a livello degli esercizi di commercio al dettaglio, ai quali i produttori li hanno ceduti.

In sede di controllo presso gli esercizi di commercio al dettaglio gli organi di controllo ufficiale verificano:

a. le procedure di rintracciabilità dei prodotti alimentari primari, o delle carni di pollame, lagomorfi, o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario, o dal cacciatore;

b. l'occasionalità con la quale avvengono le forniture da parte del produttore primario, o del cacciatore non soggetti a registrazione;

c. il rispetto dell'ambito di commercializzazione dei prodotti alimentari primari, o delle carni di pollame, lagomorfi, o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario, o dal cacciatore;

d. il rispetto, se del caso, dell'obbligo di esecuzione dell'esame per la ricerca delle trichine nelle carni degli animali cacciati;

e. la marginalità, nell'ambito dell'attività commerciale complessiva, della fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio (non soggetto a riconoscimento) ad un altro esercizio di commercio al dettaglio e il rispetto dell'ambito di commercializzazione previsto.

Nel valutare l'occasionalità della cessione, gli organi del controllo ufficiale terranno conto delle quantità cedute e, se del caso, della frequenza con la quale sono avvenute e del numero di esercizi commerciali riforniti.

Nel valutare la marginalità dell'attività di fornitura di prodotti alimentari di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio (non soggetto a riconoscimento) ad un altro esercizio di commercio al dettaglio, gli organi del controllo ufficiale terranno conto, se del caso, del volume di affari complessivo dell'esercizio di vendita, della quantità e tipologia dei prodotti forniti, della dimensione del mercato e del numero di esercizi riforniti, dall'eventuale stagionalità delle forniture.

Legge n. 146 del 16 marzo 2006 Ratifica ed esecuzione della convenzione



Legale

L'Informatore

giugno 2006

Varie

e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale Responsabilità amministrativa degli enti Ampliamento delle fattispecie

Si informa che sul supplemento ordinario n. 91 della Gu n. 85 dell'11 aprile 2006, è stata pubblicata la legge in oggetto che ratifica la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale.

Il provvedimento opera un ulteriore - ed importante - ampliamento dell'ambito di operatività del Dlgs 231/2001 relativo alla "Responsabilità amministrativa degli enti".

I nuovi reati che comportano la ridetta responsabilità amministrativa degli enti sono:

- associazione per delinquere (art. 416 cp), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cp), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Tu doganale), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del Tu sugli stupefacenti);
- riciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter cp);
- reati concernenti il traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286);
- reati concernenti l'intralcio alla giustizia (articoli 377-bis e 378 cp).

La responsabilità dell'ente per i suddetti delitti è prevista solo in caso di "reato transnazionale" - come definito dall'art. 3 della Legge di ratifica - ossia qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nonché qualora il reato:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10, ultimo comma, della Legge in esame prevede, genericamente, che ai nuovi illeciti amministrativi dell'ente si applichino le disposizioni del Dlgs 231/2001, senza stabilire alcuna modifica del decreto in parola e senza inserire al suo interno il richiamo ai nuovi reati.

Per i reati di cui all'art. 3 della legge in commento, l'art. 11 dispone che qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice deve ordinare la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità (anche per interposta persona fisica o giuridica) per un valore corrispon-

dente a tale prodotto, profitto o prezzo.

In caso di reato di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.

Va, infine, evidenziato che la responsabilità dell'ente per i delitti di riciclaggio e reimpiego (artt. 648-bis e 648-ter cp) è prevista pure - a livello di delega - nella Comunitaria 2005, che aggiunge anche il reato di ricettazione (art. 648 cp); in questo caso, però, la responsabilità non verrebbe limitata alle sole ipotesi di "reati transnazionali" come testé definiti.

LEGALE

Servizi nel mercato interno Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea ha adottato il 4 aprile 2006 il testo della proposta modificata di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, presentando un testo che sostanzialmente accoglie gli emendamenti approvati dal Parlamento nella prima lettura del 16 febbraio 2004.

Il prossimo passaggio dell'iter legislativo della proposta di direttiva consisterà nell'esame del testo da parte del Consiglio e nell'invio al Parlamento europeo della posizione comune da esso adottata, per completare la prevista seconda lettura della proposta stessa.

Per monitorare l'iter legislativo medesimo, consultate:

- questa pagina del servizio Prelex
- la pagina della Commissione mercato interno e protezione del consumatore del Parlamento europeo dedicata alla proposta
- la pagina della Dg Imprese dedicata alla proposta.

Il testo della proposta non è per ora disponibile in Italiano ma lo sarà prossimamente su queste pagine web.

Il campo di applicazione della proposta

Conformemente a quanto già deciso dal Parlamento europeo, la proposta modificata non incide sulle seguenti aree:

- legislazione sul lavoro
- distacco dei lavoratori
- servizi finanziari ossia i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, di investimento e di pagamento;
- servizi legali nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari;
- servizi fiscali;
- servizi audiovisivi (attività televisive, servizi radiofonici, servizi cinematografici, servizi di società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale);
- professioni e le attività legate all'esercizio di autorità pubblica (notai);
- servizi a rete e comunicazioni elettroniche;
- servizi scolastici e culturali;



Legale

- servizi di assistenza sociale;
- cure sanitarie e servizi farmaceutici;
- giochi d'azzardo compresi i giochi con poste in denaro, scommesse, lotterie e casinò (che comportano l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori);
- servizi di trasporto;
- agenzie di lavoro interinale;
- servizi di sicurezza privata;
- servizi portuali;
- attività sportive senza scopo di lucro.

Libera prestazione del servizio.

Resta confermato l'impianto relativo al principio di libero accesso al mercato e di libera prestazione del servizio che ha sostituito il discusso principio del paese d'origine.

Gli Stati membri dovranno garantire libero accesso e libera prestazione, come peraltro già previsto nel Trattato dell'Unione europea e in proposito non potranno imporre in alcun modo limitazioni che non rispettino i principi della non discriminazione, della necessità e proporzionalità.

Il testo della Commissione non modifica le deroghe adottabili dallo Stato membro dove il servizio è fornito: queste ultime, dovranno essere giustificate da ragioni di polizia pubblica, di pubblica sicurezza, di politica sociale, di protezione dei consumatori, di protezione dell'ambiente, di salute pubblica.

Si possono applicare, in conformità con la legge comunitaria, le disposizioni relative alla normativa nazionale in materia di lavoro, incluse quelle derivanti dai contratti collettivi.

Il principio della libera prestazione del servizio non si applica ai seguenti settori:

- servizi classificati dallo stato membro come di interesse generale (indicati a titolo esemplificativo settore postale, settore elettrico, del gas, della distribuzione e fornitura dell'acqua e trattamento rifiuti);
- trasferimento dei lavoratori;
- protezione dei dati personali;
- recupero crediti;
- riconoscimento qualifiche professionali;
- sistemi di sicurezza sociale;
- formalità amministrativa relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- circolazione e spostamenti di persone da stati terzi che non rientrano nel regime della convenzione di Schengen;
- diritti di proprietà industriale;
- atti che riguardano il coinvolgimento dei notai;
- previsioni di diritto privato internazionale ed in particolare il regime di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale incluso la forma dei contratti.

Libertà di stabilimento

Sono stati confermati anche i regimi di autorizzazione previ-

sti in caso di stabilimento del soggetto che si sposta in un diverso Stato membro per svolgere la propria attività e non in caso di mera prestazione di servizio transfrontaliera.

Rimane il medesimo principio sostanziale costituito dall'impossibilità per gli Stati membri dell'Unione di imporre requisiti che possano discriminare gli operatori provenienti da altri Stati membri.

Sono state inoltre eliminate dall'elenco delle disposizioni nazionali che il singolo Stato membro dovrà valutare al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni comunitarie le seguenti voci:

- le normative su vendite sottocosto e saldi;
- gli obblighi per un prestatore intermediario di dare accesso a taluni servizi particolari forniti da altri prestatori.

Si rileva infine che, per quanto riguarda il delicato settore dei servizi di interesse economico generale, le disposizioni sulla libertà di stabilimento saranno applicate solo nella misura in cui non siano di ostacolo al pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli Stati membri.

Distacco dei lavoratori

A tale proposito, si fa riferimento alla recente Comunicazione della Commissione in materia di distacco di lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi.

La Commissione europea ha delineato nella comunicazione degli orientamenti volti ad aiutare le pubbliche amministrazioni, le imprese ed i lavoratori a comprendere i propri diritti ed obblighi nei casi in cui le imprese distaccano dei lavoratori da un Paese dell'Unione a un altro.

La comunicazione affronta le difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri nell'applicazione della direttiva sui lavoratori distaccati ed individua una serie di orientamenti che contribuiranno ad eliminare qualsiasi confusione riguardo alle esigenze giuridiche comunitarie in materia di distacco dei lavoratori e a prevenire il dumping sociale.

Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la comunicazione precisa che gli Stati membri ospitanti hanno l'obbligo di garantire che le condizioni occupazionali previste dalla direttiva sul distacco dei lavoratori vengano applicate ai lavoratori distaccati sul proprio territorio; così facendo gli Stati membri ospitanti possono a loro volta imporre ai prestatori di servizi stranieri di sottoporsi a determinate misure di controllo; tali misure devono però essere conformi all'articolo 49 del Trattato e non devono costituire restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla libera prestazione dei servizi.

Inoltre sono previsti controlli specifici riguardo ai lavoratori distaccati che sono cittadini di Paesi terzi.

Si rimanda inoltre alla consultazione dell'area tematica dedicata al distacco dei lavoratori sul sito della Dg Occupazione ed Affari sociali.



Formazione

Indice

PRIMO PIANO

► La Regione Lombardia approva i progetti di formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del terziario **Pag. 81**

IN PRIMO PIANO

Apprendistato professionalizzante Approvati dalla Regione Lombardia i progetti di formazione promossi dall'Unione regionale

La Regione Lombardia ha approvato i progetti di formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, promossi dall'Unione Regionale Lombarda del Cts. ▼

Si tratta di sei Progetti quadro territoriali a valenza provinciale che consentono la realizzazione di corsi per apprendisti assunti, a partire dall'11 gennaio 2005, presso imprese che optano per una delle seguenti modalità di erogazione della formazione obbligatoria (prevista dal contratto di apprendistato professionalizzante, di durata pari a 120 ore annue):

1. formazione esterna all'azienda, attraverso strutture accreditate dalla Regione Lombardia
2. formazione integrata, nel caso in cui l'impresa, pur essendo in possesso della capacità formativa formale¹, ritenga necessario integrarla con interventi formativi esterni all'azienda sia per aspetti trasversali (come, ad esempio, la sicurezza sul lavoro, ecc.) sia per aspetti tecnici (corso di Office, ecc.)

Nell'ambito dei Progetti quadro territoriali a valenza provinciale verrà erogata anche la formazione ai tutor aziendali (12 ore complessive per ciascun tutor).

La Regione ha approvato inoltre un Progetto quadro settoriale a valenza regionale che prevede lo svolgimento di corsi finanziati per la formazione dei tutor delle imprese che intendono realizzare interamente al proprio interno la formazione degli apprendisti.

Per poter applicare questa terza modalità di erogazione della formazione l'azienda, oltre a possedere i requisiti inerenti alla capacità formativa formale (vedi nota 1), è tenuta a documentare, attraverso una dichiarazione di responsabilità, ulteriori requisiti che di seguito elenchiamo:

- esperienza, nei tre anni precedenti l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante art. 49 Dlgs 276/03, relativa all'utilizzo di contratti a contenuto formativo (contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato art. 16 L. 196/97) e di tirocini formativi;
- disponibilità di strutture interne all'impresa (ovvero anche esterne, quali enti, scuole, ecc.) che si occupino in modo specifico e continuativo dell'analisi dei fabbisogni, progettazione, pianificazione e realizzazione delle attività di formazione per il personale dell'impresa;
- disponibilità di locali idonei alla realizzazione di interventi di formazione teorica (reperibili anche all'esterno dell'impresa), distinti da quelli dove ha luogo l'attività lavorativa.

La gestione e il coordinamento di cinque Progetti quadro territoriali sono affidati alla Scuola superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni, che agisce con una pluralità di partner che le Parti Sociali hanno contribuito ad individuare.

Il sesto Progetto quadro territoriale invece, relativo alle province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio, fa capo a Ceasco srl e prevede il coinvolgimento di diverse strutture formative.

Da ultimo, il Progetto quadro settoriale viene coordinato dalla Scuola superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni.

Per informazioni le imprese possono contattare la Scuola superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni: tel. 0240305242.

I criteri e i requisiti che definiscono la capacità formativa formale di un'impresa sono i seguenti: risorse e strutture formative adeguate a trasferire le competenze necessarie per la formazione del profilo formativo individuato nel Piano formativo individuale; tutor che abbiano frequentato in modo documentabile la formazione prevista prima che venga erogata la formazione degli apprendisti; locali, aule, attrezzature e macchinari strutturati ed adeguati allo svolgimento della formazione formale prevista per il profilo formativo individuato nel Piano formativo individuale.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 165 giugno 2006
anno L

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



**CLUB della
SICUREZZA**
Ambiente & Qualità



Unione

del Commercio
del Turismo
dei Servizi
e delle Professioni
della Provincia
di Milano

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SULLA...

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

**DIVISIONE
QUALITÀ**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico -
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

I NOSTRI UFFICI: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

giugno 2006

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ 1° Bando 2006 per la Concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali lombarde **Pag. 83**

SCADENZIARIO

- ▶ Bandi aperti dell'Asse I - Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo degli interventi Obiettivo 2 cofinanziati dalla Ue **Pag. 83**

IN PRIMO PIANO

Finanziamenti al commercio dalla Regione Lombardia

Con decreto n° 4635 del 27 aprile 2006 del direttore generale della Direzione generale Commercio fiere e mercati della Regione Lombardia è stato approvato il bando per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese commerciali finalizzato all'acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, nonché alla innovazione all'ammodernamento ed alla sicurezza di impresa. ▼

Possono presentare domanda di contributo le Pmi commerciali con sede legale e unità locale sede dell'investimento in Lombardia, iscritte al registro delle imprese e con attività commerciale prevalente.

L'importo dei contributi, sulla base del cd. "regime de minimis" è il seguente:

- Misura A: acquisto autoveicoli commerciali a basso impatto ambientale con contestuale rottamazione dei veicoli commerciali posseduti immatricolati prima dell'1/1/1998: contributo max 30% - interamente a fondo perduto - fino a € 20.000,00;

possono altresì presentare domanda di acquisto anche le Pmi che risultano essere iscritte alla Camera di Commercio da meno di tre anni alla data di presentazione della richiesta di finanziamento che dichiarano di non possedere autoveicoli commerciali;

- Misura B: rifacimento, adeguamento e realizzazione di impianti ed opere connesse, acquisto di arredi, attrezzature, strumenti e sistemi informatici, realizzazione di sistemi innovativi di logistica merci:

contributo (finanziamento agevolato/fondo perduto) fino a € 50.000,00:

micro imprese: contributo max 50% con le modalità di cui all'art. 72, L. 289/2002 che prevede la restituzione ad un tasso non inferiore allo 0,50% con decorrenza del rimborso a partire dal primo quinquennio dalla concessione contributiva e secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

piccole e medie imprese: contributo max 30% con le modalità di cui all'art. 72, L. 289/2002

Per le misure A e B non sono ammesse domande di contributo che prevedono un investimento inferiore a € 15.000,00 per le piccole e medie imprese ed inferiore a € 9.000,00 per le micro imprese.

Sono ammesse alle agevolazioni le spese in investimenti comprese nel periodo 1° gennaio 2006 - 30 aprile 2007: entro tale termine l'impresa beneficiaria dovrà aver saldato ed essere in possesso di prova di quietanza di tutte le spese sostenute, pena decadenza dell'agevolazione.

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali, provinciali, di Camere di commercio, comunali; inoltre, i beni e le opere oggetto di agevolazione - consegnati, installati e/o realizzati nelle sedi dichiarate - non dovranno essere ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto all'atto della presentazione della domanda di agevolazione per un periodo di almeno 3 anni dall'erogazione del saldo della stessa.

La domanda dovrà essere indirizzata a Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - U.O. Incentivi - Via Pola, 14 20124 Milano e consegnata a mano presso gli sportelli del Protocollo Federato della Giunta Regionale dal 15/05/2006 fino alle ore 12:00 del 30/06/2006.

Il testo del bando e la modulistica sono reperibili sul Burl n° 17 - 1° SS del 28 aprile 2006 (<http://www.infopoint.it/pdf/2006/03171.pdf>) - vedi scheda pagine seguenti.

Scadenziario

Interventi Regione Lombardia-Ue per l'acquacoltura

Al fine di realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca, istituita dall'Unione europea, lo Sfop (Strumento finanziario di orientamento della pesca), disciplinato dai regolamenti Ce n. 1263/1999 e n. 2792/1999, interviene con contributi diretti ad assicurare un sostegno economico agli operatori della filiera.

Con decreto della Direzione generale agricoltura n. 4657 del 28 aprile 2006 è stato approvato il terzo bando ed è stata

(segue a pag. 86)



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

giugno 2006

Scadenziario

Bando regionale ex l.r. 13/2000 per la concessione di incentivi alle Pmi commerciali (dettaglio e ingrosso) e pubblici esercizi (pubblicato sul Burl n. 17, 1° Supplemento straordinario, del 28 aprile 2006)

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale

- escluso quelli ad uso promiscuo - per il trasporto in conto proprio di merci, riferite all'attività commerciale svolta, con p.t.t. fino a 12 tonnellate - categorie N1 ed N2

Ammodernamento dei locali commerciali, adeguamento degli impianti, acquisto di arredi, attrezzature, strumenti e sistemi informatici e di sicurezza, sistemi innovativi di logistica merci

RISORSE

€ 4.000.000

€ 4.000.000

BENEFICIARI

PMI commerciali (dettaglio e ingrosso) e Pubblici Esercizi che:

* provvedono a rottamare il proprio mezzo immatricolato prima del 1/1/1998

* senza necessità di rottamazione, nel caso di imprese iscritte alla CCIAA da meno di tre anni e che non abbiano ancora veicoli commerciali

PMI commerciali (dettaglio e ingrosso) e Pubblici Esercizi

INVESTIMENTO MINIMO

- non inferiore a 9.000 € per le Microimprese
- non inferiore a 15.000 € per le Piccole e Medie Imprese

AGEVOLAZIONI

- Contributo del 30% totalmente a fondo perduto

- Contributo del 50% delle spese sostenute dalle microimprese, di cui metà a fondo perduto e l'altra metà soggetta a restituzione ad un tasso dello 0,50% in almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 72 della Legge Finanziaria 2003 ("Fondi rotativi per le imprese").

- Contributo del 30% delle spese sostenute dalle Piccole e Medie Imprese, sempre ex art. 72 Finanziaria 2003). Per le aree montane (ex l.r. 10/98) e svantaggiate (elencate negli allegati), il contributo è interamente a fondo perduto

AGEVOLAZIONE MASSIMA

€ 20.000

€ 50.000

PRESENTAZIONE DOMANDE

Dal 15 maggio fino al 30 giugno 2006

DETTAGLI

Sono ammesse alle agevolazioni le spese in investimenti comprese nel seguente periodo: dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2007. Entro tale termine l'impresa beneficiaria dovrà aver saldato ed essere in possesso di prova di quietanza di tutte le spese sostenute, pena decadenza dell'agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI

- Automezzi ad emissione nulla (motore elettrico)
- Automezzi con motore ad accensione comandata alimentati con carburanti a basso impatto ambientale (metano, GPL);
- Automezzi con doppia alimentazione (bi-fuel benzina+metano/GPL5);
- Automezzi equipaggiati con motore ibrido: elettrico e termico a benzina.

- B.1. impianti elettrici;
- B.2. impianti di illuminazione interna ed esterna, anche ai fini della sicurezza;
- B.3. impianti idro-termo sanitari compresi i condizionatori e gli aspiratori;
- B.4. impianti antincendio;
- B.5. impianti per adeguamento locali a norme antifumo;
- B.6. impianti per la difesa da attività criminose;



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

giugno 2006

Scadenziario

Sono ritenute ammissibili per il calcolo dell'agevolazione regionale, le tipologie di spesa suindicate - al netto di sconti, IVA, IPT e spese di messa in strada - esclusi gli allestimenti.

Sono esclusi i costi riferiti ad optional.

Sono esclusi gli automezzi commerciali immatricolati precedentemente all'1/1/2006.

allarme, videosorveglianza, antitaccheggio, sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);

- B.7. impianti telefonici;
- B.8. impianti di refrigerazione;
- B.9. opere murarie strettamente connesse alla realizzazione di quanto indicato ai precedenti punti.
- B.10. arredi (ivi comprese le tende esterne), dehors rimovibili, sedie, tavoli, espositori;
- B.11. attrezzature: macchine caffè, lavastoviglie, lavatrici, friggitorici, forni, celle frigorifere, congelatori, piastre di cottura, banconi, vetrine refrigerate, bilance, lavelli, con esclusione di qualsiasi tipo di minuterie;
- B.12. muletti elettrici;
- B.13. montacarichi, ascensori;
- B.14. insegne, vetrine, vetri e serramenti di sicurezza, da certificarsi come tali dagli installatori;
- B.15. casseforti
- B.16. misuratori fiscali;
- B.17. personal computer (esclusi PC portatili), stampanti, scanner;
- B.18. fax, fotocopiatrici;
- B.19 sistemi computerizzati (hardware e software) per gestione comande, emissione scontrini fiscali, gestione magazzino e logistica merci anche riferite alla consegna a domicilio. Sono escluse le spese di allestimento autoveicoli, manutenzione e gestione degli impianti, i costi di allacciamento alle reti di distribuzione, nonché eventuali costi o canoni. Sono esclusi i costi riferiti all'aggiornamento dei software.

PRIORITÀ

Dimensione impresa:

- Microimpresa: 3 punti
- Piccola impresa: 2 punti
- Media impresa: 1 punto

Impresa femminile

- SI: 2 punti
- NO: 0 punti

Impresa giovanile

- SI: 2 punti
- NO: 0 punti

Nuova impresa: inizio attività presso CCIAA (a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione)

- fino a 1 anno: 3 punti
- da 1 a 3 anni: 2 punti

Negozi storico

- SI: 3 punti
- NO: 0 punti

Apertura unità locale aggiuntiva

- SI: 2 punti
- NO: 0 punti

PRIORITÀ

Tipologia automezzo commerciale

- Automezzo commerciale con motore elettrico, a GPL, a metano: 15 punti
- ibrido, bifuel: 9 punti

Acquisto automezzo commerciale con sconto rispetto ai listini ufficiali delle case automobilistiche aggiornati ad aprile 2006

- Sconto compreso fra il 15% ed il 20%: 3 punti
- Sconto superiore al 20%: 5 punti

Rifacimento/realizzazione/adeguamento impianti ed opere connesse, esclusivamente finalizzati al rispetto delle normative vigenti in tema di barriere architettoniche, sicurezza, ambiente

- SI: 3 punti
- NO: 0 punti

Acquisto programmi ed attrezzature informatiche

- SI: 2 punti
- NO: 0 punti

Acquisto arredi ed attrezzature finalizzati esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di vendita

- SI: 1 punto
- NO: 0 punti



Bandi e finanziamenti

(segue da pag. 83)

adottata la modulistica per la presentazione delle domande relative alla misura 3.2 Acquacoltura.

Chi può presentare la domanda

Le imprese di acquacoltura, singole o in forma associata, per interventi ricadenti nel territorio della Regione Lombardia.

Quali sono gli interventi ammissibili

I progetti che prevedono la realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura e gli interventi di ammodernamento di quelli esistenti, comprendendo in questi ultimi i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici.

Quando e dove presentare la domanda

La domanda completa della relativa documentazione va presentata alla sede della provincia territorialmente competente, a partire dall'8 maggio 2006 ed entro il 6 luglio 2006.

L'atto completo degli allegati è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 serie ordinaria dell'8 maggio 2006 (<http://www.infopoint.it/pdf/2006/01190.pdf>) pag. 1530.

GOVERNO

Ministero Attività produttive - Software per il calcolo delle agevolazioni previste dalla Legge 488/92

(http://www.attivitaproduttive.gov.it/organigramma/documento.php?id=3559&id_area=42&id_servizio=14&sezione=organigramma&tema_dir=tema2)

Si tratta qui del software per il calcolo delle agevolazioni per le attività produttive nelle aree sottoutilizzate di cui alla l. 19 dicembre 1992 n. 488, come riformata ai sensi del d.m. 1° febbraio 2006; a seguito del varo delle nuove procedure della legge 488/1992, in attuazione dell'art. 8 del d.l. n. 35/2005 (vedi d.m. 1° febbraio 2006, circ. 23 marzo 2006 n. 980902 e circ. 7 aprile 2006 n. 946068), si vuole fornire con il presente software, a titolo meramente indicativo, una guida per il calcolo delle nuove agevolazioni richiedibili in termini di finanziamento agevolato e di contributo in conto capitale; è altresì fornito un testo di istruzioni in formato pdf.

Contributo "in conto energia"

Scadenza: 30 giugno 2006

Entro il 30 giugno è possibile presentare domanda di contributi cd. "in conto energia" finalizzati all'incentivazione in conto esercizio della produzione elettrica da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.

Per una panoramica su questa tipologia innovativa di incentivazione si consultino le seguenti pagine web:

<http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/IncentivazioneEnergiaFotovoltaica.asp> (sito del gestore del sistema elettrico)

http://it.wikipedia.org/wiki/Conto_energia (da Wikipedia, l'Enciclopedia Libera)

Unione europea - Relazioni industriali

Scadenza: 1° settembre 2006

Invito a presentare proposte in tema di relazioni industriali e dialogo sociale. Le azioni previste, aventi come obiettivo la promozione dello sviluppo del dialogo sociale, dovranno fare

L'Informatore

giugno 2006

Scadenziario

riferimento ad uno dei seguenti quattro sottoprogrammi:

I. Sostegno al dialogo sociale europeo

- Misure di preparazione al dialogo sociale europeo: studi preparatori, incontri e conferenze
- Negoziati, incontri di preparazione per i negoziati o relativi all'implementazione di accordi
- Misure di attuazione del programma di lavoro dei partner sociali europei
- Misure per monitorare le attività del dialogo sociale, quali conferenze, e iniziative per diffondere i risultati del dialogo sociale attraverso eventi europei o nazionali, pubblicazioni cartacee o in formato elettronico
- Misure che contribuiscano alla strategia europea dell'occupazione
- Attività legate all'Anno europeo della mobilità dei lavoratori

II. Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori

- Incontri, seminari e conferenze
- Studi e sondaggi
- Scambio di informazioni e monitoraggio degli sviluppi
- Attuazione di reti
- Azioni di formazione

III. Miglioramento dell'esperienza nel campo delle relazioni industriali

- Seminari o conferenze sulle relazioni industriali, compresi studi preparatori
- Misure legate allo sviluppo della normativa nel settore degli affari sociali
- Iniziative connesse all'utilizzo o alla preparazione del rapporto sulle relazioni industriali
- Organizzazione di tavole rotonde, scambi di esperienze e reti di esperti

IV. Promuovere la responsabilità sociale aziendale e i diritti sociali fondamentali

- Seminari, conferenze e tavole rotonde
- Ricerche per individuare le buone pratiche
- Ricerche preparatorie che riguardino il contenuto, l'applicazione, il monitoraggio e la verifica degli strumenti e delle pratiche

Sostegno per la formazione e le verifiche sociali

La scadenza è 1° settembre 2006 per le azioni che iniziano non prima del 1° novembre e non oltre il 22 dicembre 2006.

I beneficiari sono le parti sociali, le organizzazioni operanti nel campo delle relazioni industriali, le autorità pubbliche a livello nazionale e regionale, le organizzazioni della società civile dei 25 Stati membri della Ue.

Il contributo accordato copre fino all'80% del costo totale delle attività.

Per ulteriori informazioni:

Email della DG Occupazione ed Affari Sociali: empl-04-03-03-01@cec.eu.int

Pagina web dedicata:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/tenders/tenders_fr.cfm?id=125

Bandi aperti dell'Asse I - Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo degli interventi Obiettivo 2 cofinanziati dalla Ue. Consultate la pagina web

<http://www.obiettivo2.regione.lombardia.it/inside.php?page=bandi&asse=Asse%20I>



Commercio estero

L'Informatore

giugno 2006

Primo piano

COMMERCIO ESTERO

Indice

PRIMO PIANO

► Dichiarazione su fattura quale prova dell'origine preferenziale delle merci (per spedizioni entro un determinato limite) **Pag. 87**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Validità delle prove di origine preferenziale. Agenzia delle Dogane prot. n. 758 del 27 marzo 2006 **Pag. 89**

► Regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso **Pag. 89**

IN PRIMO PIANO

Dichiarazione su fattura quale prova dell'origine preferenziale delle merci (per spedizioni entro un determinato limite)

Il Regolamento Cee 2454/93, recante disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, prevede autonomamente la possibilità di utilizzo di una dichiarazione su fattura quale prova dell'origine preferenziale delle merci, in merito alle preferenze concesse dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori. ▼

Negli articoli artt. 109, 116-120, si prevede la reciprocità del trattamento preferenziale, assicurando il vantaggio economico dell'esenzione daziaria anche alle importazioni di prodotti comunitari nei vari paesi partner. Sono i singoli accordi stipulati dalla Comunità con vari paesi terzi nell'ambito della politica commerciale comune a prevedere in appositi protocolli sull'origine le relative condizioni di applicabilità. Per una panoramica aggiornata dei diversi paesi o gruppi di paesi, interessati dai vari regimi preferenziali, si rimanda all'elenco riportato nella tabella, nel quale vengono anche riportati i precisi riferimenti normativi e le altre particolarità

applicative.

È necessario sottolineare che tale agevolazione è utilizzabile liberamente da qualsiasi esportatore solamente se il valore dei prodotti originari non supera un determinato limite, di volta in volta stabilito, che nella maggioranza dei casi è fissato in 6.000 euro (come da tabella).

Per le imprese comunitarie la principale forma di semplificazione, da cui deriva un'immediata riduzione dei costi collegati alle procedure doganali, è costituita dalla possibilità di provvedere direttamente all'attestazione dell'origine preferenziale sullo stesso documento commerciale (o di trasporto) che accompagna le merci destinate all'esportazione.

Pertanto, i soggetti economici sono abilitati ad emettere, senza la necessità di ulteriori certificazioni richiedenti l'intervento degli uffici doganali (quale ad esempio il certificato di circolazione Eur 1), la dichiarazione che costituirà valida prova dell'origine nel paese di destinazione delle merci, procurando così all'acquirente il beneficio della non applicazione dei dazi previsti dalla legislazione doganale del proprio Stato.

Va tuttavia evidenziato come tale facilitazione implichi nel contempo una maggiore responsabilizzazione delle imprese stesse in relazione alle condizioni previste dalla normativa in materia ai fini del regolare conseguimento dell'origine preferenziale da parte del prodotto.

Il testo della dichiarazione standard da apporre su fattura, bolletta di consegna o altro documento che identifichi inequivocabilmente le merci è riportato nei testi normativi, utilizzabile nelle diverse versioni linguistiche di volta in volta stabilite nei protocolli sull'origine.

Se la dichiarazione viene redatta per spedizioni che comprendono sia prodotti di origine preferenziale che non preferenziale, l'origine non preferenziale andrà chiaramente specificata nel corpo del documento commerciale accanto ai prodotti cui si riferisce e costituirà l'indicazione contraria prevista nella dicitura della dichiarazione.

L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è infine tenuto a conservare tutti i documenti che comprovino il carattere originario dei prodotti cui la dichiarazione si riferisce per un periodo di tre anni ed esibirli in caso di richiesta dell'autorità doganale del paese di esportazione.

1) Per le merci esportate dalla Comunità la prova dell'origine può essere fornita oltre che dal documento EUR1 anche dalla dichiarazione su fattura emessa da un esportatore comunitario autorizzato.

2) La dichiarazione su fattura può essere rilasciata dagli esportatori autorizzati dalle Autorità doganali del Paese di esportazione oppure da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione il cui valore totale non superi gli importi riportati nella colonna 4. Dichiarazione su fattura. "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Autorizzazione Doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.

3) "No Drawback" è la regola del divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. In caso di riesportazione con richiesta di certificato EUR1 o di dichiarazione su fattura, saranno riscossi i dazi dovuti sulla merce origine P.T. a scarico del regime di perfezionamento attivo (temp. Import), incorporata nei prodotti compensatori ottenuti. All'importazione di merci scortate da EUR 1 recanti origine Comunitaria non viene riscosso il dazio P.T.

4) Il certificato ATR attesta la libera circolazione delle merci tra la Turchia e la Ue.



Commercio estero

L'Informatore

giugno 2006

Primo piano

TRATTAMENTI PREFERENZIALI						
Paesi o gruppi di paesi	Relativi paesi	Documento preferenziale (1) - (2)	Documento preferenziale per piccole spedizioni (2)	Scadenze	Regola NO drawback (3)	
ACP/PTOM SUD AFRICA	V. PREL. TDC	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	10 mesi 4 mesi	NO	
PANEUROPEO	EFTA - SEE	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	SI	
CISGIORDANIA STRISCIA DI GAZA	BULGARIA - ROMANIA Cisgiordania Striscia di Gaza	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	SI	
MACHRACH	Egitto Libano Giordania	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi 4 mesi	NO SI	
MAGHRAB	Siria Marocco Algeria	EUR 1 EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	EUR 2 sino a 1000 EURO Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	5 mesi 4 mesi	NO NO (da vedere)	
MESSICO	Tunisia Messico	EUR 1 EUR 1 con VD di 4 cifre o dichiarazione su fattura con autorizzazione	Sino a 5110 EURO Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	10 mesi	SI	
D.A.C	Albania Bosnia Serbia Montenegro	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	NO	
LIBIA	Libia	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	Sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	SI	
FAROER	Faroer	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	SI	
ISRAELE	Israele	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	SI	
TURCHIA	Turchia: per altri prodotti Turchia: per prodotti CECA od agricoli	ATR (4) EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi 4 mesi	= SI	
CROAZIA MACEDONIA	Croazia, Macedonia	EUR 1 o dichiarazione su fattura con autorizzazione	sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	SI	
LIBANO dal 01/02/03	Libano	EUR 1	sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	4 mesi	SI dopo 6 anni	
CILE dal 01/02/03	Cile	EUR 1	sino a 6000 EURO dichiarazione su fattura senza autorizzazione	10 mesi	SI dal 1/01/07	



Commercio estero

L'Informatore

giugno 2006

Legislazione comunitaria

Validità delle prove di origine preferenziale Agenzia della Dogane prot. n. 758 del 27 marzo 2006

► NOTA Agenzia delle Dogane n. 758 del 27 marzo 2006. **Validità delle prove di origine preferenziale. Ritardata presentazione di una prova di origine per merci assoggettate ad un regime sospensivo. Approvazione da parte del comitato del Codice doganale - sez. origine di alcune linee guida per le autorità doganali degli Stati membri.**

Il Comitato del Codice doganale - sez. origine, al fine di garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario negli Stati membri ha approvato delle linee guida circa la validità delle prove di origine preferenziale in caso di ritardata presentazione di merci assoggettate ad un regime sospensivo. In proposito, nell'allegare dette linee guida, la cui validità decorre dal 1° aprile 2006, si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici e degli operatori.

Applicazione delle disposizioni relative alla validità delle prove d'origine nella comunità - Orientamenti comunitari Riferimenti giuridici (qui di seguito denominati "la disposizione"):

- articoli 90ter e 118 delle Dac - norme d'origine per i regimi preferenziali autonomi: SPG e Balcani occidentali);
- articolo 24 del (nuovo) protocollo pan-Euro-Med (e altre disposizioni analoghe previste nei protocolli sull'origine in altri accordi di libero scambio).

Orientamenti per le autorità doganali degli Stati membri

1. Una prova può essere considerata "presentata" ai sensi del paragrafo 1 della disposizione soltanto se è presentata alle autorità doganali conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, in relazione ad una dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione, sulla base della quale è richiesta o può essere richiesta una preferenza.

Conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, la prova dell'origine relativa a merci vincolate ad un regime sospensivo o in zona franca o in deposito franco non deve essere presentata alle autorità doganali e pertanto non può essere considerata "presentata entro il termine di validità" ai sensi della disposizione, nel momento in cui le merci sono vincolate a detto regime o in zona franca o in deposito franco.

2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 3, la possibilità, offerta alle autorità doganali dal paragrafo 3 della disposizione, di accettare una presentazione tardiva della prova dell'origine se le merci sono state presentate prima della scadenza del termine di validità si applica anche alle merci vincolate ad un regime sospensivo o in zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo II.

Le merci introdotte in una zona franca soggetta a modalità di controllo di tipo I o in un deposito franco non devono essere presentate alle autorità doganali. Pertanto, la possibilità per le autorità doganali di accettare una presentazione tardiva della prova dell'origine, prevista dal paragrafo 3 della disposizione,

non può essere utilizzata per le merci che entrano in tale zona franca o deposito franco tranne nel caso in cui esse siano presentate alle autorità doganali a questo scopo specifico, su iniziativa dell'importatore.

3. Gli importatori dovrebbero beneficiare della possibilità menzionata al paragrafo 2, purché le autorità doganali possano verificare l'origine preferenziale, quando la prova dell'origine è presentata in relazione all'immissione in libera pratica delle merci.

A tal fine:

(a) nel momento in cui le merci sono vincolate al regime sospensivo o in zona franca o in deposito franco;

- tranne nei casi che giustificano un rilascio a posteriori la prova dell'origine relativa alle merci in questione deve essere disponibile, valida e debitamente registrata nelle scritture dell'importatore;

- le merci sono presentate alle autorità doganali conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore ed entro il termine di validità della prova dell'origine.

(b) All'atto dell'immissione in libera pratica delle merci:

- deve essere chiaramente indicato che la prova dell'origine si riferisce alla merci vincolate al regime sospensivo o in zona franca o in deposito franco;

- le autorità doganali non dovrebbero accettare la presentazione tardiva di una prova dell'origine qualora non sia possibile verificare l'autenticità della prova e il carattere originario delle merci in questione e garantire un'eventuale successiva contabilizzazione dei dazi dovuti. Esse dovrebbero tenere conto, in particolare, dei termini fissati dal paese d'esportazione per la conservazione dei documenti giustificativi e dei vincoli temporali relativi alla procedura di verifica a posteriori dell'origine. Tenuto conto di questi fatti, una presentazione tardiva non dovrebbe essere accettata oltre il termine massimo di due anni a decorrere dalla data di rilascio o di compilazione della prova.


Regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

► REGOLAMENTO (Ce) n. 394/2006 del Consiglio del 27 febbraio 2006. **Modifica e aggiornamento del regolamento (Ce) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.**

1. Ai sensi del regolamento (Ce) n. 1334/2000 del Consiglio, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) sono sottoposti a controlli quando vengono esportati dalla Comunità.

2. Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato 1 di tale regolamento è riportato l'elenco comune dei prodotti e delle tecnolo-

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

gie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (Mtr), il gruppo dei fornitori nucleari (Gfn), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (Cwc).

3. L'articolo 11 di tale regolamento dispone che l'allegato I e l'allegato IV siano aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro come parte di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

4. Occorre modificare l'allegato I di tale regolamento in funzione dei cambiamenti adottati dall'intesa di Wassenaar, dal gruppo Australia, dal regime di non proliferazione nel settore missilistico in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento n. 1504/2004 e dal Gfn.

L'Informatore

giugno 2006

Legislazione comunitaria

5. Al fine di agevolare la consultazione per le autorità responsabili del controllo delle esportazioni e per gli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del regolamento (Ce) n. 1334/2000.


6. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (Ce) n. 1334/2000.

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (Ce) n. 1334/2000 sono sostituiti dal testo allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Economico

Indice

ECONOMIA

► Osservatorio della Distribuzione intermedia 2006 - Focus beni di consumo **Pag. 91**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 96**

IN PRIMO PIANO

Osservatorio della distribuzione intermedia 2006 Focus beni di consumo

In questo numero dell'Informatore prosegue l'analisi dei risultati della rilevazione di gennaio 2006 nell'ambito dell'Osservatorio della distribuzione intermedia, come è stato anticipato nell'articolo pubblicato a maggio. ▼

All'andamento delle principali variabili microeconomiche nell'insieme del sistema di intermediazione commerciale segue quindi il focus sul settore dei beni di consumo, articolato in tre segmenti:

- alimentari e bevande;
 - tessile e abbigliamento;
 - altri beni di consumo non alimentari (orologi, elettronica di consumo, ferramenta, casalinghi, giocattoli, articoli sportivi).
- L'analisi per ambito di prodotto è condizionata dal numero di interviste disponibili e, quindi, la mancanza di un approfondimento specifico sui singoli mercati è determinata dalla scarsità di risposte ai questionari inviati o dall'esiguo numero di imprese associate in alcuni segmenti dell'offerta di servizi commerciali.

Alimentari

Nel focus di prodotti alimentari sono contemplati gli specialisti della Distribuzione Intermedia di caffè, coloniali, alimenti in genere (20), prodotti ittici (11), prodotti caseari (5), vini e bevande (4), per un totale di 40 imprese.

Nell'85 % dei casi la loro attività si svolge al di fuori di ogni tipo di accordo di esclusiva con il fornitore e, quando opera

tale vincolo, raramente si tratta di una condizione estesa a tutto l'assortimento, come nel caso dei distributori monomarca o delle filiali del produttore.

Gli intermediari si rivolgono alla clientela dettagliante e al canale della somministrazione di alimenti e bevande, da tempo diventato il più importante per quasi tutti i generi qui considerati, ad eccezione dei derivati del latte.

Il 45% dei distributori ha meno di 10 addetti a fronte di una quota percentuale del 39% di questa classe di grandezza nel totale del campione di imprese della distribuzione intermedia. Trasformano i prodotti acquistati 10 aziende su 40, integrano la funzione principale con la vendita al dettaglio 20 aziende su 40, mentre è meno diffusa l'opzione dell'agenzia che interessa 8 casi su 40.

Nel corso dei primi mesi dell'anno i listini dei produttori sono stati rivisti al rialzo e, quindi, rispetto alla rilevazione di luglio 2005 è sensibilmente aumentata la quota percentuale di aziende che segnala un aumento dei prezzi di acquisto.

La traslazione di tale incremento sui prezzi di vendita è avvenuta solo per un parte degli operatori, il 37%, il segno della stabilità rappresenta la tendenza più diffusa, 55%.

Andamento dei prezzi

Beni di consumo alimentari


	Prezzi di acquisto		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	62%	3%	35%
Prossimi 6 mesi	50%	5%	45%


Beni di consumo alimentari

	Prezzi di vendita		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	37%	8%	55%
Prossimi 6 mesi	37%	6%	57%

Nelle proiezioni a 6 mesi le imprese prefigurano un ridimensionamento del trend crescente delle quotazioni di acquisto, ma ribadiscono con le loro valutazioni dal lato dei prezzi di vendita che la distribuzione intermedia alimentare deve conti-

SALDO TRA QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI ACQUISTO E QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI VENDITA





Economico

nuare ad assorbire parte dell'inflazione generata a monte. In analogia a quanto si può osservare per l'insieme degli operatori il commercio intermedio di prodotti alimentari e bevande ha sperimentato negli ultimi 12 mesi andamenti diversi dal lato delle quantità vendute.

Il 39% ha infatti dichiarato una sostanziale stabilità dei volumi, il 33% una diminuzione, il 28% un aumento, questa dispersione delle frequenze suggerisce l'idea che le prospettive di mercato non variano in funzione del contenuto merceologico dei beni, ma in virtù delle capacità gestionali e strategiche della singola azienda.

Andamento dei volumi

Beni di consumo alimentari

	Quantità vendute		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	28%	33%	39%
Prossimi 6 mesi	46%	23%	31%


Beni di consumo alimentari

	Occupazione		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	20%	15%	65%
Prossimi 6 mesi	10%	18%	72%

L'andamento dell'occupazione si discosta dalla media, perché l'organico è stabile per il 65% degli operatori a fronte del 75% del totale del commercio intermedio.

È confortante osservare come nelle ultime tre rilevazioni sia aumentata in misura significativa la quota percentuale di imprese in grado di ampliare la propria dotazione di forza lavoro.

DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE (quota % di imprese)




Si può ipotizzare che all'interno del sistema di intermediazione il pressing della grande distribuzione e dell'industria di marca non impedisca ad alcune piccole e medie aziende di ritagliarsi uno spazio per crescere.

'l'Informatore

giugno 2006

Economia

DIMINUIZIONE DELLE QUANTITA' VENDUTE (previsioni e consuntivi a confronto)



Questo fenomeno si sviluppa in parallelo alla condizione di affanno della maggior parte delle imprese del sistema, che vedono progressivamente assottigliarsi le fila dei propri clienti e faticano a salvaguardare l'equilibrio di gestione tra aumento dei costi di intermediazione e necessità di rivedere i prezzi di vendita.

Ascomoda

Nel complesso della distribuzione intermedia l'andamento delle vendite è stabile o in diminuzione per il 69% degli operatori, mentre queste due tendenze investono il 74% delle imprese nel settore della moda, dove continua a prevalere la contrazione dei volumi commercializzati.

Il 28% degli operatori svolge un'attività mista di commercio all'ingrosso e al dettaglio, il 22% progetta il prodotto che affida a terzi per la realizzazione, il 15% svolge anche la funzione di agente e rappresentante.

In rapporto alla struttura del sistema nel suo complesso, l'offerta di articoli di abbigliamento e di tessuti è notevolmente più frammentata, ma questo non ha impedito al settore di ottenere risultati migliori rispetto a quelli registrati nella rilevazione di luglio 2005.


Andamento dei prezzi

Ascomoda

	Prezzi di acquisto		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	48%	7%	45%
Prossimi 6 mesi	37%	7%	56%

Ascomoda

	Prezzi di vendita		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	26%	17%	57%
Prossimi 6 mesi	24%	15%	61%




Economico


L'Informatore

giugno 2006
Economia

ECONOMICO



I prezzi di acquisto sono aumentati per 48 imprese su 100 a fronte delle 26 su 100 che hanno potuto rivedere al rialzo i prezzi di vendita, ma la quota percentuale di casi che evidenziano minori quantità vendute è scesa dal 67% al 41%.



Più di un quarto delle aziende intervistate è riuscita ad aumentare i volumi di vendita e prevede di mantenere questo trend nella proiezione a sei mesi.

Andamento dei volumi			
Ascomoda			
	Quantità vendute		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	26%	41%	33%
Prossimi 6 mesi	24%	24%	52%

Andamento dell'occupazione			
Ascomoda			
	Occupazione		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	7%	13%	80%
Prossimi 6 mesi	0%	7%	93%

Un altro aspetto positivo è costituito dalle valutazioni inerenti alla dinamica dell'occupazione, perché si ridimensiona la crisi registrata nel semestre precedente.

A questo fenomeno non corrisponde un incremento dell'organico, contrariamente a quanto avviene per il commercio all'ingrosso nel suo complesso.

Le aziende che hanno preso parte all'indagine sono molto diversificate per natura dei prodotti trattati e modalità distributive e questa segmentazione giova all'obiettivo di differenziare il prodotto/servizio rispetto alla proposta dell'Industria di marca, ma fino ad oggi la maggior parte dei distributori non è riuscita a intraprendere strategie efficaci per lo sviluppo e nel settore predomina un atteggiamento difensivo.

Alcune aziende hanno individuato le soluzioni necessarie a contrastare la tendenza al declino della produttività, ma sono ancora troppo poche per poter influire sul trend generale di questo segmento di offerta.

Forse nei prossimi anni il loro numero aumenterà come è accaduto, nel recente passato, all'intermediazione grossista alimentare.

Altri beni di consumo non alimentari


In quest'ultimo focus vengono analizzati i risultati delle interviste rivolte alla distribuzione specializzata di beni di consumo non alimentari, 48 aziende molto eterogenee per il tipo di prodotti commercializzati: ferramenta (16), articoli casalinghi (12), elettronica di consumo (7), giocattoli (5), articoli sportivi, fiori e orologi (8).

I modelli di distribuzione non possono essere considerati nell'insieme di questo sistema, perché in alcuni casi prevale la formula degli accordi di esclusiva col produttore (elettronica di consumo, orologi, in qualche caso giocattoli), in altri domina la formula della distribuzione indipendente senza alcun vincolo d'acquisto.

Un elemento significativo di questo eterogeneo mercato è l'integrazione della vendita al dettaglio quale funzione complementare dell'intermediazione grossista, una scelta strategica trasversale ai diversi ambiti di prodotto presenti nell'aggrega-

Andamento dei prezzi			
Beni di consumo non alimentari			
	Prezzi di acquisto		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	79%	2%	19%
Prossimi 6 mesi	77%	0%	23%

Beni di consumo non alimentari			
	Prezzi di vendita		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	56%	8%	36%
Prossimi 6 mesi	56%	2%	42%



Economico

to (casalinghi, articoli sportivi, ferramenta, fiori). Nel periodo gennaio 2005-gennaio 2006 il 79% degli operatori ha dovuto pagare di più per approvvigionarsi rispetto al periodo precedente, solo il 2% ha registrato una diminuzione dei prezzi all'origine, il 19% ha espresso un giudizio di sostanziale stabilità delle quotazioni di acquisto. I prezzi di vendita sono invece aumentati per il 56% delle imprese e non hanno subito modifiche rispetto all'anno scorso per il 36% delle aziende.

Il divario appare di proporzioni del tutto analoghe a quelle riscontrate nel complesso della distribuzione intermedia, così come accade per il giudizio sulla dinamica delle vendite.

Le quantità vendute non sono cambiate per il 37% degli operatori, sono diminuite per il 30% e, infine, aumentate per il 33% degli intervistati, una variabilità di risultati che non dipende dalle differenze di contenuto merceologico all'interno del campione, ma dalle diverse performance delle singole aziende.

L'occupazione è stabile per il 77% degli operatori e la quota di imprese che ha potuto rafforzare l'organico è sensibilmente più elevata di quella delle aziende che hanno dovuto ridurlo.

All'interno di ciascun segmento di prodotto esiste un gruppo di distributori che riesce a espandere la sua offerta e a svilup-

'Informatore

giugno 2006

Economia

Andamento dei volumi


Beni di consumo non alimentari

	Quantità vendute		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	33%	30%	37%
Prossimi 6 mesi	43%	19%	38%

Beni di consumo non alimentari

	Occupazione		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	17%	6%	77%
Prossimi 6 mesi	10%	8%	81%

pare la propria organizzazione, un risultato importante se si considera la durezza del confronto competitivo, che oppone le nostre aziende commerciali alla grande distribuzione e all'Industria di marca.



Economico

'Informatore


giugno 2006
Indicatori statistici

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58

ECONOMICO



Economico

'Informatore

giugno 2006
Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Febbraio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Marzo	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5